DEL DIGIUNO
E DELLA QUARESIMA
LETTERE DUE

DI

GIUSEPPE RIGHETTI

SACERDOTE ROMANO

DIRETTE

A GIUSTIFICARE IL DIGIUNO E LA QUARESIMALE ASTINENZA
CONTRO LE FALSE IMPUTAZIONI E AD ISTRUIRE I FEDELI
IN VARIE QUESTIONI SPETTANTI IL DIGIUNO

EDIZIONE SECONDA

riveduta e notabilmente aumentata dall'autore

ROMA

TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI

1834

Si vende dall'Editore
Piazza Poli N. 91.

AMICO CARISSIMO

Con molto piacere ho ricevuto la vostra lettera, ed ho letto in essa i religiosi sentimenti del vostro cuore, che sempre più mi confermano nell'opinione che ho di esser voi veracemente e totalmente cattolico. Siamo a Quaresima, a quel tempo cioè dell'anno, che la Chiesa chiama sacratissimo, e voi me ne parlate con espressioni degne di un figlio non solamente ubbidiente di questa nostra s. Madre, ma penetrato eziandio dal dolore per ciò che altri figli dicono ed operano contro i digiuni determinati da lei perchè poco curanti delle disposizioni di questa madre amorosa. Il doveroso disbrigo delle cure che avete non vi permette una vita solitaria: che anzi tutto il giorno vostro malgrado siete obbligato a trattare con persone, alle quali, come ordinariamente succede, gli affari di religione interessano ben poco; per lo che son poi ignoranti per conoscerne l'importanza. Nella circostanza adunque in cui voi siete, mi esprimete l'afflizione che provate nell' udire così spesso proposizioni contro il digiuno e contro l'astinenza quaresimale. Il vostro zelo vorrebbe difendere da siffatte imputazioni irreligiose queste prescrizioni salutevoli, ma la vostra dottrina non andando del pari colla vostra pietà, vi fa trovare impotente a convincere validamente questi saccenti ne' loro falsissimi raziocinii, e nelle massime dettate dalle passioni e sostenute dalla ignoranza. Vi rivolgete quindi a me, e mi fate premura perchè vi dica qualche cosa sul digiuno in genere, non meno che sulla Quaresima, onde possiate trionfare a gloria della religione, e far tacere vergognosamente chi senza altro capitale che quello della presunzione, per non dire della miscredenza, vuol metter bocca alle leggi della Chiesa che maestra è sapientissima così, fino all'infallibilità.

L'amicizia vera che passa fra di noi non permette negarmi alla vostra dimanda: anzi l'interesse che come mini-

stro della religione devo aver per questa, mi obbliga a prestarmi per tutto ciò che rileva al vantaggio di lei, e al suo decoro. Eccovi adunque alcune verità e riflessioni , di cui voi potrete servirvi al bisogno.

Suppongo però prima di tutto che le persone, colle quali voi siete necessitato a trattare, non siano propriamente incredule in materia di religione, giacchè con queste bisogna discorrere con principii diversi da quelli che vi suggerirò. Vi sono però de'cristiani , che si vantano tali , ma che per uno spirito di presunzione unito ad una buona dose d'ignoranza vogliono dettare in cattedra, e disapprovano e criticano e condannano tutto ciò che non combina colla loro maniera di pensare, che credono giusta e ragionevole. Si protestano figli della Chiesa , ma pretendono di saperne più della lor madre; e però sono tanti sputasentenze a contraddire le verità che essa insegna. Appena che abbiano letto qualche tratto d'istoria, appena che abbiano qualche tintura di erudizione si stimano dotti così per decidere in teologia. Quindi senza comprender la forza sostanziale di una espressione confondono la verità coll'errore : senza conoscere la differenza fra il dogma, e la disciplina parlano indifferentemente del primo come della seconda : senza distinguere lo scrupolo dalla colpa, battezzano tutto per uno scrupolo : insomma senza ascoltar prediche, senza legger libri di religiosa istruzione, senza saper che cosa voglian dir chiesa, concilii, papa, tradizione definiscono, pronunziano, o si ergono in tribunale ora ad interpreti delle leggi della religione : ora a declamatori contro pratiche divote, dette da essi donnicciolate; ora a calunniatori del clero; ed ora infine a sostenitori dell'errore , della indivozione, degli attacchi perfino che dagli eretici e da'miscredenti vengono contro la medesima religione, e la Chiesa di Gesù Cristo : e tutto questo poi nel mentre che si vantano cattolici e seguaci del Crocifisso.

Di questo carattere adunque io suppongo che siano le persone, colle quali voi bene spesso vi dovete incontrare nel traffico de'vostri affari, e delle quali mi avete parlato. Per illuminar quindi tali ignoranti, e per difendere i nostri digiuni dalle false imputazioni colle quali vengono da essi at-

taccati io soddisfo all' istanza, che mi avete fatto. Questa mia lettera, vedete bene che è teologica; ma io non vi parlo come parlerei ad un teologo, a cui bene spesso con un termine solo mi farei intendere, e col quale dovrei tenere un linguaggio più dotto.

§. II.

Non credo che fino ad ora sia saltato in testa ad alcuno lo spacciare il digiuno in genere, e quello della quaresima per un ritrovato della politica, o dell' interesse de' preti, come calunniosamente si dice del sacramento della penitenza, delle dispense matrimoniali, e di altre prescrizioni religiose (1). È certo che niuno di questi fini colpevoli può aver suggerito l'istituzione del digiuno, di qualsivoglia natura che questo sia. Nulladimeno si biasima o almeno se ne trascura l'osservanza. Sentiamo il perchè.

Perchè, a parlar del digiuno in generale, dicono questi declamatori indevoti che non già Iddio, ma la Chiesa è stata quella che ha introdotto il digiuno, del quale Dio non ha mai parlato: sostengono anzi perfino, che egli non ha mai proibito all'uomo di cibarsi di tutto ciò che ha creato; ei che fin dal momento della di lui creazione diedegli facoltà

(1) Gli eretici degli ultimi tempi, quelli che potrebbero dirsi i più accaniti, che siano stati contro la Chiesa Romana non han trovato niente come attaccarla da alcune di queste parti, per riguardo al digiuno. Qualcuno, come Mosehim, ha veduto nella pratica del nostro digiuno un genio per la filosofia di Platone; ma Gesù Cristo, per non dir poi degli Apostoli, il quale fu quegli, che lo praticò così rigorosamente, divino come egli era non aveva certo bisogno di studiare Platone, nè davvero lo studiò. Altri, come Daillè, non han saputo dir altro, che il digiuno è una prtatica superstiziosa giudaica, assurda, priva di merito, rinnovellando così gli errori di Gioviniano, e quelli di Arrio. E qui si rifletta, che se questi eretici hanno condannato il digiuno; altri di altre sette pensando tutto al contrario han creduto illecito anzi cibarsi delle carni come gli Encratiti, i Marcioniti, i Montanisti, i Manichei. Quanto mai è vero, che quando l'uomo vuole condursi secondo le proprie idee, e sdegna di obbedire alla Chiesa nelle decisioni che ella dà, cade in errori tali, che restando però sempre errori gli uni contraddicono gli altri!

di nutrirsi di quanto piacevagli ; aggiungendo che questo Dio non mai ha fatto differenza fra un cibo, o l'altro di cui dovesse l'uomo cibarsi. E per rapporto al digiuno quaresimale predicano a biasimarlo, che se Gesù Cristo digiunò per quaranta giorni, non fece però una legge che così dovessimo digiunargli anche noi : che anzi li digiunò egli solo; nè vi chiamò affatto gli apostoli : ed a provar che questo Redentore lontano fu dal prescrivere il digiuno, e dal condannare chi non l'osservasse, dicono che apertamente dichiarò non dover esser noi solleciti di quel ch' entra nella bocca; ma sì bene di quel che n'esce, perchè questo e non quello può farci colpevoli. Finalmente sostengono che questa quaresima da principio non si conosceva neppure; e che è stata istituita in seguito da un papa portato al rigore, ma che troppo son differenti i tempi nostri da quegli antichi ne'quali la salute era più adattata che non è quella di noi per poter sostenere un digiuno sì lungo e sì rigoroso.

Ecco in sostanza quanto se ne dice contro questa sapientissima determinazione ecclesiastica; e ben le cento e le mille volte l'avete voi udito in diversi incontri. So che nessuna impressione han fatto queste accuse nell'animo vostro, perchè fermo sempre nella docile obbedienza alla Chiesa, rispettate i suoi comandi senza volergli insolentemente criticar, facendola da dottore a chi è la maestra. Sappiate però che chi ha parlato o parla così è un maligno pervertitore de'buoni; o per lo meno è un grande ignorante in materia di religione. Esaminiamo tutto questo, che essi dicono e conoscerete se m'inganno . . . . . .

Dunque *Iddio non ha parlato mai dei digiuni, ma solo la Chiesa li ha introdotti ?* Falsissima proposizione. Ma poniamo per un momento che sia vera. Sarà dunque lecito ad un cattolico osservar i soli comandi che gli fa immediatamente Iddio, e trasgredir quelli che gl'impone la Chiesa? Che direbbesi di un figlio che nella casa di suo padre pronto fosse all'ubbidienza di lui, e contraddicente sempre a quella di una madre saggia, amorosa, prudente ? Chi mai ha negato alla madre l'autorità sopra i figli ?

Autorità che circa l'educazione specialmente, e la buona condotta della famiglia ha l' origine sua dalla legge di natura: autorità che è comune con quella del padre; e che tanto è lontano che possa essere giustamente contraddetta da quella del padre, che anzi è difesa e sostenuta da questa. Dunque una madre ha tutto il diritto di comandare al figlio; nè giammai questi potrà negarsi ad essere obbediente a lei per l' irragionevole motivo di non vedervi in quello della madre l' espresso ed esplicito comando pure del padre. Irragionevole dico, perchè nel precetto di una madre saggia non evvi forse o indirettamente, o direttamente quello del padre? Poichè qual è mai quel padre di buona condotta che voglia, o che permetta in casa sua le disobbedienze de' figli agli ordini dati loro dalla madre? Qual è quel padre che a sostenere l' autorità della sua sposa non ingiunga ai figli di essere obbedienti a lei egualmente che a lui; che non castighi quelli che le si mostrano restii? Dunque le disobbedienze allora alla madre includono anche le disobbedienze al padre; perchè si disobbidisce a lui nel comando che fa di obbedire alla madre, e perchè intende che siano suoi propriamente i precetti che vengan dati dalla madre.

Ora chi non sa, che la Chiesa é la sposa tutta cara, tutta diletta di Gesù Cristo Dio, e padre nostro? L'apostolo s. Paolo l'ha detto (Ephes. 5. 25.), niuno può contraddirgli. E sposa ella è, dicova s. Gio. Crisostomo, che gli è cara più che il cielo « *amabilior est Ecclesia Deo, quam caelum ipsum; propter Ecclesiam caelum, non propter caelum Ecclesia* ». (Hom. antequam iret in exil. §. 2.) e sposa, soggiungeva s. Agostino, alla quale per dote, per appannaggio ha dato tutto il mondo dopo averla lavata colla sua grazia ed abbellita nel suo sangue: « *Ecclesia sponsa Christi est; ejus gratia dealbata, pretioso sanguine dotata: totum possidet quod a viro suo accepit in dote: lego tabulas matrimoniales ejus, omnes gentes, totus mundus est* ». (De simb. ad catechum. cap. 13.)

Dunque se questa Chiesa è la sposa unica amabilissima di Gesù Cristo nostro padre; essa dunque è pure la madre di noi figli di lui: e se è madre, dunque ha tutta l'autorità

di comandarci; dunque dobbiamo esserle obbedienti, come lo dobbiamo essere a Dio. Quindi potrà forse essere, che si obbedisca a Dio, se si disobbedisce alla Chiesa? No affatto, perchè questo padre nostro divino, questo sposo amantissimo della Chiesa vuole che assolutamente si riconosca tutta l'autorità che essa ha di comandarci. Epperò il citato s. Agostino dice che non ha Dio per padre chi non riconosce la Chiesa per madre; e creda pur egli, e operi pur grandi azioni di religione, niente meriterà, « *nec habebit Deum Patrem qui Ecclesiam noluerit habere matrem; nihilque ei valebit quod credidit, vel fecit tanta bona* » (ib.) Ed una autorità ha maggiore assai di quella delle madri carnali; perchè autorità più estesa, più permanente, più forte, più gloriosa; autorità che è nata col nascere di questa madre medesima, e vuol dire fin dal primo giusto, che visse sulla terra al pensare del medesimo s. Agostino « *quae peperit*, dice egli, *Abel, et Enoch, ipsa peperit Moysen, et Prophetas, et quae istos, ipsa et apostolos et martyres nostros, et omnes bonos christianos* » (de Bapt. contra Donat. lib. 1. cap. 16.) » *Haec Ecclesia erat in sanctis etiam Prophetis* ». (Serm. ad pop. Serm. 4.) e più volte ripete il medesimo sentimento nel libro *de catechizandis rudibus*. Ma se il diritto fa nascere il dovere, dunque noi siamo nell'obligo di obbedire a lei che ha tanto diritto di comandarci. E lo ha così che Gesù sposo suo minaccia pene e castighi a chi le si mostra disobbediente; dichiara disobbedienza fatta a se quella commessa contro la Chiesa.

Ed ecco fin dove vorrebbero condurci questi disprezzatori delle leggi della Chiesa; sì a disprezzare quelle di Dio medesimo, e farci incorrere nelle pene da lui minacciate.

Costoro, che si vantano di saper molto hanno mai letto l'evangelo? hanno mai inteso quel che Gesù medesimo di sua bocca ed autorevolmente disse dell' obbedienza da rendersi alla Chiesa? Nel capo decimo dell'evangelo scritto da s. Luca parlando il Redentore dell' obbedienza dovuta ai pastori che poneva nella sua Chiesa, fece saper, che quella medesima voleva, che devesi a Lui: epperò *chi ascolta voi*, disse, *ascolta me, e chi disprezza voi, disprezza me; e chi*

disprezza me , disprezza quello che mi ha mandato, cioè Iddio suo padre: e a dar un'idea del castigo cui sarebbero stati condannati eternamente tutti que' che avessero disprezzato, o anche semplicemente disubbito alle voci dei capi della sua Chiesa fulminò la terribile sentenza: *che nel giorno estremo del mondo, più rigore si userà con questi che con i peccatori di Sodoma*: ognun poi sa di qual infame vizio vengano accusati i sodomiti: se dunque Iddio stesso condanna ad un inferno maggior di quello de' disonesti i disubbidienti alla Chiesa, dite voi se non è suo il comando di doverla rispettare ed ubbidire. Più: hanno mai letto nel vangelo di s. Matteo al capo diciottesimo la decisione di Cristo stesso colla quale dichiara fuori della sua Chiesa chi a questa non vorrà ubbidire; « *si Ecclesiam, non audierit, sit tibi ethnicus, et publicanus?* » (vid. Chrys. Theoph. aliosque apud Cornel. a Lap. hic). Ed hanno pure mai letto come s. Paolo nel sacro libro degli atti apostolici c'istruisce che lo Spirito santo pel buon governo della Chiesa *stabilì de' vescovi perchè questi regolassero*, ed addottrinassero i fedeli nella via della salute: « *Spiritus sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei?* » (Act. 20. 28. vid. Corn. a Lap. hic). Se que' che vi parlano con tuono magistrale avessero una tintura appena di storia ecclesiastica saprebbero qual sia stato in tutti i tempi il rispetto e l'obbedienza che alla Chiesa ed alle sue leggi hanno prestato uomini dottissimi, santissimi, e costituiti in eminenti dignità. Saprebbero come s. Ambrogio istruendo un fedele per additargli le regole per la sicurezza del suo animo, gli diceva che regolandosi cogl' insegnamenti della Chiesa poteva viver quieto, giacchè la Chiesa è il porto sicuro ed il fondamento stabile dove lo spirito umano può tranquillamente posare « *ubi est Ecclesia, ibi fortissima statio tuae mentis est, ibi fundamentum animi tui* » (ep. 82.). Saprebbero come s. Agostino, quel grande luminare della Chiesa tacciava di somma stoltezza il disputare ed il contraddire a quel che prescrive la Chiesa: « *disputare contra id quod universa Ecclesia sentit insolentissimae stultitiae est* » (ep. 118). Saprebbero come s. Cirillo vescovo di Gerusalemme nelle sue catechesi al popolo lo avvertiva ad

imparar dalla Chiesa quali fossero i libri del vecchio e del nuovo testamento: « *studiose quoque; et ab Ecclesia disce quinam sint veteris testamenti libri, qui vero novi* » (cath. 4. num. 33.). Saprebbero come il dottore angelico s. Tommaso dichiara proposizione veramente empia il dire che la Chiesa nelle sue determinazioni non agisce con giusta maturità, ma vanamente: « *impium esset dicere quod Ecclesia aliquid vane faceret* » (suppl. q. 25. a. 1.). Io non finirei mai se volessi citare i sentimenti e di s. Girolamo e di s. Epifanio, e di Tertulliano, e di s. Gio: Crisostomo, e di s. Bernardo, e di tutti i padri insomma della Chiesa, dai quali saprebbero i nostri sapienti il rispetto, e l' obbedienza che si deve alle determinazioni della Chiesa; sia per tutti quel sì famoso detto del citato s. Agostino, col quale si protestava che non avrebbe creduto all' evangelo se la Chiesa colla sua autorità non glie l'avesse approvato: « *ego evangelio non crederem, nisi me catholicae Ecclesiae commoveret auctoritas* » (contr. epist. manich. §. 6.). Dopo tuttociò come potrà un vero cattolico ripugnar alle leggi della Chiesa? Dunque posto anche che il nostro digiuno fosse stato una sola prescrizione della Chiesa, ogni fedele dovrebbe eseguirlo.

§. III.

Ma no: non è come gl' indivoti cristiani spacciano; cioè che Iddio mai non abbia mostrata premura pel digiuno. Falsissima proposizione, con cui possono riuscire ad ingannare solamente gl' ignoranti; giacchè chi è anche per poco istruito nella storia della religione sa bene rispondere e convincerli di falsità. Iddio dunque a loro dire non si è mai manifestato premuroso pel digiuno? Perchè dunque fin dall' antico testamento comandò che se una donna maritata avesse fatto voto col consenso del suo marito di digiunare, dovesse adempirlo onninamente, nè potesse più essere in libertà del marito il dispensarla? così si legge nella sacra scrittura nel lib. de' numeri al cap. 30. v. 1. Se la materia di questo voto fosse stata di cosa indifferente presso Dio, e non secondo il suo piacimento, non avrebbe mostrato quest'

interesse perchè si osservasse. E perchè per bocca del profeta Joele fece dire a' sacerdoti del suo popolo queste parole, *intimato il santo digiuno* (Joel. cap. 1. v. 1.), e fecegliele dire pure un'altra volta (id. cap. 2. v. 15.), come si legge in quel profeta ? Perchè Iddio medesimo per l' altro profeta Zaccaria si lamentò che il suo popolo non aveva fatto alcun digiuno diretto a placarlo per i proprii peccati (Zacch. cap. 5. v. 5. et Martini hic) ? Perchè l'Arcangelo Raffaele mandato da Dio a Tobia lodògli il digiuno come quello che fa esser buona l'orazione, conforme nel santo libro di lui si legge al capo 8. v. 12 ? Perchè Gesù Cristo di sua propria bocca disse, che *a vincere qualche genere di demonii necessaria è l' orazione unita al digiuno*, come ce lo attesta nel suo vangelo san Marco al cap. 28 ? Iddio non si è manifestato mai premuroso del digiuno ? che ne dite, o amico, vi par che con verità possa affermarsi ? Anzi vi dico, che si è mostrato così premuroso di questa mortificazione corporale, che ha voluto insegnar a' suoi fedeli come debban praticarla perchè non resti guasta, e perchè anzi giunga al cospetto suo pura e santa. Così pel profeta Isaia dichiarò che si guardasse ognuno dall'avarizia, dalla prepotenza, e dall'amor proprio, perchè grandemente danneggiavano il digiuno, e vano lo rendevano innanzi a Lui (Isai. 58 ,). Così pel profeta Joele esortò ad accompagnare il digiuno colla contrizione del cuore (Joel, cap. 2, v. 13.). Così finalmente il nostro Redentore medesimo fattosi maestro di perfezione insegnò a non togliere il merito al digiuno colla vanagloria farisaica, e con nna ipocrita simulazione (Matth. al c. 6.). Ora io dimando: può dirsi che Iddio non curi i nostri digiuni, qnando egli stesso prescrive il modo, e detta le regole onde praticarli perchè non siano frustranei, anzi meritorii ? ed è stato premuroso così ad istruirci pel digiuno, come lo è stato per l'elemosina, e per l'orazione : epperò se avvertì i suoi fedeli a non render vane con fini indiretti e con coscienza peccaminosa queste due nobili specie di opere penitenziali ; altrettanto fece pel digiuno che è la terza di esse. Quindi se dichiarò nell'evangelo pel suo Figlio di-

vino che non sarebbe stata esaudita l'orazione fatta colla superbia, nè gradita la limosina dispensata con ostentazione, e colla lesione della giustizia, o della pietà (s. Luca cap. 18, v. 10. capo 21, v. 1. s. Matteo capo 15. v. 5,): protestò anche nel vecchio testamento per Isaia che non accettava un digiuno macchiato dall'avarizia e dalla prepotenza.

Dopo tuttociò non farà maraviglia se si veggono fin dalla più rimota antichità praticati i digiuni. Io non so come l' uomo sarebbesi indotto a mortificar coll' astinenza il suo corpo se non fosse stato persuaso di far cosa gradita a Dio. Infatti dalla storia sappiamo, che motivi sempre di religione hanno spinto l'uomo ad intraprender il digiuno; e fosse o per vieppiù piacere a Dio, o per placarlo se adirato, o per muoverlo a concedere, o per qualunque siasi altra ragione, sempre la religione è stata quella che ha mosso a praticarlo. Mosè, Elia, David, Giuditta, Ester, Tobia, i niniviti, il Battista, gli apostoli sono altrettanti testimonii che coi loro digiuni testificano il mio dire. Niun motivo d'interesse, niuno di politica, niuno di ambizione ha suggerito a questi ed a tanti altri il digiuno: il solo culto verso Iddio è stata la gran molla che li ha mossi, e quindi si vede, che ben più dei nostri saccenti sapevano, come Iddio aveva manifestato la sua volontà circa il digiuno.

Non è stata dunque la Chiesa, non è stato dunque un qualche papa che di proprio capriccio abbia messo fuori il digiuno. Quando nel mondo s' incominciò a digiunare, non vi erano ancora papi: l'uomo ne fu istruito da Dio, e prima anche che ricevesse la legge data sul Sinai, già egli aveva conosciuto come l' astinenza corporale era secondo la volontà manifestatagli da Dio: questa verità la vedremo fra poco colla più chiara evidenza. Intanto a comprovar quanto vi diceva di sopra, se si leggerà il calendario ebraico così eruditamente pubblicato dal celebre Saverio Mattei ne' suoi *libri poetici della bibbia*, si vedrà quanti digiuni fra l' anno costumavansi presso il popolo di Dio, e tutti dettati da motivi di religione, e tutti molti secoli prima che vi fossero papi. Voglio anche dirvi di più a confutazione de' nostri critici. Il digiuno costumavasi e costumasi presso anche molte

sette di eretici, e presso i greci scismatici, fra quali evvene una maggior quantità che fra noi, e da' quali se ne fa l'osservanza con un rigore molto più religioso: e questi non conoscono certamente nè Chiesa, nè papi: conoscono però Iddio, e sebbene involti per diversi articoli nell'errore sanno che il digiuno è secondo ciò che ha manifestato Egli medesimo in tante circostanze alle sue creature. Che più? Maometto, sì, Maometto nel suo alcorano che è un bizzarro composto dei capricci di alcuni giudei, degli errori degli ariani, dei nestoriani, degli eutichiani, e di altri eretici, non che di novelle tratte da' libri apocrifi, che giravano nell' oriente, ha prescritto ai mussulmani il digiuno del Ramazan ch' è di ventinove giorni. È un gran dire che in una religione, in cui tutto è sensualità, questo impostore abbia prescritto il digiuno, e così lungo. Vi ha egli avuto parte la Chiesa romana? Come dunque venirgli in mente? Da ciò che di vero, e di divino aveva fra tante follie imparato dagli ebrei e dagli eretici istruiti nelle divine scritture, che vuol dire da quello che aveva prescritto Dio. Dite lo stesso dei digiuni de' pagani, ossia idolatri. Oltre al dircisi da s. Leone papa nel suo sermone secondo sul digiuno di Pentecoste, che i pagani pure digiunano sappiamo da Porfirio nel suo lib 4. *de abstinentia* al cap. 7, che i sacerdoti egiziani per preparazione a qualche più solenne funzione religiosa si astenevano dal magiar la carne per lo spazio chi di sette settimane, chi di più, chi di meno, non mai però meno di una: eccovi le sue parole. « *cum instaret tempus quo suum aliquem cultum celebraturus erat, per septenarium praecedentium dierum numerum, nonnulli per septimanas septem, alii per plures, alii per pauciores, nunquam vero infra unam septimanam abstinebant ab omnibus animalibus.* » Anche Erodoto ci parla dei digiuni per preparazione alla festività di Iside. Sappiamo da Tito Livio, come in Roma pagana fu intimato solenne digiuno per circostanza luttuosa, e per implorar dagli Dei il soccorso desiderato (Liv. lib. 36. c. 36.) (1). Ora

(1) A giusto rimprovero di tanti, che sdegnano, come troppo grave il digiuno de'nostri tempi comandato dalla Chiesa, dirò loro,

ricordatevi come l'idolatria è nata dalla vera religione di Dio. Dopo il diluvio l'ignoranza, le passioni confusero le

che nella Chiesa orientale da que'greci si digiuna in un modo che sembrerebbe incredibile, se non fosse cosa di fatto ben autenticato. Questi osservano quattro quaresime all'anno; la prima di due mesi, nella cui prima settimana son permessi i latticinii e il pesce; niente però di tutto questo nelle seguenti settimane. La seconda quaresima dura quaranta giorni, e possono mangiar pesce. La terza incominciando da Pentecoste termina nella festa de'ss. Pietro e Paolo, ed in quei giorni è permesso il pesce e proibiti i latticinii. La quarta principia il primo di agosto, e termina alla festa dell'Assunzione di Maria; in questa quaresima possono cibarsi di soli pesci, che noi diremmo frutti di mare, ostriche, lumache, telline ecc., e nel resto di legumi, erbe ecc. Nè si creda che questo rigore fosse in uso nei tempi già andati; e non più praticato ne'tempi presenti; perchè sappiasi che il pontefice Benedetto XIV con una sua prescrizione (*Allatae*) fermo volle che si continuasse questo rigore, proibendo ai superiori delle missioni in quelle parti il dispensarlo. Ma queste quaresime sono tempi di abbondanza, e si direbbero di gozzoviglia in paragone di quelle che usano gli armeni. Essi non se la passano, che nel cibarsi di erbe, di radiche, e neppure tanto da satollarsi: così Tournefort nella relazione del suo *viaggio in Levante*; e così pure Tavernier calvinista nel suo *viaggio in Persia.* E si sa dal patriarca di Antiochia Balsamone, che presso gli orientali non si accorda la così detta da noi rifeziuncula, se non a quelli propriamente bisognosi, e per una stretta anzi necessità: e dal medesimo si sa pure che agli ammalati non si concede la carne neppur nel loro stato di moribondi (Lamb. *notif.* 15, *part.* 1). Per i digiuni rigorosissimi di alcuni eretici fra que' greci, come de'nestoriani, eutichiani, veggasi il Lebrun sulle Liturgie tom. 3.

Ma che dirò dei digiuni de' pagani? S. Girolamo a confondere l'eretico Gioviniano dice dei digiuni presso de' sacerdoti egiziani, i quali si astenevano dalle carni, dai latticinii e dal vino, e spesso anche dal pane, cibandosi di riso, di legumi, che amareggiavano coll'isopo: ed altrettanto dice dei magi nella Persia, i quali non vivevano, che di frutta degli alberi, che crescevano sulle rive del Gange, e di riso. Per i digiuni di altri idolatri veggasi Giuseppe Laurent, *de prand. et cen. vet. cap.* 22. *apud Gronow*, e Salmazio e lo Scaligero. Circa l'accennato digiuno de' maomettani tutte le settanta sette, in che è diviso il maomettanismo, l'osservano strettamente così, che dal levar del sole sino al suo tramonto non prendono nulla, nè bevono, nè si lavano il volto, neppur possono fumare, e i più perfetti incominciano il digiuno fin dalla mezza notte.

vere idee sulla divinità : l' uomo da adoratore del vero Dio divenne poco a poco dimentico dei giusti principii della religione : comunicati questi da Dio a voce, e non in iscritto ai primi patriarchi, e tramandati da essi per tradizione ai loro posteri incominciarono ad alterarsi, e sfigurati e viziati dagli errori produssero l' idolatria, ossia il paganesimo. Dalla storia scritta da Mosè, dagli usi, e costumanze religiose del popolo ebreo, presero gl'idolatri altresì nuovi altri principii, che contaminati ugualmente dall' errore servirono ai poeti per tessere la storia de' loro Dei, e formarne la teologia del paganesimo. Si ritennero bensì alcune prime idee relative al culto, sebbene poi esse pure corrotte: quindi i sacrificii, la preghiera, ed anche il digiuno (1). Dunque presso anche gl'idolatri il digiuno esiste, ed esiste prima anche della venuta di Gesù Cristo, ed esiste perchè nacque dalla cognizione che aveva l' uomo di ciò che aveva manifestato Iddio, e che ad onta dell' errore erasi in qualche maniera ritenuto dall' uomo idolatra. Il digiuno dunque non è un atto arbitrario della Chiesa : ed è falsissimo, come voi vedete, che Iddio non abbia manifestato mai alcuna premura pel digiuno (2). Ma andiamo avanti.

Nessuno può esimersi da questo digiuno nè donne, nè soldati, nè contadini, nè viaggiatori, nè artigiani, nè poveri: gli ammalati che non possono in quel mese sono obbligati a rimettere subito in altro tanti giorni, quanti ne hanno lasciati (Chardin. *viaggio della Persia tom.* 2 e 7, Busebec *legat. turcic. ept.* 3).

(1) I filosofi stessi del gentilesimo hanno conosciuto che il digiuno si esercita per un culto di religione, perchè è un rimedio il più efficace contro la lussuria, così Pittagora, Platone, Zenone, e molta materia per convincersi di ciò si può avere leggendo il trattato « *de abstinentia* » di Porfirio; e perciò quasi tutti i ministri di quelle false religioni praticavano i digiuni, o in tutto il tempo che avesse durato il loro ministero, o almeno in preparazione alle funzioni di esso. Tanto si sà dei vati di Giove, de'sacerdoti di Eleusina, di quelli di Cerere, degli altri di Iside; come si legge pure che in certi giorni di feste le donne di Atene digiunavano esse ancora.

(2) Il gran dottore s. Gio. Crisostomo trovava anzi che il digiuno era venuto già precettato in figura dai primi giorni del mondo nel comando dato da Dio ad Adamo perchè si astenesse dal

§. IV.

A voler sostenere che realmente Iddio non mai ha mostrato premura pel digiuno, predicano *che anzi non ha giammai proibito all' uomo di cibarsi di quanto è stato creato da Lui.* Oh! gli uomini veramente sapienti; oh! la gente versata assai nello studio della religione. Quanto più di loro ne sa la donnetta, che la domenica va alla predica del parroco! Non sanno dunque come Dio desse all'uomo un precetto positivo appena che lo ebbe creato. Avevagli impresso già nell' anima i precetti che impone la natura, e lo stato d'innocenza in che era non lo faceva bisognoso, perchè Dio glie li ricordasse; diedegli però un di que' precetti che si dicono positivi: e qual fu mai questo? Quale quella legge, che un Dio dà per la prima di tutte, e di persona sua propria all'uomo che esce allora dal niente? O mio amico, davvero che deve essere stato un comando degno della sapienza di un Dio; ed una legge da portare l'impronta della più alta importanza: si tratta di un primo precetto, di un precetto dato ad un primo uomo, e dato da un Dio. Eppure voi ben lo sepete: questo gran comando fu la proibizione di mangiar il frutto di un albero. Oh! l'inarcar di ciglio che devono far a questo articolo di fede que' che predicano che Iddio non ha mai proibito all'uomo il cibarsi indistintamente di ciò che Egli ha creato. E potremo forse dire, che questo precetto si diede da Dio così per formalità, senza che poi ne prendesse Egli impegno per l' osservanza o per la trasgressione? No certo: e da quanto seguì in appresso ognu-

mangiare il noto pomo « *Deus statim ac initio hoc mandatum primo parenti dedit, de omni ligno comede; de ligno autem scientiae boni et mali ne comedas: jam dicere hoc comede, hoc ne comedas jejunii figura erat* » (hom. 1. in cap. 1. genes). Altrettanto ne pensò pure il Nazianzeno, il quale si espresse anzi più distintamente, quando disse che il digiuno era un *precetto* nato contemporaneamente coll' uomo: *jejunamus cum non jejunavimus ligni suavitate deliniti: antiquum enim hoc mandatum erat, nobisque contemporaneum* » (orat. 42). sul qual passo Niceta commentò: « *illud mandatum quod Adam acceperat jejunii lex fuit.* »

no può conoscere la premura per un comando dato da Lui che propriamente ed unicamente riguardava il non mangiare. Dapoichè noi sappiamo, che Adamo disobbedendo al gran precetto mangiò il pomo vietatogli: ebbene che fece Iddio allora? Dissimulò forse una tale mancanza come cadente sopra un oggetto di sì poco interessamento quale si fu quello di aver mangiato poi finalmente un pomo? O contentossi di sgridarne soltanto il colpevole Adamo, o di punirlo al più con un castiguccio, appunto come il padre castigherebbe il figlio che contro il comando suo disobbedendo si fosse di nascosto mangiata una mela? Sì davvero; così portossi Iddio con Adamo: sì con una sgridatina; sì con una penitenzuccia: se sgridatina, e penitenzuccia può dirsi quell'averlo spogliato della giustizia originale, quel volerlo fuori del paradiso terrestre, quel condannarlo alla fatica, ai dolori, alle miserie di questa vita, quel renderlo soggetto ad ogni sorta di angustie, di affanni, di tentazioni, quel darlo in potere della morte: e poi e poi che altro? Misero lui se non avesse cercato col più vivo pentimento, come fece per tutti quei novecento trent'anni che visse, di riparar il gran fallo commesso: erasi col peccare così, fatto meritevole di perdere il paradiso, e penare eternamente nell' inferno. Ecco la penitenzuccia data da Dio ad Adamo per aver mangiato quel che Egli avevagli detto che non mangiasse: ecco l' indifferenza mostrata da Dio verso l'uomo pel mangiar de'cibi da Lui creati. Quanto dunque è falso quel che si va spacciando dai nemici del digiuno, che Dio cioè non ha mai proibito all'uomo il mangiar di que'cibi che Egli stesso creò.

Ma passiamo avanti. Quest'uomo incorso in tante pene per aver gustato un pomo proibitogli dal Signore vide molte generazioni sue, e queste ne videro molte altre loro. Furono forse ed egli ed esse in piena libertà di nutrirsi di quanto a loro piaceva? No certo, secondo che ne pensano molti sacri interpreti. Corsero mille seicento e cinquantasei anni senza che fosse loro dato il permesso di cibarsi di carne. Fino a questa epoca, che fu quella del diluvio universale, Iddio non aveva parlato all'uomo di carni per suo cibo, ma soltanto di erbe. A Noè soltanto ed a' suoi discendenti, si

legge per la prima volta dato da Dio il permesso dopo il diluvio di poter mangiar la carne: così ci racconta la sacra storia al capo 9 vers. 3 del citato libro divino; e così insegnano i ss. padri specialmente s. Gio: Grisostomo nella omelia 27 sulla genesi; « *hinc initium datum est edendarum carnium . . . . et edendi facultatem concedit* ». E dato questo permesso, fu esso conceduto illimitatamente? Fu lasciato l'uomo nella totale sua libertà di mangiar la carne comunque a lui fosse piaciuto? No affatto: gli restò ancora una legge proibitiva, e questa fu di non poter mangiar carne col sangue; ecco le precise parole di Dio a Noè; *excepto quod carnem cum sanguine non comedetis* » (1). Quanti sarcasmi, o per lo meno quante critiche farebbero i critici di oggi giorno se la Chiesa facesse, o avesse fatta una tale limitazione! Chiudano però la lor bocca ignorante e superba, perchè egli è un Dio che l'ha fatta.

Dirò anche di più, perchè possiate meglio convincere di falsità quanti asseriscono, che Dio non mai ha proibito all'uomo di cibarsi di quel che Egli ha creato. Tempo già venne in cui questo padrone dell'universo altre leggi fece all'uomo per riguardo al mangiare, e queste date furongli a restringere anche più la libertà sua per la scelta de' cibi. Poiche quando per Mosè fu promulgata una legge scritta quello fra gli altri precetti intimò al popolo ebreo pel quale vennegli

(1) Questa proibizione del soffocato riguardava il non mangiar sangue nè carne di animale, cui non fosse stato fatto uscir tutto il sangue. Iddio volle con ciò ispirare agli uomini tanto orrore per l'omicidio che avessero a ricordarsene ed a sentirlo, dirò così, qualunque volta mangiavano. Il Calmet nella sua dissertazione intorno al mangiare degli ebrei ci fa sapere con quanta scrupolosità osservin essi questa legge. Gran premura essi fanno nello scegliere un coltello ben affilato perchè il sangue scorra presto, e senza interrompimento: tengono de'grossi libri, ne'quali è scritto minutamente quanto appartiene a questa materia; e quando un ebreo lo ha studiato, e si é esercitato bene in questo mestiero, il rabino glie ne spedisce lettere testimoniali. Questo nuovo esecutore è obbligato però a rileggere una volta la settimana per un anno intero le cerimonie, e i costumi de' macellai: il secondo anno di leggerle una volta al mese: e tutto il rimanente della sua vita quattro volte l'anno.

proibito di nutrirsi e di alcune carni e di alcuni pesci. Così per gli animali terrestri restò vietata la carne del cammello, del lepre, del porco, e quella poi in genere degli animali che hanno l'unghia spaccata e che non ruminano ; e degl' altri pure, i quali se ruminano, non hanno però spaccata l'unghia. E per i volatili restarono escluse a cibarsene le carni dell' aquila, del falcone, del corvo, dello struzzolo , del cigno, e di altri più. A dir poi de'pesci furono proibiti dalla mensa que'che non hanno squamme nè ali, come le anguille e simili. Tanto venne comandato da Dio, e registrato lo abbiamo nel capo undecimo del divino libro del levitico che vuol dire in un libro, che è sacra Scrittura. Che dirassi dopo tuttociò? Si avrà ancora lo spirito di spacciare che Iddio non ha giammai proibito all'uomo di cibarsi di quel che Egli ha creato? Potrà più sostenersi, che Egli non ha mostrato mai all'uomo come faccia differenza fra un cibo e l'altro?

Ed avvertite a non farvi sorprendere dai cavilli di certi sputasentenze i quali forse vorrebbero dirvi, che questi argomenti non fanno « *ad rem* » perchè primieramente proibizioni e ristrettezze son queste che Dio per alcuni cibi fecele al solo popolo ebreo, col quale non abbiam noi mai avuto certo che fare : in secondo luogo perchè tali comandi se possono dirsi adattati e a que'tempi, ed a quella nazione, altrettanto è vero però che uomini e dotti e di buona coscienza, anzi di santità, li dicono comandi duri e pesanti assai, e finalmente perchè impropri in guisa sono essi ora, che se un cristiano si credesse in dovere di osservarli peccherebbe; mentre dopo lo stabilimento della legge di Gesù Cristo questi comandi non solo son divenuti morti, ma mortiferi; che cioè sarebbe peccato il volergli osservare , essendo proibito ad ogni cristiano di giudaizzare.

Oh ! quante belle cose ci vogliono dire questi oppugnatori del digiuno ! quanta erudizione, quanta scienza, quanta teologia mettono essi fuori ! Ma no , mio caro amico , no , non vi fate sorprendere da sì fatti discorsi. Chè davvero tanto buoni uomini ci vogliono credere se tali ci stimano da non conoscere i cavilli loro in parlare così ? Primieramente dun-

que dite ad essi che eglino piuttosto, e non noi, con queste ragioni niente concludono a sostener la propria erronea opinione, e che escono, come suol dirsi, fuori del seminato non discorrendo logicamente. Io non curo se la legge che Dio ha data a proibire alcuni cibi l' abbia Egli data ad un popolo solo, e non ad altri; se sia pesante e dura, si o no; se abrogata, se mortifera, o altro di tal natura; tutto questo esame, tutta questa disputa è aliena affatto dallo scopo mio, come aliena deve essere da chi vi parla così. La nostra questione non cade sul più o sul meno della estensione della legge: nè qui si disputa della qualità, della durata; ma sì bene della *esistenza* della legge; insomma la questione non è una questione di diritto, ma è una questione precisamente di fatto. Ha proibito mai Iddio all' uomo un qualche cibo, si o nò? Ecco quel che si cerca. Io dico sì, e l'ho provato: tanto basta pel mio assunto- I nostri avversarii sostengono il no: ebbene lo provino; provino cioè solamente la non esistenza di questo comando dato da Dio; noi non pretendiamo altro. Assumeranno però tale impegno? E come? Hanno già conosciuto la falsità della loro proposizione; anzi da quanto dicono sul merito di quella legge han già confessato l' esistenza di essa, cioè la proibizione fatta all'uomo di non cibarsi di alcune cose. Ma gente di simil pasta come non vuole mostrarsi mai vinta; egli è perciò, che ad impicciar la testa agl'ignoranti cambiano lo stato della questione, e cavillano sopra tutt'altro.

Se non che oltre a dirli cattivi logici per malizia, bisogna anche giudicargli erronei, o almeno inesatti in quel che discorrono. Imperocchè non è assolutamente vero che al solo popolo ebreo abbia Dio proibito l'uso di alcuni cibi: dicasi anzi che prima che a lui già a tutto il genere umano era stata fatta qualche proibizione circa il mangiare. Ricordatevi quanto vi ho detto di sopra del precetto dato da Dio a Noè circa il non doversi cibare del sangue e del soffocato: or questa proibizione riguardò tutto il genere umano, perchè fu fatta a Noè, ed alla sua famiglia, ne' quali come primi stipiti della seconda generazione del nuovo mondo tutto il genere umano si conteneva.

Sia pur chiamata dai santi ancora dura legge e pesante quella data da Dio per Mosè (non è qui il luogo a spiegarvi in qual senso sia stata detta così), non mai però è stata detta legge sciocca, insulsa, e peggio legge ingiusta, irragionevole. A dire di quella che riguarda la proibizione dei cibi detti di sopra, come quella sulla quale cade il mio parlare, potrei coll' angelico dottore s. Tommaso alla mano farvi notare quanta sapienza trovisi in essa (1): ma io anderei troppo in lungo: voi, cui non è ignota la lingua latina, nè manca buon criterio, potete consultarlo nella sua, quasi direi divina Somma (1. 2. q. 102.).

Che poi i comandi cerimoniali dati da Dio alla nazione ebrea siano adesso nella legge di grazia abrogati, anzi divenuti mortiferi, egli è più che vero; ma che diranno quelli che in così parlarvi vogliono maliziosamente sedurvi, se loro si mostrerà, che appunto circa il doversi astenere da alcuni cibi è stato nella legge evangelica rinnovellato qualche comando di que'medesimi dati agli ebrei? Intendo della proibizione pel mangiare il soffocato. Che si legga il sacro libro degli atti apostolici scritto da s. Luca al capo 15. e si vedrà che nel primo concilio tenuto dagli apostoli si decise come cosa proveniente dallo Spirito santo (2), che tutti i cristiani si astenessero dal mangiare il soffocato. Ed av-

(1) A persuadersi della saviezza delle leggi e cerimonie mosaiche per chi non le vuole riconoscer tali, come già si dovrebbe perchè provenienti da Dio, si rifletta, come non pur i romani ma i gentili in genere, tutto il bello ed il buono che ebbero si nelle leggi; che nelle pratiche loro religiose dagli ebrei appunto lo presero. Così Flavio Giuseppe, che ne vuol convincere Appione (*lib.* 2, *contra App. in fin.*); così s. Giustino ai gentili nelle due sue famose apologie (*apolog.* 1, *num.* 13, *e* 59.), così Teofilo ad Autolico (*lib.* 1, *num.* 14), Taziano ai greci (*num.* 37.), ed Eusebio nella sua preparazione evangelica (*lib.* 10). Non vi voleva dunque, che il signor Tindal celebre deista per porre in ridicolo il diritto divino degli ebrei, e le loro leggi rituali: i suoi dotti compatriotti Foster, Leland, Conibeare l'hanno completamente confutato: e non vi voleva pure, che il signor di Voltaire peggior di un deista per parlarne sardonicamente; ma l'abbate Guenée gli ha riveduto bene il pelo (*conf. degli errori del sig. di Voltaire*).

(2) Per dottrina di s. Clemente (*lib.* 6, *cap.* 12, *delle costitu-*

vertite che questa legge non già faceva giudaizzare i cristiani, mentre non l'ebbero essi come data da Mosè; ma come vera legge nuova intimata dalla Chiesa nostra cattolica a nome delle Spirito santo. E sappiate che ben l'osservarono per molti secoli i fedeli. Cessato poi il fine pel quale Iddio volle questa legge, e come cosa che solamente era di disciplina si incominciò in alcune chiese a trasandarla, come rilevasi da s. Agostino. Fino però al secolo undecimo si trovano memorie per dire che in diverse chiese si osservasse ancora. I greci poi ne costumano presentemente anche l'osservanza, come varie genti pure della Germania (Cornel. a Lap. in act. apost. cap. 15. ver. 29.). E tanto basti per aver provato quanto falsamente si dica, che Dio non ha mai proibito all' uomo di cibarsi di quel che Egli ha creato. Quindi dal tutto insieme detto fin qui conoscerete bene, o amico, che il digiuno non è stato una invenzione della Chiesa, ma che essa ne riconosce l'origine da Dio medesimo. La Chiesa non ha fatto altro che prescriverne i giorni, e regolarne il modo da osservarsi da' suoi figli. Questo è ciò che ne dice s. Tommaso dottor angelico, il quale dopo aver detto che « *praecepta Dei sunt praecepta juris naturalis* » (2. 2. q. 147. a. 4. ad 1.), insegna che il digiuno in genere é un precetto di legge di natura: e poi solamente di legge ecclesiastica quanto riguarda le circostanze per il medesimo: » *cadit sub praecepto juris naturae jejunium in communi, sed determinatio temporis, et modi cadit sub praecepto juris positivi, quod est ab Ecclesiae praelatis institutum* ».

§. V.

Per quel che riguarda il digiuno quaresimale (giacchè di questo in specie è ora a dirsi) (1), volendosi essi mo-

zioni) si dice anzi che gli apostoli erano stati condotti in Gerusalemme dallo Spirito Santo propriamente.

(1) Mentre che tanti de'cattolici e pensano e parlano e operano in disprezzo del digiuno quaresimale, non posso fare a meno di

strar cattolici non possono negare il digiuno solenne praticato da Gesù Cristo nel deserto, altrimenti dovrebbero negar l'evangelo, che così chiaramente ce lo racconta: ma perchè un tal digiuno varrebbe a condannare la massima che tutto giorno spacciano contro la prescrizione della Chiesa, cercano d'indebolire la forza dell'argomento che da quel digiuno del Salvatore può cavarsi contro di loro. Quindi è verissimo, dicono, che Gesù digiunò, ma è verissimo altresì che digiunò Egli solo; che non ne fece un comando agli altri; che anzi non chiamò ad un tal digiuno neppur i suoi apostoli. Ottima riflessione posta qui in ultimo luogo, e che mostra la più vasta erudizione loro. Ecco come essi cercano d'ingannare i semplici. Si vede che son bene istruiti nella storia, e che conoscono bene la cronologia per distinguere i tempi in cui accaddero le diverse azioni operate dal Figlio di Dio. Gesù dunque non chiamò al suo digiuno gli apostoli? Ma quali apostoli poteva Egli chiamare? quelli forse che ancora non aveva? Sappiano dunque, giacchè lo ignorano o vogliono far credere d' ignorarlo, che quando Egli intraprese il digiuno non aveva ancora scelto gli apostoli. Leggano essi il capo 4. dell'evangelo di s. Matteo, e sentiranno, come ricevuto il battesimo dal Battista andò ad intraprendere il digiuno senza che si faccia parola ancora di apostoli: dopo i quaranta giorni passati rigorosamente

recare a fargli arrossire quanto bene ne sentiva uno scrittore inglese protestante. Egli è l'anonimo scrittore delle *serie e moderate considerazioni in occasione della morte di Carlo secondo, e della quaresima che la ha seguita.* Se la Chiesa, dice egli, non avesse fatto una legge del digiuno di quaresima a tutti i cristiani, forse essi adempirebbero assai trascuratamente questa grande obbligazione, e troverebbero appena in tutto un anno il tempo, in cui applicarsi alla loro salute. Ma quando anche essi non ne ritraessero altro frutto fuorché quello di cessare dal male per qualche tempo, almeno comincierebbero a liberarsi dai loro abiti cattivi e perversi .... Rispetto poi a quelli che sono già nella pratica delle virtù, qual profitto non colgono essi in questo santo tempo? Perocchè egli è per essi un esercizio abituale di raccoglimento, di compunzione, e di carità. Io per brevità lascio di dirne più: ed egli conclude che la fedeltà in osservar la quaresima è un possente rimedio contro la corruzione de'costumi. Ed un protestante parla così!

nel digiuno, e dopo di essere uscito dal deserto per incominciar la predicazione allora fu che scelse gli apostoli. Dunque come chiamarli perchè seco Lui digiunassero? Quanto meglio si crederebbe in materia di religione, se ognuno cercasse di essere più istruito, e se si rinunciasse allo spirito di presunzione. *Gesù Cristo*, ripigliano essi, *digiunò, ma non ne fece un comando agli altri.* Ma sanno questi dottori le circostanze del digiuno del Redentore, e il motivo che ve lo indusse? Quello fu un digiuno miracoloso, giacchè per quaranta giorni e per quaranta notti niente affatto gustò: non poteva dunque comandar ciò che sorpassando le forze dell' uomo abbisogna di un miracolo: nè Egli credè bene impegnarsi a far questo miracolo continuo ed universale, perchè l'uomo avesse potuto eseguir il comando, se gli fosse piaciuto intimarglielo. Inoltre a far che si digiunasse come aveva fatto Egli si sarebbe dovuto digiunar non solo, ma osservar di più la solitudine, giacchè Egli là nel deserto praticò una tale mortificazione: questa circostanza è molto notabile perchè i nostri avversarii conoscano le ragioni che ebbe Gesù Cristo per non farne un comando. Ma se Egli non si mosse a farcene un precetto, volle però che avessimo una scuola in Lui che digiunava, perchè riflettendo al motivo per cui digiunò, imparassimo, che trovandoci in quelle medesime circostanze dovevamo digiunare anche noi.

Di questo motivo io ve ne dirò quel che ne dicono i santi padri, i quali sono i veri interpreti delle azioni operate da Gesù Cristo. Prevedendo egli che il demonio l'avrebbe tentato volle digiunare per insegnar a noi che col digiuno dobbiamo armarci contro la tentazione; così insegna s. Basilio nell'omelia prima sopra il digiuno. Adesivamente a questo suo insegnamento di fatto, diede in seguito quella dottrina, che vi ho annunciato di sopra, cioè che coll' orazione e col digiuno si supera il demonio. Digiunò anche per santificare il nostro battesimo, e la rinnovazione dell'uomo vecchio alla quale egli allora si accingeva: così si ricava da Tertulliano nel lib. 8 del digiuno, insegnando a noi, che nell'intraprendere o la santificazione delle anime nostre, o la celebrazione di auguste opere di religione dobbiamo col di-

giuno impetrar da Dio i lumi e le forze che ci sono necessarie per un esatto adempimento. Ora la Chiesa che ha veduto nel digiuno del Redentore questi motivi che ve lo indussero, fedelmente ha seguito, e segue l'esempio del suo divino maestro, il quale perciò lo ha praticato, e perciò le lasciò scritto *imparate da me.* Quindi contro le tentazioni del nemico infernale essa prescrive il digiuno: così l'apostolo san Paolo insegnava ai novelli battezzati che non meglio avrebbero conservato il candore della innocenza, di cui erano stati rivestiti per quel sacramento come per mezzo delle mortificazioni de'sensi, e coll'uso del cristiano digiuno: così il medesimo apostolo incoraggiava i fedeli al digiuno per vincere le tentazioni spronandogli a ciò sul suo esempio di castigare il corpo come egli faceva per tenerlo in servitù: così questa madre a'suoi figli nascosti nelle catacombe, o rilegati nelle carceri suggeriva il digiuno, per vincere le tentazioni contro la fede che il demonio nella persona de'tiranni suscitava loro, e perchè con quest'arma superassero e le lusinghe e le minacce e gli eculei e i roghi e le mannaje e la morte. Quindi ancora la medesima Chiesa a seguir gl'insegnamenti del Redentore si prepara col digiuno alla celebrazione delle più solenni funzioni della religione: e fin da'tempi apostolici come fino a noi non si spedisce un vescovo, non si consacra un sacerdote, non si santifica un tempio, non si ricorda un solenne mistero senza esservisi preparati col digiuno, il quale poi lo vuole rigorosissimo in ogni sua parte quando si tratta di prepararsi per l'ineffabile Sacramento della s. Eucaristia. Vedan dunque i nostri censori come il digiuno di Gesù Cristo è stato da lui eseguito per aprir in esso una scuola alla sua Chiesa, e vedan pure come questa ne ha appreso fedelmente la lezione. Ah mio caro amico, si legga il vangelo, si legga qualunque altro libro pure della divina scrittura; ma si legga coll'umiltà e colla docilità del cuore, colla sommissione figliale alle voci della Chiesa che è la sola autorevole interprete di que'santi libri: quelli però che vogliono comparir sapienti non li leggono così.

§. VI.

So che costoro per il detto fin qui non si acquietano, e pretendendo, anzi che Gesù Cristo abbia disapprovato il digiuno, o almeno che non abbia condannato quelli che non l'osservano, tanto più combattono quello della quaresima, che è poi quel digiuno che più degli altri dà fastidio agli indivoti cristiani. *Si sa,* dicon essi, *che Gesù Cristo insegnò non commettersi peccato per quello che entra in bocca, ma per quel che esce dalla bocca: questo è l'avviso che sta registrato nel sacrosanto evangelo: dunque o si mangi di carne, o di pesce, o si digiuni o no, secondo che sta scritto nulla di male ne viene all'anima.* Ecco, o amico, la teologia de' ghiottoni: tutta si fonda sopra una espressione verissima del Salvatore, ma stranissimamente interpretata. Così è: chi non vuol digiunare non ha altro in bocca che un cotal errore. Chi mormora, si dice, chi ruba, chi dà danaro ad usura, questi sì, pecca, ma non chi non digiuna. Se dunque, rispondo io a costoro, se dunque Gesù Cristo non ha mai condannato alcuno per quel che entra in bocca, non sarà dunque peccato l'ubbriacarsi a più potere; non sarà peccato l' intemperanza la più stomachevole; non vi sarà più quel peccato che si chiama di gola. Eppure quel Gesù medesimo, che secondo loro non fa peccato per quel che entra in bocca, avvisò tutti, che quel ricco detto l'Epulone stava nell'inferno a pagar il fio fra gli altri peccati delle sue intemperenze nelle laute mense che facevasi preparare, per cui dice ben s. Basilio che degnamente son punite colle grida, e coi gemiti i suoni molli che udiva, e colle arsure le ubbriachezze in che s'immergeva: « *condignum praemium redditur: vice lyrae sonantis gemitus: vice potus desiderium guttae* » (Basil. in Catena). E se Gesù non condanna quel che entra nella bocca perchè poi egli medesimo parlando della fine del mondo esorta i suoi fedeli a fuggire il peccato della gola per non esser colti nella colpa, come si legge nel capo 21 dell'evangelo di s. Luca al verso 34 « *attendite ne forte graventur corda vestra in crapula, et ebrietate?* » Perchè egli medesimo per bocca di s. Paolo proibì le laute mense, e le ingordigie: e per quella di san Pietro gli eccessi nel

mangiare, e nel bere come sta scritto nelle loro lettere? (Galat. 5. 21. et 1. Petr. 4. 3). Dunque o dice, e si disdice il Redentore, o quella sua espressione va intesa diversamente da quel che credono i nostri intemperanti. Dire il primo sarebbe irreligione, ed ingiuria a un Dio; dunque devesi accordare il secondo. E tanto appunto egli è. Ignoranti come eglino sono, neppur sanno e la circostanza in cui Gesù disse quella sentenza e la forza del suo parlare. Non si parlava di digiuno, nè del mangiar o di grasso, o di magro; ma solo del mangiar colle mani o pulite o sporche. Si trattava di riprendere una dottrina falsa degli Scribi, i quali insegnavano che il mangiare colle mani non lavate rendeva il cibo immondo, e questo rendeva immonda l' anima: il Salvatore a toglier questo errore, disse che il cibo per se medesimo per quanto sia esternamente sporco non contamina mai l'anima, perchè non è il cibo, ma la volontà (e questa intese nel dire *il cuore*) è quella che rende colpevole un' anima e che qualunque sia il cibo quando nel mangiarlo non vi è una volontà colpevole, non può mai l' anima essere macchiata. Colpevole poi sarà la volontà se questa sarà disubbidiente a voler mangiar un cibo proibito: se sarà intemperante a mangiarlo con ingordigia: se sarà ipocrita a mangiarlo per apparenza di virtù e di santità, o se sarà rea per qualunque altra mossa viziosa; giacchè quel che esce dal cuor dell'uomo rende peccaminosa l'anima. Ecco il senso e la forza di quel detto di Gesù Cristo nell' evangelo di s. Matteo al cap. 15. vers. 11. conforme alla spiegazione che ne danno i sacri interpreti (Cornel. a Lapid. in hunc loc.) Quindi potete dir loro che la Chiesa appoggiata alla detta sentenza del Salvatore tanto è lontana del credere che la carne ne' giorni di digiuno mangiata senza una volontà colpevole faccia l'anima rea di peccato; che anzi non condanna come tale chi l' abbia mangiata o per un errore invincibile, o per una necessità inevitabile. All'incontro valutando essa sempre la volontà, e non il cibo per se stesso, trova colpevole chi mangiando di magro, e digiunando ne'giorni da lei prescritti lo fa con una volontà viziosa, come per esempio, per ostentazione, per sordida avarizia o per altri fini dannevoli,

giacchè, come osservava il grande Agostino, in un tenor di vita il più parco ed il più abbietto può nascondersi la più ambiziosa e superba intenzione: « *etiam in ipsis sordibus luctuosis esse potest jactantia* » (lib. 2. de serm. Domini in monte cap. 12.)

È poi falso così che il Redentore abbia mostrato la sua non curanza pel digiuno che anzi avvisò che i suoi apostoli avrebbero bene anche essi digiunato. Furono questi accusati presso del loro maestro divino dai farisei quasi che fossero intemperanti mentre non digiunavano: rispose Egli a loro difesa che mentre si sta collo sposo non è tempo di afflizione ma di gaudio; soggiunse però che sarebbe in seguito venuto il tempo anche per loro, in cui rimasti senza di Lui avrebbero digiunato: così raccontasi da s. Matteo nel suo vangelo al capo 9. (1). Ecco dunque come cadono tutti i sofismi de' nostri critici, o per meglio dire de' nostri indevoti cristiani. Sentiamoli però ancora perchè credono essi aver altre più forti ragioni a combattere il già detto digiuno quaresimale.

§ VII.

Spacciano essi che un tal digiuno è *stato introdotto dal genio di qualche papa portato pel rigore, mentre è stato comandato in seguito, ma che da principio non fu così.* Rispondete dunque loro che sappiano in primo luogo dirci chi sia stato questo tal papa portato al rigore che ha comandato il digiuno quaresimale; forse essi saranno più versati nella storia di quanti mai sono stati finora anche di quella specie di eretici contrarii al digiuno (2), i quali non han-

(1) Alcuni eretici falsamente interpretando quelle parole di Gesù Cristo in s. Matteo: « *cum ablatus fuerit ab illis sponsus, jejunabunt in illis diebus* » insegnarono doversi incominciare il digiuno quaresimale dopo l'Ascensione per essersi partito allora il Redentore sposo celeste; altri poi, come Montano e Prisca eretici asserivano, doversi incominciar dopo la Pentecoste.

(2) Il dottore anzi Beveridge vescovo inglese protestante nella

ne saputo trovar, per quanto si siano adoperati, il nome del papa che stabilì il digiuno suddetto, perchè realmente non è stato un papa l'istitutore di esso. Qualcuno volle dire che era stato s. Telesforo pontefice vissuto diecisette secoli fa, ma vittoriosamente dagli eruditi è stato convinto di errore, perchè autori gravissimi, come un s. Leone, un s. Girolamo, un s. Agostino, ed altri i quali vissero non molto dopo il nominato s. Telesforo dicono tutto il contrario. Ma poniamo anche per un momento che sia stato un papa: che forse il pontefice romano non ha tutta l'autorità nella Chiesa di formar una legge così giusta, così santa, così vantaggiosa alle anime de'fedeli? Non è il papa costituito da G. Cristo capo, maestro, dottore, legislatore universale della Chiesa? Non è stato nominato egli ad essere pastore degli agnelli così come delle pecore mistiche della sua greggia? I padri della Chiesa, i dottori più grandi hanno sempre riconosciuto nel papa l'autorità di decidere, di decretare, di far leggi: sempre hanno eseguito ed ubbidito alle leggi che la sede di Roma ha promulgato per l'orbe cattolico: sono anzi ricorsi al suo giudizio, e l'hanno interpellata nelle loro questioni. S. Girolamo ci attesta che i vescovi di oriente e di occidente domandavano al papa il suo oracolo per così terminar le questioni (ep. ad Agiruchiam). S. Pier Crisologo diceva ad Eutichete che ubbidisse ossequiosamente al papa, poichè s. Pietro viveva e sedeva in quella sede: « *quae a B. Papa Romanae urbis scripta sunt obedienter attende* » Incmaro rinomato arcivescovo di Rems insegnava che ad un cattolico basta viver secondo che insegna la Chiesa di Roma: « *catholicis hoc potest sufficere quod omnium mater romana docet Ecclesia* » (de praed. 125.). I concilii tanto in materia di fede, quanto di morale hanno dimandato ai pontefici la confer-

sua opera *Codex canonum Ecclesiae primitivae vindicatus*, impiega il terzo libro a dimostrare che il digiuno della quaresima è venuto dagli apostoli. Altrettanto prova l'altro dottore Pietro Guningh vescovo egli pure inglese di Ely, nel suo libro intitolato il *digiuno quaresimale*. E vi saranno di quelli fra i cattolici, che vogliono dir questo digiuno il ritrovato di un qualche papa?

ma, e l'approvazione delle loro risoluzioni. Non finirei mai, o amico, se volessi addurre prove più numerose a dimostrar che il papa ha veramente l'autorità di decretare e di far leggi pel bene de'fedeli. Dunque se anche fosse stato un papa l'istitutore della quaresima, ogni cattolico dovrebbe esattamente osservarla. Ma no, non è stato un papa. Chi dunque è stato? Gli apostoli medesimi costituiti da Gesù Cristo come rettori, e come pietre fondamentali della Chiesa che egli aveva fondata col sangue suo preziosissimo. Sì, gli apostoli per quell' autorità data loro da Gesù Cristo istituirono il digiuno quaresimale in memoria di quello praticato così solennemente dal nostro Redentore. Che consultino i nostri avversarii i documenti che ci hanno lasciato gli antichi scrittori ecclesiastici, che leggano le omelie dei primi padri della Chiesa, che svolgano i canoni, e i decreti di que' concilii o nazionali, o generali tenuti appena nato il cristianesimo: da siffatti monumenti di antichità riveleranno come sia vero, che agli apostoli noi dobbiamo giungere per ritrovare l'istituzione della quaresima. S. Girolamo, (per citarvene qualcuno a cagione di brevità) nella lettera 54. a Marcella scrive: « *noi digiuniamo una quaresima sola nell' anno, secondo la tradizione ricevuta degli apostoli. Nos unam quadragesimam secundum traditionem apostolorum jejunamus* ». S. Leone magno che visse nel secolo quinto chiama l'istituzione della quaresima opera di Dio; « *magnae divinae institutionis salubritate provisum est ut quadraginta nobis dierum exercitatio mederetur* ». S. Ambrogio autore del secolo quarto scrive che la quaresima a differenza degli altri digiuni volontarii deve osservarsi sotto pena di peccato, perchè essa è d'istituzione divina, e quindi rigorosamente comandata: « *quisquis ergo christianus consacratam non impleverit quadragesimam praevaricationis reus tenebitur, quod legem divinitus datam prandendo rescidit* ». (Serm. 26. inter Ambros.) E qui è bene che siano ponderate le parole di questi due padri della Chiesa da que' che, come di sopra abbiamo osservato, si mostran disprezzanti di ciò che si chiama precetto della Chiesa quasi che non sia precetto di Dio quello che è dato dalla Chiesa. E però sebbene si sappia che la quaresima è comando degli

apostoli, pure e da s. Leone e da s. Ambrogio abbiamo sentito chiamarsi precetto di Dio « *divinae institutionis* » : ed esser punito chi la trasgredisce : « *in quadragesima qui non jejuuat sentiet poenam* » e perchè ? perchè « *legem divinitus datam rescidit* » ; tanto è vero che un cattolico deve ubbidire alla Chiesa ugualmente che a Dio, e che in genere di inosservanza sarà punito tanto se commettasi questa contro ciò che gli vien comandato per legge divina, quanto se contro ciò che gli viene imposto per precetto ecclesiastico. Non ho potuto far a meno di questa digressione perchè cadutami troppo in acconcio, e perchè troppo ho a cuore di sostenere la verità che viene malmenata da tanti figli contumaci ed ingrati della mia cara madre la Chiesa santa, romana, apostolica. Del resto posso aggiungere al detto di sopra che Tertulliano scrittore gravissimo del secolo secondo ci parla del digiuno quaresimale come di digiuno solenne, e che noi dobbiamo osservarlo per ciò che gli apostoli ci hanno comandato : « *hos esse legitimos jejuniorum christianorum. Sic et apostolos observasse nullum aliud jugum imponentes* » (lib. de jejun. cap. 2.) Nè si può dire che un tal digiuno fosse una particolar divozione di pochi, e che poi siane venuta una consuetudine che ne ha formata la legge, perchè fin dai tempi di s. Ireneo che vuol dire soli dugento anni dopo Gesù Cristo, come si ricava dalla sua celebre lettera al pontefice s. Vittore, già eravi il digiuno di cui parliamo chiamato antipasquale, e solo si nota che per negligenza de' superiori non si osservava con esattezza ed uniformità : dunque se si condanna la poca esattezza, se si riprende la negligenza dei vescovi, non si credeva fin da que' tempi digiuno di semplice divozione. Fin poi da' tempi antichi era già il digiuno quaresimale osservato in tutta la Chiesa universale: questo digiuno, scriveva s. Basilio nel secolo quarto, è intimato per tutta quanta la Chiesa : non vi è un'isola, non una terra, non una città, non una nazione, non per fino un ultimo confine del mondo in cui non si pubblichi la legge del quaresimale digiuno : « *per universum terrarum orbem undique denuntiatur jejunii praeconium. Nec ulla est insula, nec ulla terra continens, non civitas, non gens ulla, non extremus*

mundi angulus, ubi non sit auditum jejunii edictum » (Basil. hom. 2. de jejun).

Con questi documenti alla mano, con queste ineluttabili prove cavate dalla più vetusta antichità potete combattere valorosamente i falsi cattolici, e quindi interrogarli con quale sfrontatezza possano declamare contro un digiuno così antico, così solenne, così universale ?

§. VIII.

Vinti però da questa parte, lo so, essi non cedono, e combattono la quaresima coll' armi prese dal danno che cagiona al corpo il mangiar di magro (1) e la legge dell'astinenza circa la quantità.

Quanto dovrei scrivervi per ribattere queste pretese ragioni! vi dirò peraltro qualche cosa che vi farà vincere nella disputa.

Primieramente devono persuadersi que' che così parlano che la legge di Gesù Cristo è legge di mortificazione, e che come dice il detto del volgo, *in Paradiso non ci si va in carrozza*: dunque qualche patimento deve soffrirsi. Se dal vangelo si togliesse in genere di morale tutto ciò che parla di mortificazione di sensi e di passioni, non vi resterebbe una parola. Gesù Cristo ha dato la sua legge non per esser noi sani, ma per esser santi: ed il proverbio dice, che sanità e santità non stanno insieme. Se si dovesse aver cura della salute piuttosto che della legge di Dio, il vendicativo che ha perduto il sonno, che non può mangiare, che è alterato nella sua sanità, e che non può quietarsi fin che non

(1) Non è nuovo, è quasi affare de'nostri tempi il lamento che il digiuno pregiudichi alla salute: già il P. Segneri lo ascoltava fin da suoi tempi che vuol dire 180 anni fa: (*Cristian instruit. rag.* 20, p. 3), ed il Fleurì tant'anni pure sono (*costum. de crist.*) già derideva que'cristiani che incolpavano il digiuno come dannoso alla salute: anzi s. Atanasio, circa 1300 anni sono, doveva combattere contro que'fedeli che tenevano il digiuno come contrario alla sanità (*lib. de Virginitate*). Quanto è vero che l'uomo é stato sempre di un'indole!

soddisfa alla sua vendetta sarebbe giustificato nel commetterla: dite il medesimo di altri peccati, l'astenersi da' quali porta un danno alla salute. Vero però è che trattandosi di alcuni precetti la cui violazione non è intrinsecamente cattiva, Iddio per un tratto di sua benignità ha condisceso che si abbia qualche riguardo alla nostra salute quando questa venga compromessa nell'osservanza di quelli: quindi s'insegna comunemente da' teologi, che nei precetti, co' quali non ci si proibisce un'azione intrinsecamente cattiva, può dispensarci dall'osservarli un grave incomodo. Perciò la Chiesa dispensa dall'una ed altra astinenza del digiuno quelli a'quali questo precetto reca un notabile pregiudizio alla salute, secondo la dottrina del Concilio VIII. Toletano (1) al canone 9. Ma però un qualunque leggiero incomodo non è sufficiente a farci dispensare dall'astinenza quaresimale. Torno a dirlo: la legge di Gesù Cristo è legge di mortificazione, e quel cristiano che mai nell'anno non vuol mortificarsi mostra di poco intendere le massime del vangelo. Niuno poi ha preteso di dire che il digiuno favorisca il gusto che si confaccia colla gola, e che dia soddisfazione: si sa che è una mortificazione, e che debilita; si sa che l'umanità sensuale lo rifugge, e che più o meno reca un patimento: ma per questo appunto è stato istituito: gli apostoli hanno voluto una macerazione della carne, perchè sotto di questa lo spirito si rinvigorisca, ed il macerar la carne non si ottiene senza qual-

(1) La santa Chiesa non vuol certamente un grave pregiudizio nella salute de'suoi figli pel digiuno. Ella è madre e non tiranna; è medico e non carnefice; quindi nel cercare col digiuno che comanda la salute dell'anima, non la vuole a prezzo della vita; o di qualché grave male nostro. Perciò se nella Chiesa orientale il digiuno, come abbiam veduto di sopra, oltre all'astinenza dalla carne, dai latticinii, e dal pesce, obbliga anche a quella del vino, come tuttora, si costuma non solo presso gli Armeni seguaci degli errori di Eutichete; ma presso gli Armeni cattolici; i Marroniti, i Sirii; questa madre siccome vide che il clima del nostro occidente, e quindi il temperamento di noi che vi viviamo non è di quella qualità da poter senza grave incommodo sopportare il digiuno colla privazione del vino; così fu che ella credè bene di non prescriverci la proibizione del medesimo. (Bellarm. *controv. tom.* 3, *de bon. oper. lib.* 2, *cap.* 5.

che soffrire. Altro però è il dire, che il digiuno produca un patimento che non ha poi notabili conseguenze per la salute, e questo il cristiano deve soffrirlo; ed altro il crederlo pregiudizievole notabilmente alla salute in modo che si abbia a biasimare. Questo è quel che pensano i nostri oppositori, e questo è quel che io nego.

No, il digiuno quaresimale specialmente come si pratica a giorni nostri per la benignità materna della s. Chiesa non reca nella generalità, e fuori del caso di vera malattia, o di vero prudente pericolo d'incontrarla quel *notabile e grave* pregiudizio alla salute, come si va declamando dagli intemperanti cristiani. Se noi ascolteremo gli uomini veramente illuminati, voglio dire i santi, tanto è lontano che c'insegnino che il digiuno guasta la salute, che anzi ce lo raccomandano per vantaggio anche del corpo. S. Lorenzo Giustiniani dice, che l'astinenza ed il digiuno portano la salute e la lunga durata della vita: « *abstinentia et jejunium est sanitas corporis, valetudo membrorum, vitae diuturnitas* » (s. Laur. Just. de sobr. vit. cap. 2.). S. Ambrogio cita il digiuno come causa di un mangiar appetitoso, e come il condimento delle vivande il più gustevole, e quindi quello che rende il cibo più salubre: « *jejunium ipsis conviviis dat gratiam: condimentum cibi est jejunium: quanto avidior appetentia, tanto esca jucundior* » (Amb. de Elia, et jejun. cap. 9). S. Basilio, s. Leone, s. Agostino insegnano il medesimo: finalmente la Chiesa dice che il digiuno è stato istituito per medicina dell'anima così come del corpo: « *animabus corporibusque curandis salubriter institutum est.*

Siccome però agl' insegnamenti di questi uomini veramente dotti dai nostri contrarii si dà del ridicolo e dell'insussistente solo perchè vengono da uomini santi e da preti; così sarà bene parlar loro con altro linguaggio. Dite dunque a questi delicati e così timidi del digiuno per rapporto alla salute, che medici rispettabilissimi non pensano come loro, perchè non temono il danno *notabile* che possa venire all'umanità dal digiuno della Chiesa; che anzi stimano, a parlar per la generalità, ricavarsene un bene per la salute. E siccome la natura del digiuno due sorti comprende di astinen-

ze, una dalla *quantità* de' cibi, ed una dalla *qualità*, così e dell' una e dell' altra parlano essi favorevolmente secondo i principii dell'arte loro (1).

Ed in quanto alla prima che vuol dire all'astinenza dalla quantità comandata in quaresima, e negli altri giorni di digiuno, si sa bene quel che in medicina s'insegna circa l'utile, il buono, anzi la necessità della dieta. Oltre che un tale insegnamento medico è noto a tutti, potrebbonsi consultare e Ippocrate, e Galeno, e Celso, e Xenocrate, e Oribasio, e Storchio, e Hoffman, e tutti insomma i maestri di quest' arte per sapere che cosa abbian detto eglino dei vantaggi per la parsimonia e per l'astinenza. Evvene uno forse di questi dottori che proponendo un metodo sanitario di vita non prescriva in primo luogo la dieta? E ben sel seppero quelli di loro, quando coerentemente ai principii della loro arte si governarono coll'uso della dieta: che longevità non videro eglino? Ippocrate morì di cento e nove anni; Galeno esecutore del documento che dava di alzarsi da tavola con un resto di appetito, morì decrepito, tutto che di temperamento delicatissimo; Celso superò li settanta, ed Hecquet li settantasei anni mangiando sempre di magro, e non bevendo che acqua; Hoffman quegli che a mantener la salute avvertiva di star lontani da medici, e da medicine vide gli anni ottantatre;

(1) Quanto si dice qui in quest'articolo ed in altri che seguono circa il niun pregiudizio che si ha per la nostra salute dal digiuno dedotto dalle dottrine de' medici molto valenti, non deve ingerire agitazioni e scrupoli in que'che sono veramente buoni cristiani dei quali si può dire che amerebbero di digiunare anzi, ed a' quali le prescrizioni de' medici per esentarli specialmente dal magro dispiacciono assai. Le loro infermità vere e non mendicate li facciano esser quieti in quel che il medico dice circa l'uso delle carni, o l'esenzione dal digiuno. E se i professori, che io cito, giudicano non dannoso alla salute il digiuno, devonsi questi intendere in riguardo a quelle persone, che stanno troppo sulla salute, gente troppo delicata, e di troppa tenerezza per se stessa; per cui a cagione di ogni piccolo incomodo che provano dal digiuno pretendono esentarsene. E devono anche intendersi per quel che dai detti cibi avviene nel generale degli uomini, e non mai per quel che occorre in tanti casi particolari, ne'quali il digiuno si conosce che realmente è pregiudizievole.

Stabal, Santorio, Cirillo, Sacco, ed altri molti vissuti nella astinenza hanno tutti oltrepassato i settanta , e gli ottanta anni.

A questi paurosi poi del digiuno per l'astinenza, dite che veggano quale longevità piena di ottima salute, ebbero que'celebri monaci nei deserti, un s. Antonio, un s. Romualdo, un s. Saba, un s. Pafnuzio, un s. Arsenio, un s. Eutimio , un s. Giovanni il solitario , gente tutta che superò i cento anni: dite che leggano il Cornaro (1) nel trattato che ha fatto della sobrietà della vita; trattato scritto da lui dopo i grandissimi vantaggi, che sperimentò per essa sopra di se medesimo; e leggan pure quello del celebre padre Lessio intitolato « *de valitudine tuenda* ».

Ma perchè si tratta di astinenza precisamente della quaresima, della quale si mormora assai dai detrattori del di-

(1) L'esempio solo di quest'uomo circa il gran bene che apporta la dieta basterebbe a convincere chiunque. Questo nobile veneziano trovossi all'età di trentacinque anni ridotto dalle sue intemperanze ad uno stato di salute disperatissimo. Una complicazione di mali e di stomaco, e di doglie, e di febbri lo costrinse per cinque anni a provar ogni sorte di rimedii senza trovarne il più piccolo sollievo. Egli in tale stato risolvè di darsi ad una rigorosa parsimonia di vitto: la incominciò , e non passò molto tempo che trovossi perfettamente guarito. Egli prendeva ogni giorno dodici once di alimento fra pane, brodo, ova, e carne, e per bevanda ne prendeva quattordici once. In età di settant'anni trabalzato il suo cocchio n'ebbe grave ferita alla testa, il corpo pesto, ed un braccio, ed una gamba slogati: opponendosi egli ai medici pel sangue, e per la purga, volle soltanto che gli si raggiustasse il braccio, e la gamba, e che gli si ungesse tutto il corpo con olio, e così guarì perfettamente. All' età di settantacinque anni Cornaro lasciandosi vincere dalle istanze de' suoi amici che temevano per tanta dieta in quella età aggiunse due once al suo cibo, e quattro alla bevanda. Questo preteso ristoro gli divenne funesto: incominciò a perder la sua giovialità, dopo dodici giorni fu colto da una punta nel fianco; e due giorni dopo da una febre che gli durò venticinque giorni. Ma si riebbe da tutto questo male tornando al suo alimento antico, da cui non si dipartì mai più, vivendo sempre dappoi con una perfetta libertà di spirito. Leggasi la sua vita per sapere in quali esercizi di ginnastica, in quale attività di vita passò la decrepitezza sua che terminò con una malattia assai corta, e quasi senza dolore nella età di sopra i cento anni (*Giustiniano, e Bembo histor. venet.*).

giuno come cagione che essa sia degli sconcerti nella salute, eccovi dunque sopra di questi i sentimenti de'medici perchè ve ne serviate al bisogno. Vi dirò dunque che medici prestantissimi hanno scritto a bella posta di questa astinenza quaresimale per togliere ai cristiani qualunque dubbio, che lor possa insorgere per la perdita della salute. Così Zaccaria professore di gran nome nelle sue questioni medico-legali al libro 5. art. 1: così Virringh professore di medicina nella università di Lovanio nella sua opera « *de jejunio et abstinentia medico-ecclesiasticis* »: così Hecquet riputatissimo medico di Parigi nel trattato della *dispensa della quaresima*: così Cohausen protomedico di Treveri nelle sue *riflessioni sopra l'Enciclica di Benedetto XIV. sul digiuno*. Ma perchè io non posso trascrivervi quanto essi ne dicono, mentre troppo in lungo anderei, mi limiterò a dirvi in succinto quanto il citato Virringh ne pensa sopra la detta astinenza. Mostra egli dunque come questa cadendo nella primavera contribuisce d'assai alla salute del corpo, riordinandone gli umori; perchè se tutte le evacuazioni al dir d'Ippocrate, o sieno mediante il salasso, o per una purga, debbano eseguirsi nella primavera, molto a proposito è l'astinenza quaresimale, come eseguita in detto tempo. Prosiegue poi con Galeno a riflettere che le purghe fatte in tempo prevengono ed allontanano le malattie, e che quella proveniente dall'astinenza quaresimale ha il vantaggio di non abbattere la natura, come fanno i medicamenti e le emissioni di sangue; ma che operando essa lentamente con una tal quale eguaglianza e soavità non altera, nè agita la macchina. Ed aggiunge che questa astinenza quaresimale non solo è salutare a chi ha qualche disposizione al male; ma anche a coloro che Ippocrate chiama *sanos corpore*, non apparendo ancora in essi indizio d'infermità, perchè da una parte è necessaria a questi nella primavera una qualche sottrazione, e dall'altra è vietato dal medesimo Ippocrate dar loro delle purghe propriamente dette. Il sentimento di questo professore è pure quello dei sopracitati. Si può dunque dopo ciò essere ancora giustamente timorosi cotanto della dieta quaresimale?

In riguardo però a'lamenti che si fanno pel digiuno, e

che si esagera come dannoso alla salute, più forti voi gli avrete sentiti a motivo della seconda specie di astinenza, cioè di quella dalle carni, e quindi per la qualità de'cibi di magro che si è in necessità di usare in luogo della carne ne' giorni di digiuno. Oh! qui sì che si fanno querele, che si declama fortemente, che si mette mano a chimica, a bottanica, a fisiologia, e a che so io per combattere a tutto potere l'uso del magro, come rovinoso della salute. E nelle conversazioni e nelle mense, ed alle tolette si parla di carbonio, di azoto, d'idrogeno, di sal volatile, di sughi gastrici, e dite voi di quanto altro mai per far risaltare il pessimo alimento che è per l'uomo il pesce, il legume, i salati, l'olio, ed altro simile. Amico, la mia provincia è la teologia, e non la medicina: mi farei dunque compatire se volessi imbarcarmi in una disputa medica sul magro e sul grasso; so bene quel « *sutor ne ultra crepidas* ». Dunque silenzio per me in materie che non sono della mia sfera. Non è però, che a provvedervi di buone armi per ribattere all'occasione questa obbiezione presentata dai nemici del digiuno, non è dico, che non possa riferirvi le dottrine di persone pratiche in questo genere; di medici cioè, e non di quelli che son medici soltanto di patente o di numero, ma di medici che godono ben molto nome.

Quindi eccovi un Hecquet già citato; questi decano della facoltà medica di Parigi, medico così riputato che come di lui scrive la storia tanto era ricercato dagl' infermi che non poteva sodisfare a tutti: questi dunque nel trattato già nominato di sopra tanto è lontano dal dirci che il cibo di magro pregiudichi alla salute, che anzi stima esser questo alimento buono quanto quello di grasso. Eccovi un Cohausen protomedico, già l'ho detto, di Treveri, il quale disapprova quanto si dice da alcuni contro l'uso del magro. Eccovi un Walterio Giovanni Virringh celebre, come ho accennato, e di gran nome nella storia medica, il quale a sedare i timori per l'uso de'cibi di magro compose la già detta opera, in cui dimostra che per la purga ben indicata nella primavera col digiuno quaresimale sono adattati i pesci, e gli altri cibi esuriali. Eccovi un Linand medico riputato as-

sai, che ha dato alla luce varie opere di molto merito, fra le quali una che ha per titolo l'*astinenza della carne renduta facile o meno difficile a praticarsi.* In questa egli mostra che la maggior parte di que' che si fan dispensare dai cibi di magro non ne hanno alcuna buona ragione, perchè tali cibi non sono di loro natura così nocivi come si temono. Che se si volesse anche di più, non vi perdete, o amico, di coraggio, e fate loro sentire che cosa e delle erbe, e de' pesci e de' salumi, dice il dottor Lemerey professore così insigne di medicina in Parigi autore del tanto applaudito trattato *degli alimenti.* In succinto eccovi le sue parole. Da principio egli fa vedere che ne' tempi primi quando gli uomini non si servivano che di cibi semplici e facili a prepararsi come le frutta e gli altri vegetabili, essi eran più forti, più robusti ed esposti più di rado alle malattie: indi insegna che questi alimenti sono preferibili a tutti gli altri, perchè più leggeri, più facili a digerirsi, e perchè producono umori più temperati. Parlando poi dei pesci, o di lago o di fiume, o di mare, come della trotta, de' gamberi, del merluzzo, del tonno, delle alici, della lasca, insegna che tutti per lo più sono buoni e salubri; perchè alcuni producono un buon chilo, nodriscono molto, fortificano il petto, addolciscono le acrimonie, altri sono diuretici, muovono l' appetito, sono pettorali, e risolventi e contengono del sal volatile. Che potrà desiderarsi più a calmare le apprensioni di alcuni, o a rimproverare la delicatezza di altri?

So, che molti contro tali dottrine vi recheranno dei fatti, o propri, o altrui; il male cioè, che realmente sperimentano dal cibo di magro; e vi diranno le agrezze, le indigestioni, le flatuosità, i calori, le debolezze di stomaco, ecc. ecc., che il magro produce. Ricordate loro dunque primieramente quanto di sopra premisi; che il digiuno cioè è fatto per patire, essendo un' opera di penitenza: che non devesi badare a qualche mediocre incomodo. Che provino dunque prima essi, come il magro di natura sua nella generalità alteri talmente la salute che cagioni un *male grave*, o almeno che ponga in un pericolo *prossimo certo*, o almeno dubbio; ma di dubbio *prudente*, e non immaginario, di incorrerlo:

(parole di Benedetto XIV , essendo arcivescoao di Bologna notif. 15. part. 1.) : in secondo luogo dimandate, se questi incomodi medesimi gli sperimentino mai, e forse più spesso per i cibi di grasso. Oh ! quante volte col mangiar vivande di carni di qualità opposte, preparate con tante sorti di salse, quale dolce, quale piccante; col miscuglio di carne e pesce, di latti, e di aceti nascono e indisposizioni e agrezze ed effervescenze di fluidi! Ben perciò faceva il citato dottor Hecquet, allorquando andava a visitar malati di alto rango , ovvero opulenti : entrando sovente nelle cucine ed abbracciando i cuochi , *amici miei, esclamava, io devo esservi riconoscente per i buoni servigii che voi prestate a noi altri medici: senza di voi, senza la vostra arte avvelenatrice la facoltà medica ben presto sarebbe all'ospedale* (*dizion. istor. v. Hecquet*). Ma tuttochè tali cibi sian pregiudizievoli alla salute, vi si rinunzia forse, e si viene ad un nutrimento semplice e sobrio ? Si dirà, è vero, che quella vivanda ha fatto male, che si sentì fino ad ora avanzata la indigestione; ma si dice pure che poi è un incomodo di poco, che è un male che passa ; che col far uso del caffè, e di qualche spiritosa bevanda si rimedia : or non si dice così , nè si opra così pel cibo di magro : e perchè ? Voi ben l'intendete, ed essi pure l'intendono.

Finalmente date loro a leggere quanto scrisse il citato dottor Lindan, il quale facendosi carico delle accuse che si danno al cibo di magro per gl'incomodi che se ne soffrono dice così , *gli alimenti magri non sono in verità tutti egualmente buoni* (alcuni anzi potranno dirsi nocivi , secondo il sentimento di savi medici , e per l' esperienza , almeno per alcune complessioni) , *ma di lor natura essi non hanno niente di cattivo. Donde vien dunque che se ne rimane incomodati ? Tre sono le cause,* ei soggiunge ; *dalle quali provengono tali incomodi. Primo perchè non si procura di apparecchiare il nutrimento magro in una maniera che non abbia niente di contrario alla sanità : secondo perchè non si scelgono quelli che convengono più alla propria complessione : ma chè piuttosto si cercano quelli che favoriscono la gola* (ecco secondo me , la causa potissima del male che s'incontra dall'uso del magro);

terzo perchè se ne mangia troppo. Indi questo autore nella terza parte del suo libro entra in un gran dettaglio di tutto ciò che può mangiarsi in tempo di digiuno: pesce cioè, radici, erbe, legumi, frutta, rimarcando di tutto le qualità; finalmente prescrive la maniera più naturale e più sana per cucinare e preparare questi diversi cibi, e la moderezione colla quale se ne deve far uso. Si osservin dunque le prescrizioni di questo illustre maestro dell'arte sanitaria, e si cessi dal temere *mali gravi* dal digiuno quaresimale. Ma perchè i fatti parlano più convincentemente delle teorie; io dirò che l'uso del magro se realmente nella generalità pregiudicasse alla salute, dovrebbe ciò rilevarsi nelle comunità religiose, mentre in queste con una vita priva di molte delle nostre delicatezze vivono e uomini e donne come noi: eppure nei conventi e nei monasterii non si osserva una tale alterazione di salute: nè i digiuni, che ivi si praticano e più lunghi e più rigorosi dei nostri, producono una salute vieppiù male affetta. Anzi egli è ad entrarsi in questi asili della mortificazione per ritrovare una vita più florida con una longevità che potrebbe dirsi privativa privilegiata della vita monastica. Io dico degli Eremi de' Camaldolesi, de' Monasterii de' Trapensi, dei Ritiri de' Certosini: io dico delle Case de' Carmelitani scalzi dell'uno e l'altro sesso; de' Claustri dei figli di s. Francesco di Paola; dei Conventi di altri rigorosi istituti, in cui annualmente si usa o il cibo assoluto di magro, o al più quello di latticinii: e sappiasi che presso i Certosini non si fa uso di carni o di brodo neppur nelle malattie più gravi; neppure in punto di morte (1).

(1) In proposito di questi monaci ecco un aneddoto riferitomi. Allorquando la s. Sede era in Avignone il priore della gran Certosa di Parigi ebbe delle insinuazioni da uno di que'romani pontefici, perchè nelle infermità i suoi monaci facessero uso delle carni. Riferito il sentimento del papa a quelli Cenobiti dal loro superiore si mostrarono renitenti per eseguirlo; però a non contraddire il pontefice fu stimato bene spedirgli una deputazione, onde pregarlo a non voler loro fare un precetto così contrario alle antiche proprie costumanze. Ventisette di essi furono scelti per la detta deputazione; il più giovine di questi era di ottant' anni, mentre alcuni giungevano ai novantatre, ed anche ai novantacinque. Appena essi si presentarono, la sola loro età parlò in favore dell'a-

So che le lingue mordaci contro la vita claustrale vi diranno che nei refettorii di queste religioni entrano però ottimi pesci, e brodi, e zuppe che se son preparate di magro, nutriscono però benone e sono di gustoso sapore. Ma dunque già per confessione loro medesima il mangiar di magro è buono, è nutritivo, è appetitoso; dunque non pregiudica la salute perchè il pesce anche ottimo sarà sempre pesce; i salumi in qualunque maniera preparati sempre saranno salumi, e l'olio anche di Lucca, o di Francia sempre sarà olio. Ma poi dite a queste lingue mordaci che vadan la mattina nella nostra pescheria e veggano qual sia quell' ottimo pesce che i conversi delle dette religioni proveggono sotto gli occhi del publico per i loro refettorii: e veggano come tante volte, specialmente nella estate si compri il pesce nel giovedì da servire pel venerdì ed anche pel sabbato a motivo di economia nel prezzo. E dite pure che vadan nei monasteri situati su i monti, e veggano come ivi si mantenga il pesce nell'estate nelle conserve di neve per giorni e giorni, il quale poi si mangia come ognun può comprendere sciapito e difettoso: vi dico quel che io stesso posso attestare. Dite loro finalmente, che vadan nei magazzini de' negozianti, e veggano le balle di baccalari, i fusti di alici, e di altri salumi; ed anche veggano i sacchi di legumi, che provisioni sono tutte per i refettori monastici. Ecco quegli ottimi pesci, quei sughi sostanziosi, quelle zuppe squisite.

§. IX.

Presentemente però, si dice da questi oppugnatori del digiuno, *non possono seguirsi tali dottrine: que' medici scrissero guardando la salute di allora, quando cioè la videro essi buona assai così, che non la riconoscerebbero tale a tempi nostri, tempi ben diversi ne' quali la costituzione umana è cagionevole quanto può dirsi.* Che forte obbiezione è ella mai questa!

stinenza dalla carne: per lo che convinto il pontefice del niun danno che cagionava ai medesimi una tale astinenza, credè bene di condiscendere alle preghiere per la continuazione della loro vita mortificata.

Forte però a qualche semplice e poco riflessiva persona. Dappoichè è d'uopo saper primieramente, che que' medici non è poi vero, che abbian basato queste loro dottrine sopra le cognizioni della salute che correva allora perchè sarebbe stato basarle sopra le accidentalità; eglino l'hanno basate sopra i principii dell'arte loro: principii fissi e permanenti così, che non dipendono da cause occasionali: l' han basate sopra le qualità intrinseche dei cibi, e queste pure non sono certo variabili: le hanno poi giudicate non perniciose alla costituzione umana considerata essa come ordinariamente è, e come fuori di una circostanza o particolare in alcuni individui, o straordinaria assai nella moltitudine non lascia di essere sempre la medesima. Quindi non han parlato avendo solamente riguardo alla salute che correva ne' tempi loro; ma hanno insegnato quello che han conosciuto potersi concludere e dalla natura dei cibi, e dai costitutivi dell'umanità nostra.

Ma questi costitutivi appunto, ci si dice, son quelli che presentemente han cambiato, o che almeno sono alterati assai. Ecco il solito piagnistero (1). È già come insito nell' uomo poco riflessivo lodare in tutto i tempi passati, e trovar quelli dell'età sua in ogni cosa peggiori assai di quelli: poco concluderebbe questa qualunque siasi opinione, quando per al-

(1) A leggere scrittori di ogni età, e di ogni genere sentiremo ripetuto sempre questo lamento; che la salute cioè non è più quella di una volta. Per dirne qualche piccola cosa, cento anni e più fa, il celeberrimo padre Torniello fra le altre calamità, nelle quali piangeva che vivevasi allora, vi contava pure il deterioramento della salute: ed un mezzo secolo prima di lui il padre Secondo Lancellotti scriveva, che generali erano le lagnanze di quanti vivevano allora, perchè la salute era divenuta inferiore a quella di prima. Se non che, siccome potrebbe dirsi, che tali scrittori sarebbero quasi a contarsi come de'nostri tempi; così si vada più lontano assai. Che cosa si pensava dello stato di salute de'suoi tempi dal pontefice san Gregorio? Egli la credeva rovinata così, che non solo cattiva più la stimava dei tempi andati; ma tanto riputavala pessima, che uno dei segni la teneva per temere prossimo il giorno ultimo del mondo. E secoli prima di lui già presso Plutarco si legge, che disputavasi come adesso sul peggioramento accaduto circa la salute. E finalmente migliaia di anni prima di Plutarco, a tempi cioè di Salomone si facevan doglianze, perchè non si vivesse bene quanto anticamente.

cuni rapporti non venissero da essa perniciose conseguenze. Ma eccone appunto una: togliersi cioè da una pratica comandata dalla Chiesa di mortificazione pel falso supposto di una salute viziata adesso, che non lo era dapprima. Sì, falso supposto io lo dico : poichè non saprei conoscere, come la salute nostra alterata possa dirsi in guisa da non esser più quella buona de'tempi andati. Forse che il numero degli uomini per la poca salute va diminuendo per modo che le popolazioni non sono più numerose come dapprima? Ma come si combina ciò con quanto i politici tutto giorno ci dicono sullo stato fiorente dei regni, e degli imperii di Europa? Non è forse egli vero, che tratto tratto si esalta pubblicamente la prosperità presente dell'Europa, e ci si mostra superiore a quella degli anni trasandati in riguardo alle popolazioni che crescono nel numero degl'individui in una proporzione molto sensibile? A leggere le relazioni, come ci si danno sui fogli periodici di diarii, di gazzette, di almanacchi circa i prospetti statistici delle diverse popolazioni, si scorge cresciuto sempre di anno in anno il numero de'viventi (1). E per dire della nostra Roma soltanto, che aumento non ha fatto la popolazion non dirò dagli anni mesti della occupazione militare francese, ne'quali era diminuita sopra ogni credere, ma dall'anno 1814 fin qui? Era in quell'anno di 120,505, ed è stata quella dell'anno scorso di 149,920 secondo che ci vien data dagli stati delle anime pubblicati dal tribunale del vicariato.

(1) Questo stato sì fiorente adesso delle popolazioni si vuole secondo i più, dovuto alla inoculazione del vajuolo. So che il buon effetto di questa operazione è stato fin da principio contrastato, ed io non curo certo di entrare in tal questione. Mi avanzo però in dire, che nella sentenza di chi trova per l'inoculazione il vantaggio suddetto, io ho un ottimo argomento di più a confermare lo stato buono de'nostri tempi per la salute. Quanto mai non si è pianto, e ben con ragione per i mali cagionati dal vajuolo! Che conseguenze pessime assai non lascia esso e nel sangue e negli umori, e nei nervi, e nelle membra! conseguenze che ce lo fanno ricordare per tutto il tempo della vita, e che oltre a farci essere deboli e malsani, ci rendono mostruosi tante volte e schifi agli altri. Pertanto se è per l'inoculazione che tanti mali vengono allontanati, la salute presente non solo non è deteriorata più che non era quella di una volta, ma è anzi fatta migliore assai di quanto era ne'secoli passati.

Forse la vita nostra presente è accorciata in modo, che non si giunge più a quella età di una volta? Ma come, se l'età dei settanta ed ottanta anni, che a'tempi di Davidde si diceva già la misura più avanzata per la vita quieta dell'uomo, non è certo rara fra noi, e ciascuno per poca riflessione che faccia sulle persone che conosce, o su quelle del suo vicinato, parecchie ne troverà di tali anni, e molte poi dai cinquanta ai settanta? Non è forse vero che alle due o alle tre si leggono ne' pubblici fogli relazioni per longevità di persone che morendo han superato i cento e più anni, soggiungendoci, che li vissero in ottima salute (1)? Epperò il dottor Odier di Ginevra avendo lodevolmente faticato sulle note emortuali dall'anno 1560 al 1813, e continuatosi poi un tal lavoro da altri fino al 1826 per istabilire la vita *media* e la *probabile*, cognizione necessaria e per i finanzieri e per i politici, ha trovato, che presentemente si vive assai più di prima (bibliot. universel. pour le mois d'octobre 1827). Se si consultino le raccolte delle iscrizioni sepolcrali fatte dal Fabretti, dal Grutero, dal Muratori, si raccoglierà, che que' nostri antichi romani vivevano farse meno di noi. Si trova in esse, che pochissimi toccarono l'anno settantesimo ed ottantesimo: io ho svolto più e più centinaja di quelle del Fabretti, e ad eccezione di due che giunsero agli anni ottanta ho veduto, che quasi tutti morirono in età molto fresca: e posso dirvi, che avendo fatto consultare i registri di alcune comunità religiose da cento anni in qua ho rilevato minor longevità nei primi cinquanta anni, e maggiore negli altri secondi: per esempio nel monastero della ss. Concezione, in cui sono le monache clarisse di rigidissima osservanza dal

(1) Nel momento che queste cose sto scrivendo leggo appunto nella gazzetta dell'Italia centrale *la voce della verità* n. 369 nella data dei 14 del corrente mese decembre 1833, che nel comune di Ruvo in Puglia è trapassato un individuo nell'età di un secolo: questi parco nel vitto, di complessione secca, di sanguigno temperamento ha goduto delle sue facoltà intellettuali fino al termine de' suoi giorni. E leggovi pure, che nel dipartimento del Gers in Francia un abitante di Lupiac è morto in età di 120 anni: egli era pervenuto al termine di sua carriera senza aver provato alcuna infermità. A questa relazione si aggiunge, che molti altri esempii di longevità si hanno nel medesimo dipartimento.

1727 al 1777 due soltanto giunsero agli anni 82, e da quest' epoca poi fino a tutto il 1827 fra le morte se ne contano sette, chi di anni 83, chi di 85, chi di 88, chi di 89, ed una di 94.

Nè è a dirsi che il clima, i cibi, le stagioni siansi alterate così da aver influito ad un pregiudizio notabile tanto della salute da non poterla più dire quella di una volta. Che se ogni anno ci lamentiamo delle stagioni, è questo un lamento di chi non ha l'occhio osservatore, e di chi non si ricorda quella dell'anno scorso: ma il filosofo che osserva tutto, e che registra tutto, vede dalle tavole metereologiche comparative, che poca differenza, e nulla nella sostanza evvi fra gli anni passati e i presenti. Se della poca salute supposta se ne volessero far cagione le private e le pubbliche calamità, si potrebbe dire, che fra i privati vi sono state sempre, e sempre vi saranno miserie, dissensioni, avversità che cagionano afflizioni e crepacuori, e che le pubbliche non fanno tutto quel danno che si suppone. Qualunque poi sia il raziocinio che si vuol fare sulle dette cause o fisiche o morali, sempre potremo rispondere, che il fatto dell' aumento delle popolazioni, e della diminuzione de'morti distrugge qualunque raziocinio. E vadansi poi a vedere i registri negli ospedali, e vedrassi, che prescindendo da qualche anno di singolare straordinaria influenza, delle quali in ogni secolo se ne conta qualcuna, ordinariamente il numero degli ammalati è quello di cent'anni fa, fatta la dovuta proporzione sul numero degli abitanti.

E dirassi forse che ora sianvi infermità che cento o ducent'anni sono non si conoscevan neppure? Ma io e voi se non siamo due vecchioni non siamo certo giovanetti, tocchiamo ormai i sessant' anni: ebbene che ne dite? Io per me mi ricordo, che fin dai primi anni miei sentivo parlare di tutti quei mali de'quali si discorre presentemente, senza che ne conosca ora alcuno nuovo. Si fanno è vero molte maraviglie sulle apoplessie, come cosa, che dapprima non fosse così frequente; ma e non si sa, che a tempi del gran dottor Lancisi, e vuol dire da cento e vent'anni fa, era questo male già frequente assai; onde fu incaricato esso dal pontefice Clemente XI per conoscer la causa di un tanto male? e mi ri-

cordo, che avendo letto anni sono quel che egli ne scrisse allora nel suo « *de subitaneis mortibus* » conobbi che l'affare era frequente molto più che a questi dì nostri. Dite altrettanto del mal de'nervi, cioè delle così dette convulsioni, le quali un male si credono se non affatto nuovo, almeno generale in guisa, che dapprima non lo fosse. Ma quanto ciò sia vero « *Judaeus credat Apella* » ; io certo che no. Da che sono nato, mi ricordo di aver sentito sempre e uomini e donne parlare di patimenti per convulsioni : e dimandate agli speziali che cosa vi dicano delle acque di matricaria, di lattuca, di cerase nere : che cosa del laudon, del liquore anodino ec. : sentiteli, se tali ricette le spediscano più ora che una volta. So che i miei nonni spesso mi raccontavano di tali convulsioni, e dicevano, che ne'tempi andati questo male spesso assai per gli effetti straordinarii che produce si giudicava ossessione del demonio. S. Teresa sapendo , come di un tal male ne fossero così spesso assalite le monache, prescrive alle priore de'suoi monasterii la cura che debban tenere con quelle che ne sono assalite (oper. spir. tom. 2. fondazioni cap. 12); l'affare dunque sembra ben anticuccio. Potremo pertanto mandarla buona a chi sostiene, che la salute non e più quella di una volta; e quindi che non si può più sostenere il peso del digiuno, specialmente quaresimale ?

§. X.

Ma s'insiste ancora e si dice che comunque sia l'opinione sul bene o male della salute presente e sugl'insegnamenti de'medici antichi; egli però è vero , che i medici de'giorni nostri attestano e concordano sul male grande, che proviene ne'giorni di digiuno all'umanità, dall'uso del magro, e sono perciò facilissimi a rilasciare attestati per ottenere le dispense per la carne. Come risponderete a questa obbiezione ?

Amico, siamo in un punto delicato assai. La verità vien compromessa e col rispetto e colla carità. Negare che tale appunto sia il parlare e la condotta ordinariamente de'nostri medici, non si può affatto; troppo è manifesta la cosa. Riprenderli però d'ignoranza nei principii della loro arte non

lo permette la venerazione che loro si deve. A non dire quanto gli apprezzi in tanti incontri importantissimi la polizia e civile e criminale ; la Chiesa li rispetta assai , ed in molte cose fida onninamente sopra di loro. Ad essi si rivolge nelle cause delicatissime per la canonizzazione de'santi, perchè parlino sulle qualità delle guarigioni che vengono in questione per decidersi poi da lei, se miracolose o no: essi chiama per indi sentenziare della identità di alcune reliquie : sopra di essi fida perchè i suoi figli malati ricevano in tempo debito il sacramento della penitenza : e ad essi finalmente rimette l' attestare del bisogno circa la dispensa dal digiuno. E no poi che la carità non vuole, che si censurino come mancanti ne'loro doveri religiosi: è però lungi da noi il crederli neppur per ombra seguaci pel digiuno dei sentimenti del cattivo medico francese Guido Patin per quel che ne scrisse egli nel tomo terzo delle malediche sue lettere alla quattrocentesima quarta; la storia ha detto abbastanza sulla sua religione per poterlo censurare (*diz. ist. v. Patin.*).

Ma dunque, che dovrò dire del parlare e della condotta loro per rapporto al pregiudizio, che secondo essi sentono i corpi nostri dal digiuno per l'uso specialmente del magro ? Primieramente dirò, che non tutti i medici de' nostri tempi pensano così sinistramente; e quindi, che non tutti sono così facili a rilasciare attestati per la dispensa. Tuttochè io viva ritirato affatto, e fuori delle occasioni di conversare con medici per saperne le opinioni che tengono circa questa sorte di cibi; pur nondimeno posso dirvi, che varii ne conosco, e dotti molto, che non condannano assolutamente il magro, e ben cauti sono perciò dal rilasciare attestati : dirò anzi, che qualcuno eccede forse un poco nel negarli. Dirò poi, che abbiamo alle stampe un' opera di un medico de' nostri tempi, e medico di molto nome, il quale pubblicamente insegna quanto insegnarono que'medici già passati sul niun pregiudizio, che ordinariamente , e ad eccezione di alcuni casi reca alla salute il digiuno sì per la dieta , come per l' uso del magro. Questi è il signor dottore Luigi Angeli già archiatro onorario della sa: me: di Pio settimo : l' opera che egli diede alla luce ben conosciuta e pubblicata nel 1812

porta per titolo: *il medico giovane al letto dell'ammalato*. Scrive in questa : *è invalsa una falsa opinione, che il mangiar di magro sia malsano. Qual'è l'appoggio a questa così franca asserzione ? A riscontrarla convien dare un'occhiata ai cibi di magro, ed a quelli di grasso*. Indi viene ad esaminare la tessitura, e la solubilità degli uni e degli altri. Circa i pesci sostiene, che la tessitura loro non ha niente per così dire di fibroso, ed è più tenera di quella della carne : e per la solubilità riferendosi alle esperienze del sig. Geofroi ci dà a conoscere, che hanno minor materia solubile che la carne; e quindi che l'alcalescenza è minore che quella delle carni, per cui coll'uso di essi si è disposti assai meno alle malattie originate dalla putrescente corruzione. E per quel che spetta ai grani, ai legumi, agli erbaggi scrive, che ognuno conviene essere più leggiero e meno nocivo delle carni : che se dai legumi si sviluppa dell' aria, questa può esser corretta da qualunque innocente aromatica sostanza. I frutti poi, che sono di una tessitura molle e polposa, abbondando di una sostanza savonosa e saccarina sono facilmente dissolubili dallo stomaco , e somministrano al sangue un buon succo. Ed in quanto poi ai latti, per il formaggio, venendo questo costituito dalla parte più animale, che è quanto dire più coagolabile del latte, è perciò molto insolubile, e di difficile digestione. Egli fa osservar poi, che il nutrimento animale, ossian le carni, è capace di produrre degli effetti dannosissimi alla nostra macchina, fra i quali il primo si è la pienezza ai vasi sanguigni, e le di lei pericolose conseguenze; come anche una maggior alcalescenza, che accelerando la circolazione eccita la traspirazione, e produce più facilmente la febbre ; mentre che al contrario il vitto vegetabile è lontanissimo dal viziare la corrente della sanguigna circolazione. Si è detto che l'olio, ordinario condimento di magro, sia nocivo. Falsa proposizione, egli scrive; posto in confronto al grasso di porco ed al butiro è assolutamente preferibile, tanto più se si usa crudo, ed astenendosene, qualora sia fritto. Ed assicura, che così ne insegna il celebre Cullen.

E perchè non si creda che il sig. Angeli per uno spirito solo di zelo religioso per l'osservanza del digiuno siasi

indotto a scrivere in un modo, cui, secondo che si critica, danno molte eccezioni i veri e sodi principii dell'arte; dirò, che il tanto rinomato testè citato dottore inglese Cullen medico moderno, e medico, il quale non può certo cader in sospetto di religionario zelante, nella sua opera « *de materia medica* » opera che va per le mani di tutti gli studiosi, scrive altrettanto. Benchè partitante, come inglese, delle carni, dice di esser convinto, che i vegetabili si digeriscono più prontamente di quelle: che il vitto animale dà un sangue stimolante, più elastico, più denso; che irrigidisce la fibbra, cagiona una più grande resistenza ne'solidi; che gli eccita a riagire troppo validamente, e predispone la macchina nostra a mille sconcerti morbosi. Egli pure in quanto all'olio scrive altrettanto che il sig. Angeli. Falso è adunque, che i medici de' giorni nostri insegnino pregiudizievole il cibo di magro per la salute.

Ma pure è vero che altri sentono al contrario: ebbene, che volete che io dica? Nè io posso venire ad una disputa con questi, perchè non so quali ragioni adducano a combattere le opinioni di tanti medici e antichi e moderni, che come abbiam veduto sostengono l'uso del magro; nè quando anche lo sapessi potrei poi decidere se essi parlerebbero a proposito, o non piuttosto allo sproposito. Sono io forse medico; sono io forse chimico o bottanico? Che m'intendo io di digestione, di alcalescenza, di azoto, d'idrogeno, di flogistico, e di fisiologia? Quello che per parte mia tenterei, sarebbe venire piuttosto con questi medici disapprovatori del magro pel digiuno a questioni di fatto. E dimanderei loro, quante volte siano essi chiamati a medicar persone *gravemente* cadute inferme per aver fatto uso nel digiuno del magro. Dico *gravemente* perchè, come abbiam detto di sopra, di questo grado deve esser il danno, che dal digiuno dovrebbe riportarsi per doversi dir questo interdetto. Dimanderei pure se più frequenti siano le visite loro per sanar mali contratti dal digiuno, o per curar quelli nati dal vitto di grasso, date le proporzioni uguali. Dimanderei, se avendo prescritto a persone cagionevoli l'uso della carne nei giorni di digiuno, non esclusi quelli della quaresima, e non avendo queste se-

guito il loro medico suggerimento, sian poi cadute in quelle infermità *notabili* da loro pronosticate. E dimanderei poi, se abbian almeno letto mai le encicliche lettere di Benedetto XIV scritte da lui sul digiuno alla Chiesa universale: lettere, che il codice sono, sul quale non i vescovi soli, non i soli confessori o i maestri soli in teologia, ma anche i medici, sì i medici devono studiare per sapersi regolare in un affare, che obbliga le coscienze ordinariamente sotto pena di peccato mortale. E dimanderei finalmente, se essi pongano attenzione a quanto in ogni anno si è pubblicato e si pubblica dall'eminentissimo card. vicario qui per Roma in nome del papa, e dai vescovi per altrove in nome pure suo circa le premure, la circospezione di cui sono eglino per la coscienza loro incaricati affin di non rilasciare attestati per le dispense se non a persone che ne abbiano un vero indispensabile bisogno.

Ecco dunque quanto io dimanderei a quei medici che non si sottoscrivono pel magro, perchè credonlo pregiudizievole alla sanità. E che mi risponderebbero eglino? Da tutto qui insieme che vi ho detto in questo articolo potete avere come sciogliere l'obbiezione di chi a non voler digiunare vi adduce il pensare e la condotta dei medici moderni.

§. XI.

Ma sapete voi, o amico, perchè tanto vien apprezzato dai nostri avversarii il sentimento dei medici contrarii al magro? Non già perchè realmente si tema il digiuno come dannoso alla salute, ma perchè si esperimenta contrario alla ingordigia, ed alla mondana sensualità. Questo è il tutto, persuadetevene pure. La maggior parte degli uomini quanto è premurosa della salute quando si tratta della osservanza di qualche precetto, altrettanto ne è non curante quando accada di soddisfar qualsivoglia altro piacere. Voi conoscerete più d'uno al quale quel medico che ha detto di mangiar carne, quel medico medesimo ha prescritto ancora di astenersi da spiritosi liquori, di non andare alla caccia, di non mangiar certi cibi gustosi sì, ma non salubri per lui, di non soddi-

sfar ai moti di una passione, che così pregiudizievole è ella salute, di non prender aria di notte, e specialmente quella del mausoleo di Augusto in occasione dei così detti *fuochetti* nell'estate, e simili altre precauzioni sanitarie ed importanti per la sua complessione, e per rimedio ai mali che accusa di avere; ebbene, si obbedisce al medico? Si mettono in pratica i suoi avvisi? Eh figuratevi. Per ciò che spetta al digiuno, al mangiar di carne, oh questo sì con ogni scrupolo, con ogni esattezza si pratica: e tutto giorno si sente dire: *il medico non vuol che io mangi di magro*: *il sig. dottore mi ha detto che in coscienza non devo far quaresima.* Benissimo: ma e per tutto il resto che ha ordinato questo signor dottore circa quelle altre precauzioni da tenersi? *Ah*, si risponde, *sarei pur buono se dessi udienza al medico; si sa che chi medice vivit, modice vivit*, e così generalmente non si cura, anzi si disprezza tutto quel regime di vita che il medico, che il sig. dottore ha prescritto come evidentemente necessario o a riparar il male che si soffre, o a preservar da una recidiva e da un pericolo di cadervi. Si può dunque dire, che costoro cerchino dispense a titolo della salute? Chiunque vorrà esser conseguente, penserà certamente di no. Si vuole il sentimento del medico, e si abbraccia volentieri solo quando favorisce la ingordigia per usar della carne nei tempi proibiti; per tutto il resto si dice di non voler delicatezze, di non poter frenar certe voglie tuttochè vergognose, di non sentirsela di menar una vita così piena di riserve, insomma non si vuol rinunciar a quel che piace a dispetto della salute che ne soffre ad evidenza. Voglia Iddio che restino una volta illuminati i detrattori del nostro digiuno, e che conoscano quali sono le vere cause della infermità per rimediarvi, e porsi così nello stato di buona salute, da cui non decaderanno certo per osservar la quaresima!

Io poi credo di non andar lontano dal vero, se dirò che per tanti e tanti è diventato costume, e diremo un seguitar la moda questo cercar dispense per la quaresima. Vi pare, che il signore tale, che la signora tale possa far dir che egli, che ella osserva quaresima? Ah no certamente: gli artigiani, le persone del volgo son quelle che possono accostumarvisi;

ma un galantuomo, ma una signora, ma un che vive con qualche proprietà ha vergogna di far sapere che il suo medico non ha lasciato l'attestato per la carne. Vi va dell'onore, e non si sta più nel credito di persona delicata e di educazione civile. Quindi i figli e le figlie sono anche essi educati dietro questa moda. Si sa che dopo i sette anni, se non sono obbligati a quella parte del digiuno che obbliga ad astenersi dalla quantità, sono però tenuti per quella che comanda di non mangiar carne: ora i genitori de' nostri tempi tutti premurosi per la salute de'loro figli (e per questo titolo però solamente, giacchè per tutt'altro non la curano, e se la moda obbliga nel grande inverno a vestire di velo, se impone di stringere eccessivamente i reni con busti o con altro, se una passione amorosa distrugge la salute di una figlia, o qualche impegno peggiore quella di un figlio, non vi si bada, anzi vi si dà tante volte la mano) premurosi, dico, della salute de' loro figli, tenendoli lontani dal digiuno gli avvezzano a non saper niente di questa mortificazione ecclesiastica, ed in conseguenza educati così non pensano neppur più col venir degli anni a digiuno, a quaresima. Ringraziamo il Signore, che il timor della salute come fa cercar dispense per l' osservanza della quaresima, non le fa cercare per ascoltar la messa la festa. Se il demonio mettesse in testa anche questo, vedremmo i signori medici pressati a rilasciar attestati per tanti, i quali ora per l'umido, ora pel freddo, ora per la pioggia, ora per altri motivi tutti relativi al pregiudizio della salute, crederebbero di essere dispensati dal precetto di ascoltar la messa.

So che in disprezzo del santo digiuno spesso si ripete quel detto del volgo: *chi digiuna, ed altro bene non fa, all' inferno se ne va*: io però con più ragione, e con più verità potrei egualmente ripetere a contradire un tal detto: *chi non digiuna, ed ogni altro bene fa, all'inferno se ne va;* mentre al dir dell' apostolo s. Giacomo chi osservando tutti i precetti manca però in uno anche solo, è già reo per riguardo a condanna, come se tutti gli avesse violati. È peraltro vero che il solo digiuno materialmente fatto non ci salverà, se a questo non uniremo l'osservanza degli altri precetti. La Chiesa

che è veramente illuminata da Dio non cessa di ripetere questa gran verità; che il nostro digiuno cioè non piacerà a Dio, se noi non digiuneremo ancora dai peccati, e se non saremo misericordiosi col prossimo nostro. S. Leone predicava così ai fedeli de'suoi tempi : « *non in sola abstinentia cibi stat jejunii summa, nisi mens ab iniquitate revocetur.* » Così predicava s. Gio. Grisostomo a que' di Antiochia : *Jejunas? Demonstra mihi per ipsa opera.* » Così predicavano pure s. Basilio, s. Agostino, s. Ambrogio e tutti gli altri santi padri e dottori della Chiesa. Ognuno di questi ha inculcato sempre ai fedeli, che nessun merito avrà avanti Dio il nostro digiuno, senza la cessazione dei peccati, e che allora acquisterà molto chi digiuna, quando unirà al digiuno l'orazione, l'elemosina ed altre opere pie e religiose. La Chiesa quotidianamente, si può dire, fa pregar nella messa, e nella divina officiatura della quaresima per ottener dal Signore queste essenziali proprietà ai nostri digiuni perchè siano meritorii. Quindi se i cristiani conosceranno bene il vero spirito della Chiesa nell'intimar il digiuno, e quali opere ella desideri che lo accompagnino, e con quale disposizione voglia che si eseguisca, non lo terranno più in quel disprezzo in cui lo hanno tenuto fin'ora.

Termino questa lettera, che è venuta ben più lunga di quel che io pensava; ma prima di terminarla ancora due parole. Si deride parlandosi con de'sarcasmi di quella provvidissima legge ecclesiastica, con cui viene proibita la promiscuità de' cibi; cioè di non potersi dai dispensati per le carni mischiar nel medesimo pasto carne e pesce. Provvidissima legge io dico pel bene del corpo; giacchè generalmente i medici, e fra questi poi il più volte citato dottor Cohansen prova, che una tal mescolanza non porta che detrimento alla salute, se pur non fosse, che in certi dati incontri d'infermità il medico credesse di operare al contrario. Detrimento conosciuto pure dai rabbini ebrei, i quali proibirono perciò a questo popolo mischiar nei pasti carne e pesce (1); e non

(1) Questa legge però non si osserva più da essi. Da principio per non violarla troppo evidentemente, se volevano mangiare in un medesimo

già soltanto nei giorni di digiuno per essi, ma sempre fra l'anno (*Calmet dissert. sul mangiar degli ebrei*). E detrimento egli è notato già fin *ab antiquo* dal poeta di Augusto quando cantò:

. . . . « *At simul assis*
Miscueris elixa, simul conchylia turdis;
Dulcia se in bilem vertent, stomachoque tumultum
Lenta feret pituita . . . .

Legge provvidissima poi per l'anima, perchè se a causa della salute viene qualcuno esentato da quella mortificazione che proviene dall'astinenza della carne, può compensarla con quella che nasce dal doversi astenere dal pesce: ed è ben di dovere, come riflette il pontefice Benedetto XIV, che sia privato del gusto del pesce chi a cagione del male che soffrirebbe dall'uso di questo gode di poter mangiare la carne.

Ed eccovi quanto ho saputo dirvi a soddisfazione delle vostre richieste. Spero, che servendovi delle idee che vi ho suggerito vi sarà facile convincere ed illuminare i nostri indivoti cristiani, e premunire i semplici ed ignoranti, perchè non cadano nella rete che loro tendono i falsi sapienti del nostro secolo. Oh! se conoscessero tutti le virtù maravigliose del digiuno: se sapessero la forza che egli ha per preservare dalla dannazione eterna e le anime e i corpi nostri, no, niuno lo disprezzerebbe, e niuno al sopraggiunger di quaresima farebbe de' tristi lamenti: tutti con somma divozione e gaudio grande l'intraprenderebbero: eseguirebbero così quanto ci dice Gesù Cristo, di non darci cioè alla malinconia per dover digiunare. E se sapessero quante orazioni, e quante suppliche manda la Chiesa a Iddio nei giorni di digiuno, e nella offiziatura, e nelle messe a favor di quei che digiunano, perchè siano prosperati nei beni dell'anima coll'infusione delle grazie a resistere a tante tentazioni, ad esercitare le molte virtù, e perchè sian felicitati nei beni del corpo sia nel-

pasto carne e pesce, fra l'uno e l'altro si lavavano la bocca e le mani. Successivamente si contentarono di mangiare un boccone di pane, e di bere un bicchiere di vino prima di passare dalla carne al pesce. Finalmente si sono renduti superiori alla regola, e non osservano più riguardo alcuno: così presso il citato Calmet.

la provvidenza del vitto e vestito, sia per la liberazione da tanti pericoli, sia per la pace domestica, sia per la sanità del corpo: sì, se sapessero tutto ciò, e se sapessero pure quanto valgano presso Dio queste preghiere della sua Sposa, e quanto poi valgano, quando ella le fa nel sacrificio della messa, ah! che avendo un poco più di fede non cercherebbero di sottrarsi dal digiuno, ma anzi procurerebbero ad ogni potere di praticarlo per entrare essi pure nel numero di quelli, per i quali la Chiesa da tante migliaja de'suoi ministri fa ogni giorno dimandare sì fatti beni: ed eglino con ogni fervore dimanderebbero al Signore la grazia per aver forza di proseguirlo (1), ripetendo spesso colla Chiesa: « *Perfice, Domine, benignus in nobis observantiae sanctae subsidium, ut quae auctore te facienda cognovimus, te operante impleamus* » (orat. fer. 3. infra hebdom. 2. quadrag.)! Amatemi e credetemi.

(1) S. Gregorio il grande, che per molti anni ebbe a lottare contro la debolezza estrema del suo temperamento trovossi così malato nel sabato santo, che temette di dover rompere il digiuno prendendo qualche cosa sulla sera. In questo timore fece chiamare un santo monaco per nome Eleuterio, e lo incaricò di ottenergli da Dio la forza onde sostenere il digiuno sino alla fine del giorno; i suoi voti furono con sua grande consolazione soddisfatti (Paolo diacono in vita, e s. Gregorio dial. lib. 3). Quanta differenza di sentimenti fra questo papa, e tanti cristiani in riguardo alla stima per i beni che ci provengono dal digiuno!

LETTERA SECONDA

NELLA QUALE A FACILITARE L'INTELLIGENZA AI SECOLARI
ANCHE DI MENO TALENTO SI DA' IN FINE
UN ESTRATTO IN FORMA DI DIALOGO

AMICO CARISSIMO

Tant'è come voi mi dite nella vostra graditissima che ho ricevuto sono già alcuni giorni per mezzo di codesto signor professore di medicina. Di quanto sollievo ci furono l' anno scorso ne' giorni di quaresima quelle visite fatte alle chiese nelle quali cadeva la stazione! il nostro spirito come si pasceva di santa consolazione nel riandar le gesta gloriose di quei primi campioni del cristianesimo! come godevamo nel contemplare in alcune chiese quelle memorie, que'monumenti della venerabile antichità, che sono tanti argomenti che condannano al silenzio tutti i nostri increduli! In quelle giornate ridenti per lo spuntare in che è la primavera, qual piacere non provavamo nelle nostre peregrinazioni a quelle chiese che sono situate lontane dall' abitato! liberi dal tumulto della città, ed edificati dall'incontro in quelle vie solitarie di buoni e divoti cristiani, che o andavano o tornavano dalla visita già fatta, ci compiacevamo con iscambievoli discorsi or di sacra erudizione, ed ora di religiose altre materie. Ma tant'è: ricordandomi voi questi dolci sollievi pel nostro spirito mi fate bene intendere che non potremo riprocurarceli in quest'anno. La vostra salute ad onta della salubrità dell' aria che siete andato a respirare non si fa ancora buona in modo che possiate decidervi a tornar in Roma prima di pasqua. Pazienza: me ne anderò solo: ma se non potrò parlar con voi, parlerò ben però di voi a quei ss. martiri per-

chè colla loro intercessione vi ritorni presto il Signore la bramata salute, che è così utile per l'assistenza che prestate nei tribunali gratuitamente a tanti infelici oppressi ne' loro diritti dalle ingiustizie e dai cavillosi raggiri. Ma se dal mio canto farò di tutto perchè voi abbiate dal Signore un ripristinamento sollecito di salute, voi dal vostro dovete impegnarvi a non porvi degli ostacoli. So quanto siete esatto nell'adempire il precetto del digiuno quaresimale in ambedue le sue parti integranti; ma so ancora, che in quest'anno la vostra malattia non ve ne può permettere l'osservanza in ogni suo punto, e voi dovete a questo riguardo essere prudentemente devoto, come lo è la nostra s. Chiesa, madre che all' amore per l'anima de'suoi figli congiunge la premura pel bene temporale di essi. Veggo dalla vostra lettera che voi siete in qualche agitazione pel timore di mancare al precetto ecclesiastico, e quindi mi fate molte dimande per sapervi regolare al bisogno, e non oltrepassare i limiti della condiscendenza materna della s. Chiesa. Così va fatto. Per quanto voi siate addottrinato in altre materie non lo siete abbastanza in teologia, e siete ben memore dell'avviso dello Spirito Santo col quale c'insegna che non bisogna fidarsi della propria sapienza (prov. 3.) e che il vero sapiente cerca di ammaestrarsi (ibid. cap. 11. v. 14.) da chi ne sa più di lui. Eccomi dunque a soddisfarvi nelle vostre interrogazioni: voi avete tutta la fiducia nei miei sentimenti, perchè conoscete che io non giudico con prevenzione di sistemi, ma secondo le leggi, e secondo i principii adottati dai più rispettabili teologi: distinguo il precetto dal consiglio, e la legge dal fine della legge: dove non vedo chiaro, e dove non giungono le mie cognizioni, taccio ed aspetto che altri mi addottrini. Giacchè dunque è così, non voglio tardare a corrispondere alla vostra fiducia, ed eccomi a soddisfarvi nelle dimande che mi fate.

§. II.

Primieramente cercate, *se ognuno possa in buona coscienza far uso della dispensa per le carni o per i latticinii, quietan-*

dosi solamente sull'attestato rilasciato dal proprio medico, e firmato dal prescritto deputato per ottenerla.

Amico; fin dal bel principio voi mi domandate un parere, pel quale è cosa ben delicata decidersi; perchè a voler illuminare alcuni che in ciò peccano, bisogna ben guardarsi a non generare scrupoli in altri, che non vi difettano: quindi non posso rispondervi nè con un no assoluto, nè con un sì deciso. Per quanto mi sembra, siccome in questo affare degli attestati de'medici, due sono le parti interessanti che vi compariscono e gl'infermi cioè o malati che li chiedono, e i medici che li rilasciano; e perchè possono questi attestati o per una parte o per l'altra, o per una sola di queste parti esser o illegittimi o legittimi; così è necessario riguardarli sotto ognuno di questi aspetti.

Per giudicarne adunque dalla parte di chi li chiede, dirò, che bisogna vedere e il *perchè* si chiedono, e il *come* si chiedono. Ed in quanto al *perchè*, già si sa, voi dite, che si chiedono per ottener la dispensa per le carni; e questa si dimanda pel male che si soffre dall'uso del magro. Benissimo: ma egli è a vedersi qual sorte di male sia quello che ne viene per questa parte dal digiuno. È esso un male di quel grado, di quella intensità, che sia causa sufficiente a disobbligare dall'osservanza della quaresima? Dappoichè deve sapersi da chi chiede di esser dispensato, che come già vi dissi in altra mia (vedi sopra pag. 33.) non già ogni qualunque male che venga dal cibo quaresimale basta per chieder legittimamente l'attestato ad aver la dispensa. Il digiuno è un precetto della Chiesa; e tutta quanta la folla dei teologi ha sempre insegnato ed insegna, che a dispensarci dall' osservare i di lei precetti è necessario che v' intervenga un incomodo *grave*: e dicasi dunque del precetto del digiuno quell'istesso che direbbesi dell'altro di ascoltar la messa nella festa, dall'intervenire alla quale niuno può dispensarsi se non per motivo di un impedimento *grave*. E così un male leggero, un incomodo tenue, una indisposizione da poco, prodotta dal digiuno per i cibi di magro, quale sarebbe un qualche piccolo ritardo nella digestione, una flatulenza non dolorosa molto, un pizzicore mediocre alla gola per l' uso

dell'olio, un moto nervino sopportabile, ed altri di simil natura, liberi da *gravi* conseguenze : no, non bastano per dirli causa sufficiente ad ottener la dispensa, no certo (1). Egli è necessario che il male da incorrersi pel digiuno sia *grave* o per se stesso o relativamente alla persona che lo deve adempire; oppure che siasi in un pericolo *imminente, prossimo,* o almeno dubbio, ma di un *dubbio prudente* da poter incorrere questo tal male *grave*. Questa che è dottrina comune de' teologi è per l'affare del digiuno appoggiata alle decisioni propriamente della Chiesa. Un concilio , che è il concilio toletano VIII al canone nono ha deciso , che ad ottener la dispensa debba concorrere *una INEVITABILE necessità o infermità; ovvero una IMPOSSIBILITA' per gli anni: « quisquis diebus quadragesimae sine inevitabili necessitate, atque fragilitate, vel etiam impossibilitate aetatis esum carnium praesumpserit attentare* ec. » E per quel che ho detto circa la qua-

(1) Io non ho saputo mai comprendere perchè alcuni medici, che sono così facili a dichiarare bisognosi della dispensa per le carni tanti e tante, si neghino poi a dare il loro assenso per la dispensa dal digiuno, cioè dall'unica commestione, dicendo doversi per questa parte riportare gli ammalati al giudizio del confessore. Bisogna da un canto ringraziare Iddio, che tanti medici si credano destituiti di tali facoltà, altrimenti oltre alla qualità de'cibi si vedrebbe il digiuno perduto anche per la parte della quantità dei pasti: dall'altro però bisogna dire che eglino non conoscano, che è attribuzione anche loro pronunciar giudizio su questa parte del digiuno, giacchè quando qualcuno ricorre al medico per esserne dispensato, egli è a causa d'infermità per la quale fa l'istanza: e chi sarà il giudice per definire, se questa sia sufficiente motivo ad ottenerla? Certo, che il confessore solo nel più dei casi non può essere il giudice competente. E Benedetto XIV. nella sua costituzione (*in suprema*) come chiama i medici per giudici circa la necessità della dispensa per le carni, così li vuole per quella dell'unica commestione. Qualche teologo per altro avvisa, che più forte ragione si richiede per aver la dispensa dall'unica commestione, che dalla qualità de'cibi (Concin. *de praecep. eccl. diss.* 2. *de jejun*. §. 9.). Queste cose io scrivo perchè possano i medesimi quietare le coscienze di quelle persone veramente timorate di Dio, le quali sentendo dal loro medico, che egli non vuole pronunciar giudizio a questo riguardo; e vedendo titubare il proprio confessore in questo istesso, perchè nella ignoranza del detto bisogno, vivono nella agitazione della coscienza.

lità del pericolo in cui si può essere d'incorrere tal *grave* e *notabile* male, così insegna l'angelico dottor s. Tommaso, la comune de' teologi anche dei più benigni, ed il dottissimo Lambertini (notif. 15. part. 1.).

E secondo poi queste prescrizioni della Chiesa numerano (1) medici valenti qualcuno dei mali, per i quali è permesso chieder attestati al medico per la dispensa. Così dopo che il protomedico di Treveri dottor Cohausen disse, che l'infermità leggera non dispensa dal digiuno; « *non quaevis levior, et minor sanitatis laesio a jejunio excusat.* » Paolo Zacchia parlando dei mali di petto insegna, che allora potrà per questi farsi l'attestato per la dispensa quando siano notabili, come un asma, una tosse molesta e pertinace, un getto di sangue, un'etisia, e simili: « *sint notatu digni cujusmodi asthamatis, dyspenae, tussis molesta ac pertinax, haemoptois, sive sanguinis sputum, phtisis, et si qui alii similes* ». E qui non istò a riferire tutto quello che egli dica per far conoscere

(1) I medici che nomino io qui, ed altri che ho nominato di sopra (pag. 37.) potranno essere poco meno che disprezzati per i sentimenti loro circa il digiuno? E potrò io esser deriso, se ho addotto le autorità dei medesimi a questo riguardo? Sappiasi, che prima di me un Lambertini (notif. 15. part. 1.), divenuto poi Benedetto XIV, da sommo pontefice, egli fu che in una sua apostolica costituzione (*libentissime*) non solo citò i sentimenti loro con approvazione; ma avvertì i medici ad osservare questi autori, che egli chiama *praeclarissimi* nelle opere loro, perchè facilmente comprendessero quanto abbiasi ad encomiare l'astinenza; perchè conoscessero come sia necessario far differenza fra malattie e malattie, con imparare che nella cura di alcune non esigesi nè la carne, nè il brodo in luogo del pesce, dell'olio, e delle erbe: e vuole anche, che i medici avvertano alle altre prescrizioni dettate da quegli eccellenti professori nell'arte sanitaria. » *Postremo si velint (medici) percurrere ea, quae in Italia, et extra ipsam praeclarissimi auctores medici typis evulgarunt facile deprehendent abstinentiam ab illis magnopere commendari; discrimen inter morbos constitui, et certis rationibus ostendi in curandis quibusdam morbis nequaquam requiri ut jusculum, et carnes loco piscium, olei, et herbarum substituantur; in aliis vero juvare plurimum, si sublatis carnibus cum indicitur jejunium oleo, vel lacte aegrotantes utantur etc.* » (loc. cit. §. 25.). Dunque così parla un pontefice romano ai medici cattolici di ogni collegio, di ogni università, di ogni parte del mondo intero?

ai medici la circospezione con cui devono camminare prima di giudicare bisognosi della dispensa i mali de' loro clienti. Il dottore Hecquet, il Condronchi non parlano diversamente. Ed a discorrere non di mali attuali, come i descritti, ma per quel che si è detto del pericolo a potere incorrere un pregiudizio grave nella salute; sia perchè un male mediocre che si ha, potrebbe divenir grave, sia perchè il temperamento assai ne soffrirebbe; sia perchè altre circostanze di età e di occupazioni renderebbero l'uso del magro notabilmente nocivo; già secondo i medesimi medici, tutto è giusta cagione a dimandar la dispensa. Evvi però qualcuno, che avvisa a non esser così facili nel temere pericoli di questa natura. Quelli che si credono, dice il signor dottor Angeli nel suo trattato (*il medico giovane al letto dell'ammalato*) in pericolo di ammalare, e che perciò sollecitamente domandano le licenze, sono poi in realtà in questo urgente pericolo? Io credo assolutamente che no . . . . e questi incomodi, queste tali indisposizioni, soggiunge più appresso, sono elleno accompagnate da prossimo pericolo di gravemente ammalare? Questo dotto e prudente professore sente per il no.

Nè si creda che il canone del concilio toletano, al quale si sono tenuti questi medici sia già antiquato, o che debba dirsi una legge propria solamente per que' luoghi; no: esso è in tutto il suo vigore, e riguarda anche noi: « *a noi appartiene la disposizione del concilio toletano VIII al canone nono* (1): *a noi appartiene la decretale d'Innocenzo III, ove si legge, che per una urgente necessità può condiscendersi per la dispensa*: « *desiderium infirmorum cum urgens necessitas exigit sopportare potes* » : ecco le autorevoli espressioni di un Lambertini, uomo di quella prudenza e di quel retto pensare a tutti noto (notif. cit.).

Poste adunque queste determinazioni della Chiesa, dalle quali a niuno è lecito dipartirsi, bisogna vedere se il *perchè* di chi chiede tali attestati sia a motivo di questo male *gra-*

(1) Non solo da arcivescovo di Bologna parlò così di questo canone: ma assunto al pontificato, questo canone medesimo ricordò a tutti i vescovi dell'orbe cattolico, perchè fosse loro di norma (*libentissime*).

ve, *notabile*, che dovrebbe soffrire per la quaresima. Se si: la questione è decisa: vada pur egli dal suo medico esponga questo suo *grave, notabile* soffrire dall'uso del magro, o dalla dieta pel digiuno, o il pericolo *prossimo*, o prudentemente *probabile*, in cui crede in buona fede di poter incorrere (1), e riportando la di lui testimonianza si serva pure con tutta tranquillissima coscienza della dispensa che avrà ottenuto dalla Chiesa.

Ma se chi chiede l'attestato evidentemente conosce al lume della ragione, e dicasi meglio della religione che il suo male prodotto dal digiuno è un incomoduccio piuttosto che male vero; incomoduccio che tante volte più grave ancora proverà dal cibo delle carni per gl'intingoli e per i miscugli; incomoduccio che niente ha di gravi conseguenze, e prodotto forse più dalla quantità che dalla qualità del magro; se conosce che questo suo patire è una delicatezza umana, anzi che un patimento notabile: se a tutta luce chiaramente vede che intanto cerca di esser dispensato, perchè quel continuo mangiar di magro viene a noja, perchè non dà la sostanza che hassi dalla carne, perchè teme un pericolo pel male che è solamente poi un pericolo immaginario, e di pretesto, o finalmente che procura di non far quaresima,

(1) Siccome una volta ne'giorni di digiuno era così rigorosamente prescritta l'unica commestione che era vietato prender fuori dell'unico pasto cosa anche piccola di cibo; e siccome proibito era anche il semplice bere: così alcuni a tempi di s. Ambrogio cercavano di esser dispensati, a poter bere fra giorno nella stagione dell'estate per esser que'giorni lunghi assai, ed assai caldi, come altresì a poter prender qualche cibo nei digiuni dell'inverno perchè in tanti freddi avessero un conforto allo stomaco: ebbene, che ne pensava di questi tali che così parlavano di detti incomodi pel digiuno, il santo dottore vescovo Ambrogio? Li diceva cristiani per apparenza, e non di vera fede: „ *non ex fide christiani sunt, quibus cum jejunium indicitur, de intemperie se temporis semper excusant. Dicunt enim aestivis mensibus, dies longa est, torrentior sol est sitim ferre non possumus, poculis nos refrigerare debemus: hiemis vero tempore, grave frigus est, rigores sunt pessimi, algorem tolerare nequimus, escis calefieri nos oportet* » (*serm.* 67.). E che direbbe egli di chi per incomodi molto più soffribili pretende di esser dispensato dal digiunare, dal far quaresima?

perchè in sostanza gli dispiace la mortificazione; io dico in tal caso che l'attestato del medico per quanto amplo esso sia niente giova ad assicurare la coscienza: e non so come potrebbe tranquillamente mangiarsi carne in forza di una dispensa ottenuta senza sufficienza di ragione, e contro anzi a quanto intende la Chiesa nel dispensare private persone. *Credetemi, figliuol mio,* diceva un vecchio padre dell'eremo, *noi abbiamo tanta forza nel corpo, quanta ne hanno gli atleti che corrono ne' giuochi olimpici: la nostr'anima è quella che è debole, e che è inferma.* Ecco quanto dovrebbe dirsi a certi indevoti, che vogliono affettare poca salute per non digiunare (1).

Ma il medico ha fatto l'attestato: verissimo; ma primieramente come si è questo dimandato? Si sono esposti a lui con verità questi frivoli motivi, o non piuttosto si è esagerato? Gli si è detto *io non me la sento di far quaresima perchè non voglio*, giacchè questo in buon linguaggio è poi quello che tanti, e tanto dovrebbero dire; oppure ingannevolmente si è detto *non posso affatto osservar quaresima*? Ecco quanto ordinariamente succede nella gran turba degli indivoti cristiani. Ed a che servirà loro l'attestato del medico? Ascoltino il pontefice Clemente XI; *ognuno consideri il proprio bisogno, e che non sia questo affettato, perchè ne dovranno render conto esattissimo al tribunale di Dio, dove non potranno scusarsi colla licenza estorta con cause supposte o finte; onde*

(1) Ho detto di sopra (pag. 14.) del rigore col quale i greci osservano i loro digiuni: qui aggiungerò, che essi non conoscono dispensa; e che non si concede ai medesimi la carne neppure nello stato di moribondi. Ed a dire delle persone che vi sono obbligate, dirò che perfino i militari in grande campagna si astengono dai cibi di carne. Quando nel 1814 entrarono i cosacchi popoli barbari, ma cristiani, sebbene scismatici, in Francia come soldati delle potenze alleate passando per Amberiux per andare a Lione, nelle razioni, che si prepararono per questo forte passaggio non si fece menzione del più piccolo apparecchio di carne. Tutti stupivano; e più stupirono, quando seppero che ciò era, perchè facevano quaresima (*Pastor. per la quares. dell'anno* 1828. *di monsig. Piervisani vesc. di Nocera*). Questo degnissimo prelato ne fu testimonio: dunque un esercito in guerra viva, in attuale marcia non mangia carne, perchè è quaresima?

riflettano bene che non inganneranno il medico, o il parroco, ma se medesimi, e le anime loro (editto per la quaresima del 1704.)

Egli è vero però, che dalla già detta gran turba degli indevoti cristiani non si ha tanta circospezione per affettare al medico i supposti mali. Senza pensare più che a tanto, ma pel solo controgenio, come si è accennato, alla mortificazione, con due semplici parole, *signor dottore mi faccia l'attestato*, ognuno se ne sbriga. Credono dunque questi che colla materialità dell'attestato sia accomodata la coscienza, o credono che il medico sia il padrone di rilasciar attestati a chicchesia, e che basti il suo assenso perchè abbia la dispensa un pieno valore. Ma forse che con quella espressione *per cagioni a me note*, che sogliono usare i medici ne'loro attestati si può intendere che arbitri essi siano di far dispensare per qualunque male, o incomodo che loro piaccia; o per qualunque siasi grado di pericolo anche immaginario, d'incorrere pel digiuno un male notabile? No certo. E qui riflettasi tanto da chi chiede, quanto da chi rilascia questi attestati alla parte che ha il medico nel farli. Egli non ne ha altra che quella di giudicare se chi chiede la dispensa abbia, o non abbia quella tal *gravezza* di male, o quel tal grado di pericolo voluto dalla legge della Chiesa per esser dispensato. Perchè siccome essa è quella che ha formato la legge del digiuno e circa il tempo, e circa la qualità; così dunque a lei sola appartiene porvi delle limitazioni, e fare a noi sapere quali siano quei motivi, per i quali condiscende a dispensarci. Il medico pertanto deve precisamente stare a quel che vuole la Chiesa, e non può arbitrariamente oltrepassare questi limiti (1). Se dunque la Chiesa ha prescritto, che sian

(1) In qualche anno, come nel 1823. 24. 25. 26. ne' quali per l'editto emanato per organo dell'Emo Vicario, il sommo pontefice con espressioni più forti è vero del solito, ma che non significavano niente di più di quel che la Chiesa comanda circa la *gravezza* del male per ottenere la dispensa, avvisò i medici per riguardo a rilasciare i loro attestati, si vide qualche moderazione nel darli. E quando il pontefice Leone XII di s. m. ordinò nel 1826. un digiuno per la vigilia della dedicazione di s. Michele; siccome fece pubblicare questo suo ordine con termini espri-

dispensati da questa sua legge del digiuno quelli soli, a'quali il pregiudizio che ne risentono sia *grave*, sia *notabile*; e che prossimo, o almeno *prudentemente* dubbioso siane il pericolo; a questo deve stare il medico onninamente. Non è egli superiore alla legge che possa allargarla, dispensarla, derogarla : la sua attribuzione è quella soltanto di vedere se le ragioni pel pregiudizio che si affacciano dal suo cliente siano di quel grado, di quella sufficienza indicata , e voluta dalla Chiesa : egli deve applicare la legge al male che si accusa, e misurare questo con quella : insomma egli è un giudice , si direbbe, come qualunque altro il quale non ha altro officio che di esaminare con un occhio il fatto, e coll' altro , posta la legge , osservare se quello sia secondo che dispone questa. Perciò il gran Lambertini (loc. cit.) diceva, *che i medici in quest'affare sono i giudici dei fatti*; ma non gli ha mai detti i giudici del diritto , i giudici della legge , quasi che possano a genio loro disporne ed alterarla.

Ma potrà dirsi che nella generalità siano riputati così da chi chiede loro gli attestati, o che così si giudichino eglino stessi i medici per riguardo alle cautele da osservare ? Per parte di chi a loro s'indirizza, io già l'ho detto, sembra che sian creduti come i padroni di far attestati a chiunque vogliano, e per qualunque causa che a loro piaccia; per parte poi dei medici dubito assai che alcuni di essi si reputino

menti le intenzioni della Chiesa per l'osservanza dei digiuni; mi ricordo che tutti i medici fermi si mostrarono onninamente per non far mangiare di grasso; anzi neppur di latticinii ai loro infermi: e ben mi ricordo che qualcuno passò all'eccesso, perchè non interpretando bene le espressioni zelanti sì, ma sempre paterne di quel pontefice per i veri bisognosi, negò il brodo anche a chi era aggravatissimo nel male. Ma io dimanderei adesso a questi medesimi medici, se quelle espressioni dovevano valere, e per quegli anni soli, e per quel solo giorno di digiuno. Erano forse leggi nuove, e fatte per quelle quaresime , e per quella circostanza sola della detta vigilia, o non piuttosto erano leggi universali fatte già da gran tempo dalla Chiesa, e solamente ricordate allora con qualche ben intesa espressione? Certo che la prescrizione per quel digiuno era nuova; ma nuove non erano le leggi colle quali quello venne prescritto. Perchè dunque tanta moderazione allora, e così poca in altre quaresime, in altri digiuni ?

così limitati in questa loro attribuzione, come in sostanza lo sono. Dappoichè se fosse altrimenti, se per regolamento nel rilasciare i loro attestati si riputassero giudici solamente dei fatti, ministri e non arbitri della legge della Chiesa, perchè mai questa fin da molti secoli, e sino poi a noi si lagnerebbe di loro per la troppa facilità che usano nell'affare di tali testimonianze ? Quel grand'arcivescovo di Milano s. Carlò Borromeo si raccomandava loro perchè si guardassero dalla *troppa facilità* nel rilasciare attestati per la dispensa alle carni : « *caveant ne alienae culpae participent nimia facilitate sua in fide facienda necessitatis utendi cibis vetitis* » (Acta Eccles. Mediol. p. 3.) Il pontefice Benedetto XIV condannava pure questa facilità detta da lui eccessiva così, che giungeva ad esser *incredibile* , ed a questa egli accagiona uno dei motivi della rilassatezza introdottasi nel digiuno : « *accedit etiam , quod medici facilitate quadam incredibili peculiares cives a quadragesimae praecepto liberos et immunes declarare soleant* » (*Libentissime*). I vescovi non han mai cessato o negli editti, o nei sinodi di declamare contro tanta facilità sino ad esser venuti al punto di far *caso riservato* a loro stessi il darsi gli attestati dal medico quando inconsideratamente, e senza almeno aver un dubbio prudente della sufficienza della causa vengono da lui segnati (Lambertini loc. cit.). Pertanto voi vedete che se la Chiesa in tal guisa parla di questa loro facilità , egli è a dirsi che essi nel rilasciare quelle loro fedi non istanno dentro que'limiti ne'quali dovrebbero; e quindi che trascendono le attribuzioni date loro dalla Chiesa.

E che dirassi se gli stessi loro colleghi nell'arte medica hanno conosciuto che arbitraria deve dirsi la condotta di alcuni di loro nell'affare de'detti attestati ? Medici, de'quali vi parlai in altra mia (sup. pag. 37), ed alcuni de'quali ho nominato poco fa, sappiate che niente bene e pensano, e parlano di questo affare degli attestati. Per esempio il dottor Cohaussen senza tante cerimonie, scrive : *molti medici dei grandi per rispetto e favore soltanto de'loro clienti illustri, ma contro la propria scienza e coscienza si muovono a concedere attestati , onde ottenere una dispensa dal quaresimale digiuno* (monit. medic. in poem.). L'altro dottore Linand : *Buon Dio,*

esclama egli, *che cosa si avrà da dire degli attestati a vergogna di coloro che gli accordano? I medici veramente cristiani, e che sanno sostenersi pel loro proprio merito non cadono in questi eccessi di dar così indifferentemente presso che a tutti questa sorte di attestati* (L'astinenza della carne renduta facile ec.); ed il sig. Angeli prega i suoi confratelli di arte, che sian ben cauti nel rilasciare gli attestati, i quali senza giusti motivi (che secondo lui, come si è detto di sopra, è cosa ben rara che esistano) sono malati, *e de'quali se ne dovrà rigorosamente render conto un giorno: attestati che saranno di perdizione a chi li dà, ed a chi li riceve,* esortandogli a non temere la perdita delle clientele, nè la disgrazia del ricco, e del grande (loc. cit.)

E tanto più cadono in sospetto queste testimonianze de' medici per dirle arbitrarie, e non conformi alla legge della Chiesa, se si considera il modo con cui sono concepite. Questa Chiesa ha inculcato sempre ai medici che vadan ristretti circa l'estensione della dispensa, di cui attestano che han bisogno i loro clienti, dovendo essi giudicare per tanto quanto è di pura necessità: e vuol dire che non parlino di carne, ma che si limitano ai latticinii, se con l'uso di questi già si può rimediare alla necessità; che prescrivano anche i giorni nella settimana quando non sia necessaria la dispensa per l' intiera quaresima; così parlava ai medici s. Carlo Borromeo (*loc. cit.*), così il detto Lambertini essendo arcivescovo di Bologna (*notif. cit.*), così il sommo pontefice Clemente XI (*editti sulla quaresima*), così vescovi zelantissimi. Ora si vede mai un attestato concepito con queste riserve? In essi mai non vi si legge una limitazione, mai non vi si vede scritta una riserva; a tutti, ed a chiunque si danno le medesime carte concepite tutte colle medesime formole. Ma possibile che tutti abbiano quell'ugual bisogno di mangiar la carne per tutti i giorni di quaresima (1)? Possibile che tutti, e poi tutti ab-

(1) Circa il danno che si presume soffrirsi dall'uso de'cibi di magro veggasi quel che si è detto di sopra (pag. 37.); quindi tanto più si deve conoscere riprensibile la condotta di alcuni medici nel decidere così universalmente del bisogno della carne.

biàn mali così gravi, o che tutti siano in pericolo da dover prudentemente temere un male *grave*, come vuole la Chiesa? possibile che non possano almeno per uno, o due giorni della settimana sostener l'uso de'cibi quaresimali, o se non altro che non vi si possa rimediare con quello de'latticinii? Certi riguardi pur si dovrebbero avere dai signori medici pel tempo santo e venerabile della quaresima. Va bene che si cerchi da loro la salute del corpo de'loro clienti; ma va bene pure che si abbia il dovuto rispetto alla mortificazione cristiana. Forse che saranno eglino più zelanti dei romani pontefici pel bene corporale degli uomini? Eppure si sa, che quando que'vicarii di Gesù Cristo hanno creduto necessario di concedere dispense ad intiere popolazioni per motivo di salute cagionevole, sempre hanno usato delle limitazioni; le quali pure hanno voluto con persone particolari, quando parimente per cagione d'infermità hanno loro conceduto delle dispense (1). A risalir dunque al principio di quanto vi di-

(1) Anticamente le dispense non cadevano sopra l'uso delle carni, quando a cagione di malattia si concedevano ma solo sopra l'astinenza circa l'unica commestione (Butler. *teste mob. tr.* 5. *c.* 4.). Oh con quanta limitazione si procedeva adunque! E fu gran che se sotto il regno di Giustiniano per la scarsezza de'legumi, e di altre provigioni per la quaresima si permise per una volta sola al giorno la carne; non si credè dunque di darla illimitatamente. In seguito i pontefici per quanto urgente e gravissima fosse la causa della infermità per la quale s'indussero a conceder dispensa a popolazioni intere costumarono sempre di riservare in qualche maniera la mortificazione pel digiuno, o accordando i soli latticinii, o permettendo la carne per qualche giorno solamente fra la settimana, e negandola poi ordinariamente, e pel primo giorno e per quei delle tempora, e per i venerdì e sabbati, e per gli ultimi giorni della settimana santa; aggiungendovi l'obbligo di usare di quelle soltanto salubri: ne abbiamo esempi in Clemente XI, in Benedetto XIV, e più recenti in pontefici de'nostri tempi quando hanno conceduto l'indulto generale a motivo di infermità. E così si diportarono quando concessero dispense a persone particolari (il che accadde anticamente ben rare volte). Bonifacio VIII. dispensò con Venceslao re di Boemia gravemente ed abitualmente indisposto: e dispensollo per la carne a condizione di non mangiarla ne'giorni di venerdì e di sabbato, nè in pubblico, ed a condizione che le vivande fossero preparate senza molta arte, e di mangiarne di una specie sola, o al più di dne, e con molta moderazione (Rainald. *ad*

ceva, non è egli vero che ordinariamente i medici nel rilasciare i detti attestati non si considerano come semplici giudici destinati per il solo fatto, ma che trattano questo affare come arbitri del diritto, e dispotici della legge sul digiuno della Chiesa ? E se è così a chi conoscendo benissimo di non avere causa sufficiente per esser dispensato (del taglio cioè di que'detti di sopra) tutto si quieta sull'attestato del medico, questa sua quiete potrà mandarglisi buona (1) ?

Ma tutto questo mio discorso, badate già bene che non vale per voi, nè per quanti vivono come voi. Non voglio affatto che vi mettiate in iscrupoli per la dispensa alle carni di cui usate dietro l'attestato del vostro medico. Chi è veramente cristiano e zelante per l'osservanza dei precetti della Chiesa siccome sa che il digiuno da lei comandato non può

an. 1297. *num.* 52.). Clemente IV. concesse nel 1351. a Giovanni re di Francia, ed alla regina sua sposa l'uso delle carni nei giorni di digiuno, secondo che però i loro medici giudicassero del bisogno, riservando tutta la quaresima, le vigilie di natale, della pentecoste, dell'assunzione, di s. Gio. Battista, degli apostoli, e di tutti i santi (Acherì *spicileg. tom.* 4.). Gregorio XI. nell'anno 1376. rimise al confessore di Carlo re di Francia, e della regina Giovanna perchè verificato il bisogno dispensasse con essi i soli latticinii, ed ova ne'giorni di digiuno (Acherì *ib.*). Nel 1505. Giulio II. permise a Giovanni re di Danimarca l'uso dei latticinii, e della carne per i giorni di digiuno; non concesse però questa pel tempo di quaresima se pure il confessore ed il medico non l'avessero creduto veramente necessario (Rainald. *an.* 1505. *n.* 37.). Che se il bisogno fosse stato alle volte così da non permettere assolutamente veruna limitazione, si procurava almeno di permutare la mortificazione del digiuno in qualche altra opera pia, come in limosine, in orazioni, in visite di chiese, e simili: la celebre dispensa, a non dire di altre, che Leone X. diede al cardinale Ximenes nella sua ottuagenaria età portava questa permutazione appunto; ed uno dei campanili della cattedrale di Roven ha ritenuto sempre il nome di *Torre del Burro*, perchè fu costruito colle elemosine fatte a questa chiesa in cambio della permissione di mangiare butiro nella quaresima del 1489. concessa da Innocenzo VIII.

(1) In qualunque modo poi che siasi avuto un tale attestato sappiasi che a sentimento di alcuni teologi non s'intende che questo valga per servirsi della dispensa nei giorni di venerdì, sabbati, nelle vigilie, e tempora, nella quaresima, se precisamente non si esprimano questi dati giorni, e sappiasi pure che non serve per credersi dispensati dall'unica commestione.

essere senza un qualche soffrire; così non cerca dispense per ogni piccolo patimento: egli se vi s'induce, già lo fa per ragioni ben valevoli, e vi s'induce anche di mal animo. Questi dunque stia pure a quanto il medico firma per lui ne'suoi attestati. Esponga con quella sincerità, che è propria del vero cristiano, gl'incomodi che soffre dal far quaresima, e tolgasi le dubbiezze che il timore di violare la legge della Chiesa gli può suscitare, nè si agiti per conoscere se l'incomodo che soffre sia, o non sia *grave*, come vuole la Chiesa per dispensare.

Se la Chiesa, come abbiam veduto, riprova la facilità eccessiva nei medici; a questi però essa si rivolge perchè testifichino dei bisogni di ciascuno che dimanda la dispensa. E già s. Gregorio papa i medici consultò sulla infermità di Marigniano vescovo di Ravenna, onde saper da loro, se l'infermità di lui, la quale era lo sputo di sangue, bisognasse di dispensa dal digiuno: e lo dispensò realmente appoggiandosi al sentimento loro « *quoniam eruptionem sanguinis patientibus medici dicunt jejunia esse omnino contraria: sollicite et singillatim eos, quos hic doctos lectione novimus medicos, fecimus inquiri, et quid singuli senserint transmisimus* » (epist. 34. lib. 11. et 28. lib. 9). Ai medici pure ebbero riguardo que' pontefici detti di sopra che dispensarono alcune volte. Il pontefice Benedetto XIV nella sua enciclica, ad usarsi la carne vuole l' approvazione del medico. Negli editti, che in ogni anno escono, e in Roma, ed altrove per l'osservanza della quaresima, trattandosi di que'che han bisogno di esser dispensati per le carni, si vuole che il medico sia il giudice della causa. I teologi finalmente concordano nell'affermare che il medico debba dare il suo assenso, perchè qualcuno possa esser abilitato a guastar quaresima. In quante perplessisà potrebbe egli trovarsi un uomo di timorata coscienza! il giudizio del medico è quello che può risolverle tutte. Quanti danni notabili potrebbe incorrere nella salute per l'osservanza della quaresima quel buono e vero cattolico che decidendosi da se per timore della troppa facilità nel medico; si proponesse di osservarla! Dappoichè molte volte potrebbe egli credere niente grave il pregiudizio per la salute sua dal digiuno,

quando però tale lo sarà agli occhi del medico per i principii dell'arte. Quindi se la Chiesa ci manda a chieder l'attestato al medico, andiamoci. Dopo che noi avremo senza opinioni pregiudicate esposto a lui quanto sentiamo, possiamo ben quietarci nel suo giudizio. Niuno, dice la regola del diritto, deve presumersi cattivo, se realmente dalle prove non costa: epperò non devesi giudicare che ecceda nelle sue attribuzioni il medico, se ci rilascia l'attestato per ottener la dispensa. Che se forse egli si facesse per ciò colpevole, la coscienza nostra sarà salva, ed egli solo ne risponderà a Dio.

§. III.

In secondo luogo mi dimandate se *chi per malattia ha il permesso di mangiar la carne, possa nel medesimo pasto mangiar anche il pesce.* A questo quesito vi rispondo che il riformatore, dirò così, di tanti abusi che si erano introdotti nell'osservanza del digiuno è il pontefice Benedetto XIV: questi con diverse sue lettere encicliche, e colle risposte date al vescovo di Compostella è quegli che ha stabilito la norma che si deve seguire così in questa, come in altre questioni riguardanti il digiuno. Dietro dunque le sue determinazioni dico che deve farsi una distinzione fra infermità, ed infermità. Primieramente sappiate che la legge di non mischiar carne e pesce nei giorni di digiuno era stata comandata prima anche che Benedetto XIV ne parlasse (Circa questa mescolanza si vegga anche quel che se n'è detto di sopra pag. 54). I sinodi Toletano, Abulense, e di Siviglia avevano fulminata la scomunica contro que' che mischiassero carne e pesce nel medesimo pasto (*Benedet. XIV de synod. lib.* 10. *c.* 3. 11). Questo pontefice la confermò colla sua autorità, e facendone una legge sua propria la estese a tutto l'orbe cattolico dichiarando che questa legge di non mischiar carne e pesce nel medesimo pasto riguarda appunto chi per cagione di malattia è dispensato a mangiar di carne (*Libentissime §. ubi primum*). Infatti chi è che in quaresima o in altri giorni di digiuno, prescindendo da un indulto generale dato ad una popolazione, possa usar la carne? Certamente

solo chi è infermo: dunque per questo è la legge. È vero che alcuni, non so se chiamarli teologi, o indevoti, e spinti da uno spirito contrario alla mortificazione come li chiama il medesimo pontefice, dissero che la pontificia proibizione aveva luogo quando si permette la carne ad un intiera popolazione, tanto cioè ai sani, quanto agl' infermi abitanti in quel dato luogo, ma non quando il medico la prescriveva ad una persona particolare a cagione di malattia: giunse però alle orecchie dell'ottimo pontefice questa dottrina, e vide che vi era chi si faceva lecito d' interpretar a capriccio la sua legge e di far distinzioni ove egli non aveva distinto. Ciò fu nel secondo anno del suo pontificato, ed un momento non tardò a dichiarar falsa una tale dottrina; e pubblicando la seconda enciclica « *in suprema* », dichiarò apertamente che la legge della Chiesa circa il non mangiar insieme carne e pesce obbligava tutti affatto di qualunque condizione, e per qualunque siasi ragione fossero stati dispensati a mangiar carne. Siccome poi prudentissimo che egli era previde che ben potevasi dar qualche caso in cui vi fosse stato bisogno di dare a qualche infermo carne insieme e pesce; così disse che dava egli questo permesso nel solo caso in cui *un motivo certo pericoloso, e che non potesse altrimenti impedirsi, obbligasse necessariamente a fare altrimenti*: *dummodo nulla certa, et periculosa affectae valetudinis ratio intercedat, et aliter fieri necessario exigat* ».

Ognuno vede dunque dopo una tale dichiarazione che non ogni malato può cibarsi di carne e pesce: ma che anzi ogni malato è strettamente obbligato a non far tal mescolanza nel medesimo pasto, e che soltanto un motivo *fortissimo, e di vera necessità* può dispensarlo da questa legge. Quindi io da tale disposizione ecclesiastica deduco che allora l' infermo potrà mangiar carne e pesce quando per una inappetenza prodotta da grave infermità sofferta, o dalla natura del male che tuttora soffre, non può gustare che qualche boccone di carne appena, ed altronde unendo a questa una porzione di pesce potrebbe trovar qualche sollievo al male che lo affligge: quando essendovi necessità di alimento, ma non essendo confacente che questo sia tutto di carne, il medico

giudichi che una porzione sia di pesce: quando per uno stimolo forte di quelle che volgarmente si dicono *voglie* in una donna gravida richiedesi il pesce in quel pasto medesimo in cui mangia la carne: quando questi medesimi stimoli accadono, come pur molte volte occorre in altre persone fuori della circostanza suddetta, per istravaganza di convulsioni, le quali non si quietano senza soddisfare quel momentaneo ed involontario trasporto eccessivo pel pesce trovandosi l'infermo a mangiar carne. In questi ed in altri simili casi si mangi pur liberamente senza scrupolo alcuno e carne e pesce; giacchè questi sono i casi contemplati nella pontificia dichiarazione: ed allora si può dire che l'uso del pesce insieme alla carne è da considerarsi più una medicina, che un cibo. Quando però non concorra una simile circostanza di necessità, è affatto proibito ai dispensati il promiscuo cibo di carne e pesce, seppure il sommo pontefice nell'indulto che crede di concedere non abiliti precisamente a tal promiscuità come più volte è accaduto.

E qui sarebbero ad avvertirsi alcuni medici, i quali poca attenzione facendo al rigore, col quale il lodato pontefice Benedetto XIV vuole che si vada circa il permettere agli ammalati l'uso promiscuo della carne e del pesce, con ogni facilità ordinano, specialmente ai loro convalescenti, per pranzo carne e pesce; un poco di vitella arrostita, per esempio, ed un pescetto, senza aver riguardo al digiuno che corre in quel giorno, e senza farsi carico del piè di piombo con cui strettamente, secondo questo pontefice, si deve caminare prima di permettere ad un infermo carne e pesce.

§. IV.

Avrà forse ragione quel tal vostro amico, di cui mi scrivete, il quale sostiene, che *nelle domeniche di quaresima però sia lecito mischiar nel medesimo pasto carne e pesce tanto a que'che per infermità godono di dispense particolari, quanto a quelli che fanno uso di carne per un indulto generale.*

Dite pur a lui con tutta franchezza, che prende un granchio ben grosso. Lo so, è verissimo, che molti vivono in

questo errore, che si possa cioè nelle domeniche suddette mischiar carne e pesce; perchè sta nella loro testa quell'altro pure, che la domenica non sia giorno di quaresima, e quindi che non sia giorno di digiuno. Al vescovo di Compostella o era venuto, o altri aveangli mosso questo dubbio. Egli ne scrisse a Benedetto XIV. per sapere come regolarsi, e dimandogli se anche nella domenica era proibito mischiar carne e pesce: « *an praeceptum de utroque epularum genere non miscendo dies quoque dominicos quadragesimales amplectatur* ». Questo pontefice senza far tanti discorsi gli rispose con un bel si secco secco: *si, è proibito*: « *affirmatur complecti* » (*Libentissime*). Dunque qualunque ragione che possa addursi per sostener che nella domenica sia lecito mischiar carne e pesce, niente propriamente vale dopo una risposta così chiara di un pontefice. Nè quel vescovo, se avesse ben ponderate le encicliche benedettine, avrebbe avuto bisogno di ricorrere al papa per avere lo scioglimento al suo dubbio. Imperocchè questo pontefice nel fissare in quelle sue lettere la legge di proibizione per la promiscuità della carne e del pesce, chiaramente in esse dice, che questa abbia ad osservarsi nel tempo di digiuno, ed in quello di quaresima: « *tempore jejunii, vel quadragesimae* ». Dunque se la domenica è essa pure tempo di quaresima, ed in qualche senso potrebbe dirsi giorno di digiuno, come dirò qui appresso, chi potrà dubitare, che non valga per essa ancora la legge della promiscuità de'cibi? Ma questo è appunto, come sento da voi, quello che non si accorda dal vostro amico. Egli dice, che la domenica non è affatto quaresima: dite però a lui che sbaglia propriamente; dappoichè tanto è vero che la domenica è giorno di quaresima, che anticamente dalla prima domenica anzi s'incominciava la sua osservanza (1), chiamato

(1) Circa il darsi principio a questo tempo sacratissimo, e così venerato dalla Chiesa, non è stata in ogni luogo uniforme la consuetudine. La Chiesa ambrosiana a tempo di s. Ambrogio l'incominciava dalla domenica di quinquagesima (*s. Ambr. serm. de Elia, et jej. cap. 10.*), poi s'incominciò, come anche al presente, dalla domenica prima di quaresima. Per altro s. Carlo (concil. I. provinc.) molto dovè perorare perchè si dasse principio dalla domenica, e non dal giorno appresso come si voleva.

perciò quel giorno « *dominica caput quadragesimae* ». Voi poi vedete come la messa, l'officiatura di quelle domeniche somigli quasi in tutto alla messa, ed alla officiatura dei giorni feriali di quaresima : ed è già che tali giorni si dicono domenica prima, seconda ec. di quaresima.

Ma nelle domeniche suddette non si digiuna (1); dunque non sono giorni di quaresima. Ecco quello che è pel vostro amico la gran ragione a non dire que' giorni di quaresima. Primieramente dunque sappiate, che i nostri antichi distinguevano digiuno quaresimale da tempo di quaresima (Martene de antiq. eccl. rit. lib. 4. c. 19) : onde chiamavano il mercoldì delle ceneri « *initium jejunii sacratissimae quadragesimae* », come si chiama anche adesso dalla Chiesa (in mar-

Gli orientali principiano dalla domenica di quaresima, perchè essi oltre alla domenica non digiunano neppur il sabbato. I polacchi anticamente l'incominciavano dalla domenica di settuagesima: ma ne furono dispensati da Innocenzo IV: A tempi di s. Melchiade si dava principio in Roma alla quaresima dalla domenica di sessagesima, e così pure usavasi nelle Gallie perchè ivi non digiunavano neppur il sabbato. In altri luoghi essendo che oltre alla domenica non digiunavasi il giovedì, s' incominciava pure dalla sessagesima. Gregorio II. tolse il non digiunarsi nel giovedì (Macri not. *de* voc. V. *jejunium*, Martene *de ant. Eccl. rit. lib.* 4. *cap.* 18.).

(1) Del non doversi digiunare nella domenica l'Alcuino (*de divinis officiis*) ne fa autore s. Melchiade papa che fiorì nel 311; egli è certo però che per molto tempo prima di lui già s. Ignazio martire scriveva ai filippesi che in domenica non si deve digiunare affatto: « *si quis dominicam diem jejunaverit hic Christi interfector est.* » Il digiuno poichè è una dimostrazione di mestizia non può combinarsi col gaudio della domenica. Nehemia poi non volle che il popolo digiunasse, ma volle che anzi facesse buon pasto perchè era giorno di festa (Esdr. 2. cap. 8.). Così di Giuditta si legge, che digiunando tutti i giorni, se ne asteneva nei giorni di sabbato, nelle neomenie, e nelle festività (Jud. cap. 8.). E gli ebrei trasportavano i digiuni che fossero caduti ne'giorni delle feste loro o nei sabbati, meno che quello per la festa della espiazione se veniva di sabbato. Anche i nostri santi, tuttochè penitentissimi, si refocillavano in qualche modo più nei giorni delle solennità. Comunemente poi si tiene che questa astinenza dal digiuno sia per determinazione apostolica. Si vegga il Bellarmino *tom.* 3. *controv. gener.* 3. Diverse però sono state le ragioni per aver prescritto di non digiunare in detto giorno: l' opporsi ad una erronea massima degli eretici vi ebbe anche la sua parte.

tyr.) (1), e chiamavano la prima domenica di quaresima: *caput quadragesimae, initium quadragesimae*, e come scriveva l'Alcuino, *quadragesima incipit a sequenti dominica post quinquagesimam* ». Dunque se non è giorno di digiuno, è però veramente giorno di quaresima; in guisa che vi è l'obbligo di far uso dei cibi di magro, come in tutti i giorni di quaresima.

Per altro potrebbe anche dirsi che in dette domeniche pure si digiuna. I teologi dicono che il digiuno è composto di due sorti di astinenze, una cioè dalla quantità, e l'altra dalla qualità de'cibi; e che se una di queste manchi, non deve mancar l'altra (2), quasi che quel tale che non può adempirne una, sia disobbligato dall'altra (Lambert. notif. 15. p. 1.). Perciò è poi che distinguono il digiuno perfetto dall' imperfetto: e questo può dirsi quello della domenica, il

(1) È incerto presso gli studiosi delle antichità sacra il tempo nel quale furono aggiunti i quattro giorni di digiuno che incominciano dal giorno delle ceneri. Il Micrologo li crede prima dei tempi di s. Gregorio; ma l' Amalario non vi si accorda. Vi sono documenti per dire che nel secolo settimo non era ancora introdotta questa disciplina: ve ne sono però altri da cui si conosce che questa già costumavasi nel secolo ottavo (*Marten. loc. cit.*). Il beato Tomasi cardinale sostiene che già prima di s. Gregorio in questi giorni si praticasse il digiuno: appoggiasi egli al codice gelasiano riconosciuto per tale dai critici moderni in cui si legge « *in jejunio prima statio feria IV.* ». Ai tempi però di s. Massimo vescovo di Torino sembra, che almeno in quella chiesa non fosse di precetto il digiuno in detti giorni, perchè egli ne scrive come di una consuetudine osservata dai più divoti « *nonnullorum est consuetudo advenientes quadragesimae dies devotiore jejunio praevenire: necessario praesens evangelii decursa sit lectio . . . cum jejunatis nolite etc.* (Tomasi *tom. 7. oper. pag.* 189. *edit. Romae* 1754.) Sappiasi poi che s. Carlo Borromeo prescrisse che i suoi famigliari incominciassero a cibarsi di magro dal lunedì di quinquagesima (*act. eccl. med. part.* 5. *de disc. famil.*). Vogliono alcuni che Clemente VI. facesse privilegiato il giorno delle ceneri, ordinando che fosse trasferita in altro giorno qualunque festa in quello cadesse (*Novaes element. della stor. de'pp. vit. Clem. VI.* §. 21.).

(2) Non entro nella gran questione, per disputare in quale di dette due parti consista precisamente l'essenza del digiuno. Secondo quelli che dicono consistere nell'astinenza dalla qualità, già si direbbe la domenica giorno di vero digiuno.

quale si esercita per quella parte soltanto che riguarda all'astinenza dalla qualità dei cibi. Per tanto voi conoscete già, che con tutta ragione deve concludersi, che nelle domeniche di quaresima è proibita la promiscuità dei medesimi. Che se il vostro amico, o chiunque altro volesse sostenere ancora la sua falsa opinione appellandosi a qualche editto emanato in Roma per l'osservanza della quaresima, dite loro che cerchino di legger bene, ma veramente bene quegli editti, e vi assicuro che non vi troveranno affatto quelle ragioni, che essi credono di vedervi per provare l'erroneo sentimento loro

§. V.

Una questione voi movete, che è tutta nuova per noi sudditi pontificii. *Nei venerdì e sabbati dell'Avvento,* voi domandate, *ne' quali per disposizione di Pio sesto di gl. mem. devesi digiunare, col permesso però dei latticinii : a chi per infermità può far uso delle carni, è egli proibito di mischiare carne e pesce ?* aggiungendomi che *cosa abbia pure a dirsi per quelli che usano ne' giorni di digiuno i latticinii in forza d'indulto.*

A dirvi prima per i nostri venerdì e sabbati dell' avvento, rispondo che la promiscuità de' cibi è in detti giorni vietata. Potrei primieramente dire, così di passaggio, che quel pontefice ordinando il digiuno nei venerdì e sabbati suddetti togliendolo dai giorni di vigilia per gli apostoli, e per qualche altro santo, non fece che cambiar giorno al digiuno : se dunque il digiuno di quei giorni obbligava alla legge della promiscuità, vi obbliga anche quello dei venerdì e sabbati suddetti, perchè é un digiuno della natura medesima. Ma a rispondere con più proprietà, dirò, che il digiuno prescritto da Pio sesto non è un digiuno di una natura diversa da quella di qualunque altro nostro (1) : ora tutti i digiuni no-

(1) Dico *nostro* per riguardo alla proibizione circa i latticinii e le uova, giacchè questi in alcuni luoghi si usano nei digiuni fuori della quaresima per una legittima consuetudine; il che non è presso di noi. Leggo però, che anticamente per un privilegio raro e singolare si usava di mangiare in Roma le uova ed il cacio nel giorno di sabbato santo: così l' ordine romano presso il Macri (*notizia dei vocaboli ecc. v. jeju-*

stri per natura loro consistono nelle due parti essenziali, delle quali vi ho discorso poco fa, cioè dell' unica commestione e della astinenza dalle carni, dalle uova, dai latticinii; dunque anche quello prescritto da quel papa include, di natura sua, queste due parti; ma per disposizione di Benedetto XIV è proibita la promiscuità de'cibi ne'giorni di digiuno, ne'quali è vietato l'uso delle carni, delle uova e dei latticinii; dunque è proibita ancora nei venerdì e sabbati accennati, perche sono giorni di un tale digiuno.

Ma ecco già la ragione per dubitare della proibizione circa la promiscuità negli accennati giorni. Pio sesto, si dice, ha permesso i latticinii; dunque non ha prescritto un digiuno della natura degli altri: e dunque non può dirsi, che abbia luogo in questo quella proibizione fatta da Benedetto XIV. Ma chi argomenterà mai così? Io dico, che devesi anzi concludere tutto all'opposto: cioè che appunto da quel che ne dice Pio sesto, detti digiuni portano di natura loro la proibizione dei latticinii. Il pontefice li *permette;* dunque per usargli evvi bisogno di un permesso; dunque senza questo sarebbero proibiti; e proibiti da chi? Dalla natura de' nostri digiuni. Ed io già lo dico; il *permesso* suppone una legge dalla quale si dispensa; perciò questo permesso dato da Pio Sesto viene espresso colla parola *indulto* nel calendario che in ogni anno per noi sacerdoti si stampa in Roma. E di fatti nei detti venerdì e sabbati, forse che non sarebbero leciti i latticinii come lo erano da prima, se non vi fosse stata posta adesso la legge del digiuno? qual bisogno dunque che Pio Sesto ci abbia dato questo permesso? Ma egli vide, che per ragione del digiuno annessovi sarebbero stati proibiti: se proibiti, dunque questi venerdì e sabbati sono realmente giorni ne'quali secondo Benedetto XIV, corre l'obbligo del digiuno colla proibizione delle carni, dall'uova, e dai latticinii; dunque sono que'giorni, in cui vengono vietati i cibi promiscui. E dico, che i latticinii presentemente intanto non sono da dirsi *proibiti*, perchè *per-*

nium): eodem die dominus papa, et caeteri romani ova manducant, et formaticum, idest caseum. »

messi dal pontefice; ma non potranno dirsi *permessi*, perchè non *proibiti* dalla natura del digiuno. Qui vi ricordo quel che vi ho detto di sopra circa il composto che è il digiuno per inferirne, che se a'detti giorni dell'avvento manca l'astinenza dai latticinii, non per questo possono dirsi giorni di non digiuno.

E poi mi si dica, se il pontefice concede in qualche anno l' uso dei latticinii nella quaresima, chi per infermità avrà di più a far uso delle carni, può dirsi che questi non sia tenuto alla legge della promiscuità, perchè in quell'anno non si verifica che il digiuno porti la proibizione dei latticinii? Niuno certo avanzerà un giudizio così erroneo. Ma qual differenza vi può essere per questa parte fra un indulto dato per un anno, e quello concesso per sempre, come è appunto questo di Pio Sesto? Ma dopo tutte queste ragioni eccovi l' oracolo della sacra penitenzieria che loro dà ogni maggior forza. Interrogata la medesima sul caso nostro preciso ha risposto: « *affirmative, nempe non licere ejusmodi promiscuitatem* »: quale risposta data sotto il giorno 8 di gennajo di questo anno 1834 ho io veduta sul suo autentico originale.

Da quanto vi ho detto, conoscete bene che debba dirsi proibita pure la promiscuità a quelli che ne' detti giorni di digiuno per indulto grazioso, come sarebbe quello della crociata (1), o per altra permissione qualunque essa sia antica

(1) Le barbarie che usavano i turchi contro que' che pellegrinavano ai luoghi santi della Palestina, la profanazione che in quelli santuarii vi commettevano; il pericolo da cui era minacciata la capitale stessa dell'impero di Oriente, non che l'Europa tutta, mossero lo zelo del pontefice Urbano II per esortare in un concilio tenuto in Clermont nell' anno 1095. tutti i fedeli a prender le armi, e marciar contro que'barbari. Il santo padre a muover gli animi di tutti per arrollarsi a questa santa milizia pubblicò una indulgenza plenaria (favore così rarissimo in que'tempi) da conseguirsi da chi vi si fosse ascritto; e concesse pure condonazione di digiuni, ed altre grazie distinte. Tuttociò disse che potevasi anche acquistare da chi non potendo marciare colle armi a quella volta avesse sborzato una qualche elemosina per l'opera suddetta. Non è a potersi dire la folla immensa che da ogni parte correva per militare nella guerra suddetta. E siccome que'soldati portavano ricamata in color rosso u-

o recente, possono far uso dei latticinii; ma che inoltre per infermità devono mangiar di carne per ulteriore dispensa.

§. VI.

Voglio poi circa questa legge della promiscuità illuminarvi sopra alcuni dubbii che forse potrebbero nascervi. Stando dunque ai termini della legge che proibisce di mangiar insieme carne e pesce non può inferirsi che sia proibito ugualmente mangiar carne, e qualche vivanda con *condimento* di pesce; o cibarsi di pesce ed insieme di altra vivanda *condita* in brodo di carne; o senza mangiar nè carne, nè brodo mangiar solo pesce *condito* di grasso. Eccomi a parlarvi più chiaramente, e voi intenderete quel che io voglio dirvi adducendovi degli esempii.

Non sarà proibito, se qualcuno avendo la dispensa, mangi la carne, ed insieme un'insalata, a cagion di esempio, condita con salsa di alici (1): oppure abbia in quel pasto in che

na croce sulla spalla destra: così e furono essi detti *crocesegnati*, e l'armata fu chiamata *s. crociata*. In seguito altri pontefici operarono il medesimo per lo stesso fine; e la spedizione pure fu detta *s. crociata* (presso il Mamachi *antiq. christ. tom.* 2. *pag.* 60. può vedere chi lo desidera il numero grande degli scrittori su questo proposito). A liberar poi i cristiani dal cadere schiavi miseramente nelle mani de'turchi, alcuni pontefici a richiesta di qualche sovrano esortarono i fedeli a contribuire elemosine per armare navi che percorressero il mare a combattere i corsari, onde impedir tanto male. A questi contribuenti parimente concessero e indulgenze assai, ed assai favori spirituali. Ne concessero ancora dei temporali; così il potere far uso di latticinii e di uova in tutti i giorni di digiuno inclusivamente in quei dell'intera quaresima; l'adoperar lo strutto a titolo di *condimento* in tutti i giorni dell'anno, ed altre grazie pure temporali più o meno estese secondo che piacque ai pontefici. Ora la concessione di tali grazie fu detta anche *s. crociata*.

(1) Non intendasi però questo per alcune preparazioni di cucina, nelle quali il pesce è vivanda e non condimento affatto. Così per esempio sarebbe una frittata di caviale, o delle polpette di pesce. Ognuno già comprende la gran differenza che passi fra questi piatti, e quelli preparati con una salsa; che vuol dir, si comprende bene che quelli son *vivande* di pesce, e non vivande di erbe, o di paste con *condimento* di salsa, o di brodo di pesce, e che l' erba o pane, o altro vi si adopera per

usa la carne una zuppa cotta nel *brodo* di pesce che mangia per ragionevole motivo non suggerito precisamente dalla gola. Dite il medesimo se avendo mangiato la sola minestra condita *con brodo di carne*, mangi di poi il pesce; o se mangi il pesce (astenendosi però dalla carne) cotto, e condito col grasso detto volgarmente *strutto*. Che il mangiar così non sia proibito si rileva dalle espressioni chiare della leggo pontificia emanata per mezzo delle dette encicliche e dalle risposte date dal medesimo pontefice al vescovo di Compostella. In quelle si proibisce la promiscuità delle *vivande* e non dei *condimenti*. Il pontefice usa il termine *epulae*, e questo presso tutti i buoni latinisti significa *vivanda* : un *brodo*, *una salsa*, un *condimento* non è stata mai chiamata *vivanda*: ed è ben differente *carne* dal *brodò di carne*, *o pesce* dal *brodo di pesce*. Inoltre il detto vescovo dimandò al pontefice quali fossero le *vivande* proibite che non devono mischiarsi colle lecite, « *quaenam sint epulae licitae*, *quae vetantur cum interdictis conjungi* ». : questi rispose « *Epulas licitas pro iis quibus permissum est carnes comedere, esse carnes ipsas; epulas interdictas esse pisces*, *ideoque utrumqus simul adhiberi non posse* ». Pesce adunque e carne in qualità ambedue di *vivanda* è il cibo promiscuo interdetto : se dunque o l'uno, o l'altra manchi, manca eziandio la materia della promiscuità proibita. Ma pesce e brodo di carne, o carne e brodo di pesce, o finalmente pesce cotto collo strutto , non è veramente mischiar *vivande* di *carne* con *vivande* di *pesce* , dunque non evvi la promiscuità proibita, nè vi sono le due *vivande* interdette. Quindi potrà esservi chi essendo dispensato alle carni conosce che sia per lui sufficiente la sola minestra in *brodo* di carne, o per altro motivo astenendosi dalla *carne* mangia la sola minestra in *brodo*, e mangia pel resto del pesce : potrà esser questi censurato como manchevole alla legge della Chie-

legare il pesce. Chi direbbe lecito in giorno di stretto magro un composto di uova, e spinaci? Ora quel che è l'uovo cogli spinaci, è il caviale coi medesimi, o con altre erbe: e se l' uovo è illecito per la legge del magro, è illecito il caviale per quella della promiscuità. Si può vedere il beato Liguori il quale in altro proposito adduce delle ragioni che ben valgono per quanto dico io (theol. moral. lib. 3. tr. 6. num. 1009. dub. 4.)

sa? Egualmente vi sarà chi chiede la dispensa per la carne a causa del danno che soffre dall'olio, se questi astenendosi dalla carne mangia il pesce cotto nello *strutto* potrà dirsi disubbidiente al precetto di non mischiar *carne* e *pesce*? vedremo come la sacra penitenzieria ha deciso circa l'usar lo strutto quando il dispensato per le carni fa uso di soli latticinii, e vedremo che dal suo rescritto può concludersi in favore per questa opinione mia.

E facciasi anche riflessione a quanto dice il pontefice Benedetto XIV circa il mischiar i latticinii col pesce. Egli ha dichiarato che questo ben si può mischiare con quelli. Ora i latticinii possono chiamarsi carne assai più che non è il semplice brodo. E carne chiamò infatti s. Girolamo scrivendo contro Gioviniano il latte, ed il cacio (Tetam. diar. lit. tract. 1. p. 2. lib. 2. c. 6). In quaresima poi già si sà che è proibita la carne, come sono proibiti i latticinii ancora (1) derivativi da questa, e frutti di carne, come li chiamò il sesto sinodo nel canone cinquantesimo sesto; dunque se pel suddetto pontefice non evvi alcuna legge che proibisca unire il pesce ai latticinii derivativi dalla carne, potrà bene unirvisi anche il brodo, il quale non è propriamente carne, nè frutto di carne, come i latticinii, e le uova.

Credo che queste mie ragioni sian ben dimostrative. Potrei addurre delle autorità di teologi che seguono l'opinione mia; ma solo dirò che il B. Liguori, il cui nome basta per-

(1) Questionasi fra i teologi se la proibizione dei latticinii in quaresima sorga dalla disposizione di un jus comune, o dalla consuetudine antichissima (*Lambert. notif.* 15. *pag.* 1.). Fozio calunniava la Chiesa latina quasi che essa facesse leciti i latticinii in detto tempo (Niccolò I *epist.* 38.). Per altro in alcuni luoghi si vede che nel secolo VII. si costumavano, leggendosi presso Beda (*Hist. lib.* 3. *c.* 33.) che il santo vescovo Cedda in detti giorni di quaresima non prendeva che pochissimo pane, un uovo e poco latte mischiato coll'acqua. Nel secolo IX. sembra che nell'Italia si osservasse l'astinenza suddetta, non così però nella Germania; ma ciò era piuttosto per un indulto agl'infermi. Clemente VI. nel 1344. pubblicando la crociata ne concesse l'uso a chi avesse data una certa limosina, del che approfittarono alcuni vescovi della Germania, per godere di questo indulto anche in appresso (*Martene de antiq. eccl. rit. lib.* 4. *c.* 22.).

chè si rispetti il suo giudizio, trovò le addotte ragioni concludenti per non disapprovar l'esposto sentimento (*theol. lib.* 3. *tract.* 6. *n.* 1015). Ponga poi, come suol dirsi, il sigillo la sacra penitenzieria coll'autorevole sua decisione. Interrogata se era lecito ai dispensati mangiar insieme brodo di carne, e pesce, rispose di sì. Ecco il quesito fattole, ed eccone la risposta che originalmente tengo presso di me. *Quelli che sono dispensati dalla qualità de'cibi possono ne'giorni di digiuno cibarsi di sola minestra di brodo per provvedere alla loro salute, e nel resto far uso di cibi esuriali per conservar quanto si può l'osservanza della legge de'cibi?* La risposta fu : « *Sacra poenitentiaria attente consideratis expositis respondet affirmative. Datum Romae in sac. poenit. die* 8. *feb.* 1828. *J. A. Sala S. P. datarius.*

Ma se voi communicate ad altri questi miei sentimenti, e qualcun altro che vi dirò appresso, dubito che molti vedrete alzarsi a contradirli vivamente, e zelanti lodevoli per le leggi della Chiesa crederanno non dovermeli approvare. Voi non vi riscaldate nella disputa, nè vi maravigliate, se li sentite contrarii : rispettateli tuttochè di altra opinione che la mia; fate loro ponderar bene le ragioni che io adduco a sostegno del mio opinare, e vedrete che non sarà difficile, che vi si mostrino poi consentanei (1). Intanto vi premunisco di risposta per quello che potrebbero essi opporvi.

(1) È troppo vero che molti prendono degli abbagli circa il pensare e decidere per alcune questioni sul digiuno: perciò è che molte di tali quistioni io procuro di risolvere col sostegno di ragioni, e di documenti irrefragabili, perchè provenienti dalla sacra penitenzieria che è appunto quel tribunale a cui l'istesso Benedetto XIV. volle che s'indirizzasse chi aveva de'dubbii sopra le sue encicliche (*Libentissime*). Sinceramente poi devo dire che appena comparve la prima edizione di queste mie lettere io ricevei e a voce, ed in inscritto ringraziamenti, e congratulazioni da teologi di molto nome, e costituiti in grandi dignità ecclesiastiche per avere dissipate alcune tenebre, in che era ravvolta questa materia del digiuno, e molti di loro si ricredettero dalle opinioni che tenevano riconoscendole false: e colla medesima sincerità devo aggiungere che questa seconda edizione vede la luce del pubblico per le ripetute, e dirò continue istanze fattemi da persone sommamente riguardevoli.

Primieramente vi diranno che non può ammettersi come cosa lecita mangiare la minestra in brodo di carne, ed insieme il pesce; perchè se il brodo non è carne, contiene però tutta la sostanza della carne. Dite a chi obbietta in questa guisa che provi primieramente come il brodo contenga *tutta* la sostanza della carne: ciascun di noi al pranzo non si contenta della sola minestra in brodo; ma molto anzi conta sulla sostanza che gli dà il *bollito*, che ha servito a fare quel brodo. Provi secondariamente come il *brodo* possa chiamarsi *vivanda*. Tutti i cuochi certamente si servono del brodo, *et quidem* di quello detto da loro *sugo* per uso di *condimento* alle loro varie vivande; se in quello non vi si fa cuocere o pane, o erbe, o altro non sarà mai una *vivanda*; ed allora quel che lo costituisce *vivanda* sarà o il pane, o l'erba, o altro, e comunemente si dice *ho mangiato una vivanda di broccoli, di cicoria, di riso ec.*

Forse qualcuno altro vi dirà: dunque insieme al pesce si potrà mangiare una *gelatina* fatta col brodo di carne. Ditegli di no assolutamente. La gelatina è vivanda, e non condimento: la gelatina non è quella tal cosa che io, che voi, che tutti chiamiamo *brodo*. Ma pure vi si soggiungerà questa non essere altro che un brodo congelato, e che la congelazione non cambia certo la sostanza delle cose. Che risponderete voi? Io direi a questo tale; dunque il vino congelato sarà lo stesso di quello che non lo è; dunque io potrò dir messa senza nessuna difficoltà col vino congelato: ma qual teologo me lo ammetterà, e che cosa penserebbero di me quelli fra di loro che non solamente dicono colla comune esser ciò illecito; ma che sostengono anzi esser allora nullo il sacrificio? E quanto dicesi della congelazione ad un dipresso dicasi per la liquefazione. Cambia forse natura il lardo liquefacendolo? Tanto dunque sarà lo strutto quanto il lardo crudo; è però permesso l'uso dello strutto per condimento; permesso ancora sarà mangiare il lardo crudo: che ne dite voi? Chi oppone così, dovrebbe riflettere che senza entrar in questioni fisiche, e chimiche; senza disputare se la congelazione cambi, o non cambi la sostanza del brodo; così in questa, come in tante altre cose bisogna decidersi secondo

che la pensa la comune, cioè come vengono esse riputate presso tutti universalmente, e così giudicarne. Quindi si sa che presso la totale universalità per brodo in cui si cuoce, o pasta, o erba a farne una minestra, non si è intesa giammai la gelatina; nè questa è stata mai considerata un brodo. Ma non è poi vero che la gelatina sia quel *brodo* di che io parlo, che sia *condimento*, e di cui tutti servonsi per tal uso. La vivanda della gelatina è fatta della testa, delle zampe, della parte callosa insomma dell'animale, e forse aggiuntovi qualche pezzo di carne: tutto questo vien cotto per modo nell'acqua che venga a disfarsi totalmente, ed in guisa che non vi si ritrovi più, dovendo esser il tutto diventato come una colla; quindi quell'acqua non è più un brodo, ma è veramente una carne distrutta, ridotta allo stato di un liquido, che poi colla congelazione prende uno stato di solido per quanto lo comporta la natura sua.

Si dirà forse che secondo il mio raziocinio esposto di sopra preso dall' esser lecito unire il pesce ai latticinii, e quindi anche al brodo, si dirà, ripeto, che potrebbe concludersi, che dunque permessi i latticinii ne'giorni di venerdì e di sabbato fra l'anno, sarà in questi permesso anche il brodo di carne. Rispondo che una tale conseguenza non può dedursi, non reggendo la parità. Se nei detti giorni sono permessi i latticinii essendo proibita la carne, ciò è in vigore della consuetudine che ha legittimato l'uso di essi; tanto che se vi è qualche luogo ove questa consuetudine non sia introdotta, neppur i latticinii sono ivi permessi; in quella maniera che negli altri giorni di digiuno fra l'anno la consuetudine ha legittimato l'uso dei latticinii in molti luoghi, e non così in Roma, ed altrove, perchè questa consuetudine non esiste. Ora ognuno sa che un uso legittimato dalla consuetudine va osservato strettamente come la detta consuetudine porta, nè è lecito estenderlo, o ampliarlo ancorchè sembri simile un caso all'altro. Infatti nei detti giorni di venerdì e sabbati in alcuni luoghi della Germania vi è la consuetudine di condire col grasso, ossia assogna o lardo distrutto al fuoco, detto da noi *strutto*; ma sarà lecito in que' luoghi medesimi usar la detta assogna, o lardo non per con-

dimento ma per vivanda; non distrutto, ma in sostanza prima? certo che no; perchè non è questa la consuetudine, la quale è limitata al solo strutto, e questo da usarsi per condimento, e non per vivanda. Ed insegnano i teologi che se la consuetudine è per lo strutto porcino, non sarebbe lecito quello di vitella, di castrato per motivo che bisogna stare strettamente alla consuetudine. Dunque se la consuetudine ha permesso nei venerdì e sabbati i soli latticinii, e non il brodo di carne; quelli soli potranno usarsi, e non questo, sebbene derivativo come quelli dalla carne.

Neppur dal suddetto mio raziocinio si potrà dedurre, che dunque chi ha la dispensa per i soli latticinii potrà usar anche il brodo: no certamente perchè quella limitazione che fa la consuetudine detta di sopra per i soli latticinii nei giorni di venerdì e di sabbato, per la quale resta proibito il brodo; questa medesima limitazione la fa il papa nel dar la dispensa per i latticinii nei giorni di quaresima: e siccome una tale dispensa pontificia può dirsi derogatoria di un jus comune, il quale proibisce pure in quaresima tuttociò che dalle carni deriva; così a sentimento uniforme dei dottori una tale dispensa va interpretata strettamente. Ecco dunque che contro la mia opinione non valgono le conseguenze che qualcuno di sentimento contrario vorrebbe tirare: e quindi dico che il dispensato a mangiar carne, ed in conseguenza latticinii ancora, come può unire con questi il pesce sebbene derivativi dalla carne, così potrà unirlo al semplice brodo.

Qualcuno potrebbe argomentare in contrario fondando il suo raziocinio sul fine ch' ebbe il pontefice suddetto nel proibire il pesce unito alla carne ai dispensati. Egli dice, che se si cerca la dispensa per le carni a motivo del pregiudizio che reca alla salute il pesce, è ben di dovere che siagli negata la libertà di usar questo colla carne (*Libentissime* §. *Ubi primum*); a pari dunque usando il brodo per motivo di salute deveglisi negare di unir col *brodo* il pesce. Rispondo che il fine della legge non cade sotto la legge, e che la medesima proibizione anderebbe dunque fatta a chi per motivo di salute, e perchè sente pregiudizio dal pesce, dai salumi, dall'olio, dimanda la dispensa per i soli lattici-

nii. Dovrebbe questi mangiar soli latticinii, e non unirvi nè pesce, nè olio? Ma niun teologo tiene certamente questa opinione. Il pontefice suddetto ha creduto bene di far una tale proibizione limitata alla sola carne quando si usa per ragione di dispensa perché vivanda, e noi non dobbiamo argomentar da questa ad altri casi in essa non compresi. Se poi si dica che intanto è permesso unir pesce e latticinii, perchè il pontefice lo ha dichiarato permesso; io risponderò che intanto è parimente permesso unir *brodo* e pesce, perchè il pontefice medesimo non lo ha dichiarato proibito. Si noti poi a mio favore che il pontefice non ha detto che *è permesso* unir ai latticinii il pesce; ma ha detto che non è *proibito, non interdicuntur:* il permesso suppone una legge in contrario dalla quale si dispensa; ma il non *esser proibito* vale lo stesso che dire *non vi è alcuna legge in contrario.* Tutto dunque conferma che la legge pontificia non riguarda i derivativi dalla carne, ma la sola carne.

Ma io l'ho detto: per me la ragione potissima per sostener lecito l'uso del brodo col pesce è che il pontefice ha parlato sempre dell' uno e dell'altro sotto la considerazione di *vivande, epulae*: e fin che non si proverà che il brodo sia *vivanda*, non si proverà neppure che il mischiar questo col pesce sia contro la legge della Chiesa.

Si soggiungerà contro la mia opinione con questo raziocinio. Il pontefice dichiara che è proibito unir al pesce quel cibo a cui uno è dispensato; ma il cibo che si usa per la dispensa è la carne non solo, ma anche il brodo: dunque non è la sola carne, ma anche il brodo ciò che vien vietato di unir col pesce. Rispondo: è proibito unire alla *vivanda* di pesce *quelle vivande* per le quali uno è dispensato, concedo: è proibito unire alla vivanda di pesce quei *condimenti* per i quali si ha la dispensa, nego: mi si distingua *vivanda* da *condimento* di *vivanda*, e mi si mostri anche questo proibito dal pontefice, ed allora « *victas dabo manus* ». Ecco la ragione che deve aver mosso la sacra penitenzieria a dichiarare lecito unir la minestra in brodo di carne al pesce come ho detto di sópra. É vero che qualcuno, come mi vien supposto, ha pensato che una tal permissione si possa de-

durre dalla risposta data da Benedetto XIV. alla dimanda del vescovo di Compostella, in cui egli dice che i cibi a' quali è vietato unir il pesce « *esse carnes ipsas* » interpretando quell' *ipsas*, per volersi esprimer che intendeva *propriamente* la carne. Ancor io sono stato da un tempo di questo sentimento; ma esaminando bene le parole della detta risposta potrebbe anche dirsi che quell' *ipsas* non ha altra forza che quella che gli si dà dai grammatici, cioè di un semplice pronome relativo a quel *carnes* nominato prima, e che non equivale ad un « *carnes proprie dictas* » come si vuol pretendere.

Per quel che riguarda il potersi mangiar il pesce cotto collo strutto da chi avendo il permesso per le carni, ed astenendosi da queste fa uso soltanto di latticinii, abbiamo che la sacra penitenzieria interrogata se *i dispensati a cibarsi di grasso ne' giorni, ne' quali fanno uso di soli latticinii, possano per condimento adoprar lo strutto;* rispose di sì ». *Sacra Poenitent. attente consideratis expositis respondet affirmative. Dat. Romae in s. Poenit. die* 8. *feb.* 1828. *J. A. Sala S. P. Datar.:* così autenticamente conservasi presso di me. È vero che la dimanda non parla esplicitamente di condir il pesce collo strutto, ma pare che questo vi si possa intendere, ragionando così. Il dispensato alle carni, se vuol mangiar soli latticinii, non ha bisogno di dispensa per condir *questi* collo strutto: dunque chi ha fatto il quesito, (se non ha voluto esser deriso nel proporre una questione ridicola) non ha inteso certamente questo caso; ma deve aver inteso; se il dispensato a cibarsi di carne non facendo uso di questa, ma di soli latticinii, comechè non è proibito mischiar a questi anche il pesce, possa condirlo collo strutto: tanto più che il quesito non chiede il condimento di strutto limitatamente ai latticinii, giacchè non dice, *facendo uso di soli latticinii possano per condimento di questi adoprar lo strutto,* ma indistintamente se possano adoprar lo strutto in quel giorno in cui astenendosi dalla carne mangiano soli latticinii. Questa espressione di *soli latticinii,* non deve poi intendersi in modo, che significhi comporsi la mensa *unicamente* di latticinii escludendo tutt' altro che non sia latticinio, sia

di erbe, sia di paste, sia di pesci; ma soltanto che sia per esprimer che nella detta mensa è esclusa la carne perchè incompatibile col pesce. Finalmente avendo la sacra penitenzieria risposto affermativamente alla dimanda, come già vi dissi (pag. 81.) fattale se era permesso all'uso del semplice brodo unire i cibi esuriali, fra i quali è certo che è compreso il pesce, si può concludere che lecito sia anche secondo la di lei mente unire ai soli latticinii il pesce condito collo strutto.

Nè si dica che il quesito parla di quei dispensati a mangiar di grasso, a' quali però in alcuni giorni sia vietata la carne, e permessi i soli latticinii perchè non bisognosi quotidianamente della carne: no non si interpreti così il detto quesito, perchè primieramente le espressioni colle quali è concepito non portano a questa interpretazione, secondariamente perchè se parlasse di giorni in cui è ai dispensati proibita la carne, già sarebbe proibito loro anche lo strutto; ed in tal caso non si sarebbe dimandata alla sacra penitenzieria una dichiarazione *se si possa*, ma una dispensa *a poter usar lo strutto*, ed allora questo tribunale se avesse creduto di accordarla, si sarebbe espresso con altre formole, come è di uso, e non con un semplice *affermative*, la quale è formola per rispondere ad un quesito di *dubbio*, e non ad una dimanda di *permesso*.

§. VII.

Per la legge della promiscuità, voi che siete ben delicato di coscienza mi proponete a decidervi *se mangiando carne possiate unire qualche vivanda di erbe cotte in olio: e se sia lecito a chi gode della dispensa, mangiar la carne preparata in umido* (come volgarmente si chiama quella data vivanda), *o fritta, ed altre vivande, non già di pesce, ma gustose e preparate con maestria di cuoco.* So che qualcuno confondendo i termini dice, che ciò sia un mangiar contro le leggi della Chiesa, e che chi ha la dispensa deve mangiar da malato. Io per altro non giudico così. Niuna legge della Chiesa noi abbiamo che ai dispensati per la carne prescriva il

modo come *condirla*, o che proibisca l'uso dell'olio, o crudo, o cotto che questo sia. La Chiesa ha creduto di limitar la sua legge alla promiscuità delle vivande di *carne e di pesce*, e non a quelle altre che noi diremmo di *grasso*, *e di magro* in genere: quindi sebbene il mangiar legumi, o erbe di altra specie cotte in olio si abbia per una vivanda di *magro*, non è perciò che queste siano proibite a chi usa della dispensa della carne (1). Notate però che io vi ho detto *niuna legge abbiamo dalla Chiesa* a questo riguardo; giacchè abbiamo quella che c' impone la temperanza che è una delle virtù cardinali, quella che c'impone la legge di natura, direbbe san Tommaso (2. 2. q. 147. a. 3.), macerar cioè col digiuno la nostra carne. S. Agostino dei cristiani de' suoi tempi diceva, che molti nella quaresima potevano chiamarsi osservatori deliziosi, ma non religiosi del digiuno, e che quel tempo sacrosanto era per essi un cambiamento di sensualità piuttosto, che un tempo di mortificazione: descrive l'arte che si usava nel preparar i cibi, nel ritrovar bevande deliziose affettando mortificazione nell'astenersi dal vino: *exquirentes novas suavitates magis quam veteres concupiscentias castigantes: qui copiosis pretiosisque apparatibus fructuum diversorum, et obsoniorum varietates, et sapores superare contendunt . . . . et peregrinis condimentorum varietatibus gulam irritant . . . . et aliorum fructuum expressione pomorum liquores alios, causa jucunditatis exquirunt tamquam non sit quadragesimae tempus piae observatio humilitatis* (serm. 210.) (2). Ecco dunque quel che si deve evitare, e questo

(1) Conservo presso di me l'autentica risposta della s. Penitenzieria, nella quale si legge: *carnes cum quibuscumque leguminum speciebus misceri posse, extra omne dubium est.*

(2) Il dottor s. Girolamo con uguale zelo declamava contro coloro, che nei giorni di digiuno, non mangiando che pane e frutti usavano frutti delicati: *e che gioveravvi*, dice egli (*epist.* 34), *non mangiar olio, se mangiate le frutta le più rare e le più ricercate con un pane fatto di fior di farina?* Ei soggiungeva, che non era necessario metter a tortura la terra degli orti per somministrare quanto vi è di più squisito, quasi che il pane comune, e dozzinale non possa bastare ad un cristiano, che digiuna: e che questo non è camminare per la via stretta, che mena al cielo.

l' impone la legge della mortificazione evangelica, come vi dirò meglio qui appresso da cui potrete aver una regola giusta e da non esser tacciata di rigorismo. Di questo dovere sono avvisati sempre i fedeli dalla santa Chiesa. I sommi pontefici in Roma, e i vescovi nelle rispettive diocesi inculcano nei loro editti la mortificazione; ma io veggo quel che accade ogni anno all'avvicinarsi della quaresima: ciascuno ha premura di saper quel che dice l'editto, ed ognuno cerca se è stato pubblicato: ma perchè? per sapere se vi è indulto, e quanto questo sia amplo ed indulgente e nulla più: gli avvisi poi, le esortazioni che vi si danno niuno le cura, e se si leggono, da una orecchia entrano, e dall'altra escono, per dirla colla frase del volgo (1).

(1) Lascio di dire i lamenti che fanno i nostri indevoti cristiani per l'indulto della quaresima se non è così illimitato come essi lo desiderebbero: dirò che tante volte si lagnano per fino se la Pasqua viene avanzata perchè lunghi i giorni, più penoso rendesi il digiuno. Per questo titolo meriterebbero il rimprovero che s. Gregorio Nisseno (seppure non è s. Asterio l'autore di quel sermone *in principio ieiunii*) dava ai tiepidi cristiani de' suoi tempi che se la prendevano quasi col sole perchè ne' giorni di digiuno non tramontava più sollecito. Ed oh quanto è da deplorarsi la cecità di quei cristiani, i quali non conoscono il gran pregio, la somma efficacia che ha per ogni modo il digiuno. Oh sì che se la sapessero non lo avrebbero in fastidio! Questo dispone l' anima a ricevere le impressioni della grazia, i lumi di Dio, il frutto della orazione. Mosè ed Elia si prepararono col digiuno di quaranta giorni ai trattenimenti con Dio: dopo un digiuno di tre settimane Dio rivelò a Daniele i più profondi misteri: Sansone e Samuele furono il frutto delle orazioni accompagnate dal digiuno delle loro madri: Sara, Giuditta, ed Ester dovettero al digiuno loro la forza grande nelle orazioni: ed in tutti i secoli ogni servo di Dio ha creduto di non poter meglio offrir a Dio le sue preghiere se non accompagnate dal digiuno. Inoltre il digiuno è stato considerato sempre per l' opera accettissima a Dio onde placarlo per le nostre mancanze. Quando gli ebrei furono sconfitti da'filistei in castigo de'loro peccati, Samuele impose loro un digiuno: Davidde a soddisfar il Signore per le colpe commesse digiunò spessissimo; *io umiliava*, disse egli, *la mia anima col digiuno* (salm. 34.), *le mie ginocchia si sono affievolite pel digiuno* (salm. 108.): l'istesso empio Acabbo col digiuno ritardò i colpi della collera divina (3. *Reg.* 21,): Esdra ne' giorni di penitenza usò di questo mezzo a pacificare il Signore (2. *Esdr.* 8.): Ne-

Sulla dimanda antecedente, e su quella presente eccovi quel che deve notarsi. Insegna s. Tommaso che il mangiar ne'giorni di digiuno con intemperanza que'cibi che pur sono permessi, non sarà è vero un trasgredir la legge del digiuno, ma sarà un perderne il merito. Quindi se nel pranzo si eccede o nella quantità, o nella qualità, o nei condimenti, tanto che si cerchi di soddisfare più alla gola, che al bisogno; non vi è dubbio che una mancanza vi è contro la virtù della temperanza o dell' astinenza ; ma non si può dire che siasi fatto un peccato contro la legge della Chiesa : ed in proporzione della gola si perderà più, o meno il merito del digiuno, che sarebbesi acquistato ; *quamvis*, ecco quel che ne dice il s. Dottore, *per inordinationem peccet, et meritum jejunii amittat, vel in toto, vel in parte, non tamen Ecclesiae statutum transgreditur, et ideo jejunium non solvit* (*in dist.* 15. *quaest.* 3. *a* 4. *quaest.* 3. *ad* 2. » Quante volte poi non per intemperanza , nè per la gola , ma per quell' uso che vi è presso anche le persone di timorata coscienza di aver due, o tre vivande nel pranzo quotidiano, si condirà o con olio, o collo strutto, o si farà *un fritto*, o *un umido*, che è poi il solito che si fa nelle famiglie, non veggo quella intemperanza, nè quell' immoderato mangiare che possa far perdere il merito del digiuno , secondo la dottrina di s. Tommaso ; e quindi non sarà alcuna mancanza, perchè non è che con quel *fritto*, con quell'*umido*, con quella qualunque siasi vivanda si cerca studiosamente una ghiottoneria, ma si fa giornalmente fra l'anno. È falso poi che chi è dispensato a poter mangiar la carne debba mangiar solamente *bollito, ed arrosto*, e che

emia placò Iddio col digiuno per il ritorno degli ebrei dalla schiavitù (2 *Esdr.* 1.). Col digiuno si ottengono grazie molte dal Signore. Il santo re Giosafat ad esser liberato da'mali, nel pericolo de'quali trovavasi, ricorse alla orazione ed al digiuno (2 *Paral.* 20.): e Tobia colle limosine, colle preci avvalorate da'suoi digiuni meritò un'assistenza particolare del cielo. Non è dunque da maravigliarsi, se la Chiesa fa tanto conto del digiuno, e se fa cantare in ogni giorno di quaresima da'sacerdoti nell'operazione del divin sacrificio, *qui corporali ieiunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et praemia.*

debba tener nel vitto quel medesimo regime che tiene un infermo nella convalescenza: la sola legge che gli s'impone è che debba far uso di *carni salubri* (*Libentissime* §. *Innocentius*) (1): nè gli vien proibito, che queste siano preparate e cotte in una maniera piuttosto che nell'altra, sebbene fosse giudicata *insalubre*. Questa circostanza dovrà esser regolata dall'altro precetto che impone il non danneggiarsi nella salute, ma non da una legge ecclesiastica che non esiste. Per la medesima ragione se il dispensato a mangiar carne vorrà per qualunque siasi motivo mangiar un qualche giorno *di magro*, lo potrà far liberamente, mentre niuno è obbligato a servirsi del privilegio: che se il motivo che ve lo induce fosse quello della gola, sarà una mancanza contro la mortificazione, ma non contro la legge della Chiesa. Dovete parimente notare che la legge di non mischiar *carne e pesce* obbliga soltanto *nel medesimo pasto*; quindi si può alla mattina nel pranzo mangiar la carne, e nella sera il pesce, o fresco o salato che questo sia, osservando però le regole riguardanti la refeziuncula, sulle quali io non interloquisco perchè fuori del mio assunto.

§. VIII.

A proposito dell'obbligo imposto di far uso di *carni salubri* a chi per infermità si concede la dispensa dal magro; siccome si è detto, che questi tali usando il *solo brodo*, possono unire ne'giorni di digiuno anche il pesce; voi mi domandate, *se in tal caso questi dovranno far uso di pesci solamente salubri.*

(1) Intorno a questa condizione della salubrità sembra che i teologi non la considerino tutti ugualmente. A stare a qualche editto di Clemente XI. e alla enciclica di Benedetto XIV. si direbbe che questa vada intesa per la quaresima, giacchè di questa soltanto si parla e niente se ne discorre per gli altri digiuni. Il B. Liguori a dirla per la quaresima, pensa che abbia ad aver luogo la detta condizione quando la dispensa si dà ad una intiera popolazione (*Theol. lib.* 3. *t.* 6. *n.* 1015) In ogni modo però è a dirsi che quando essa viene ingiunta o negl'indulti generali, o nelle dispense particolari deve osservarsi.

Corto corto vi dirò, che rapporto a un tal obbligo non evvi alcuna legge di quelle, che diconsi di gius comune che l'imponga. Però alcune volte si è fatto ai dispensati per infermità il permesso di potersi cibare insieme di carni salubri e di pesce; ed allora è stato prescritto che questo abbia ad essere di qualità riputata salubre (Editto per la quaresima dell'eminentissimo Card. Vicario 1823). Qualora dunque non si vegga imposta questa limitazione , non ha luogo la differenza fra qualità e qualità di pesce.

Questo è per quel che sia punto di legge ecclesiastica. Parlandovi poi sotto altro rapporto, dirò, che se per un atto di gola si cercano pesci indigesti, insalubri, non potrà dirsi affare senza qualche colpa; tanto per la virtù dell' astinenza che non viene osservata, quanto pel dovere di non pregiudicare la salute , il quale non si adempie , ed a cui dovrebbe molto più badarsi da chi per motivo appunto di salute usa la carne. Vi dirò poi, che se a noi non è proibito il pesce ne'nostri digiuni , come lo è in alcuno di quelli dei greci ; questo permesso non è stato già dato a fomentare la gola , ma a sostenere piuttosto la debolezza dell' umanità nostra : così lo diceva il pontefice s. Gregorio *caeterum piscium jus ita christiano relinquitur ut hoc ei infirmitatis solatium, non luxuriae pariat incendium* (*c. denique sacerdotes* 6. dist. 4). Perciò il tante volte lodato arcivescovo di Bologna Lambertini avvisava i suoi diocesani a far qualche differenza fra pesci e pesci nel tempo di quaresima ; non iscegliendo quelli che più soddisfano alla gola; perchè se non si trasgredirebbe il precetto della Chiesa da chi facesse altrimenti , si violerebbe quello di Dio colla gola: la qual dottrina è appoggiata a quella di s. Tommaso (4. *dist.* 15. *quest.* 3. a 4., *e nella som.* 2. 2. *quest.* 147. *a.* 6. *ad* 3.) come può vedersi nella notificazione sua (15. part. 1.) Di tali qualità di pesci doveva parlare s. Gregorio (1). *Qui a carne abstinet , nequaquam sumptuosiora*

(1) Piacerà, credo io, di sentire, come sopra il sentimento di s. Gregorio cantò Giovan Battista Mantovano nel suo poema sulla quaresima.

» Non tamen illicitum pisces adhibere minutos.
» Gregorius magnus prohibet: sed longius usus

marinarum belluarum convivia praeparet (loc. cit.) Un tale avviso faccia per chi ne ha bisogno: voi certo non lo avete, cui mancano i mezzi per imbandire sontuosi conviti, e manca poi la volontà, sapendo come questi non sono secondo lo spirito della Chiesa.

§. IX.

Io ricevo una nuova prova dell'amicizia vostra nella confidenza che mi fate con palesarmi il voto da voi emesso alcuni anni già sono di digiunare cioè in un certo giorno della settimana. Siete ora da quel che sento obbligato a cagion di infermità a non poterlo osservar più circa l' astinenza dalle carni, dalle uova, e dai latticinii, dovendo col prescritto del medico far uso di questi cibi: quindi vi è nato il dubbio, *se in detto giorno del vostro digiuno votivo possiate mischiare alle carni il pesce.*

Sembra, che voi pensiate pel sì, adducendo per ragione che questo vostro digiuno non vi è prescritto dalla Chiesa; ma che è per un atto totalmente libero della vostra volontà. Amico, io vi parlo candidamente, e voi lo sapete: epperò prima di risponder al quesito vi dico, che questo vostro raziocinare non basa sopra giusto principio; onde è, che vi prevengo esser voi obbligato ad osservare questo digiuno così fedelmente come devesi quello, che è prescrittovi da Dio stesso. Distinguete l'atto della volontà nel fare il voto dalla obbligazione proveniente dal voto. Il primo fu sì veramente un atto di libera volontà, cui non eravate obbligato; ma non è così della conseguenza nata da questo atto liberissimo. L'obbligazione del voto, che è appunto la conseguenza della vostra volontà, non è più volontaria; e questa obbligazione vi lega non per un precetto della Chiesa, ma per comando di legge divina: per questa parte adunque voi non potete concludere di esser in libertà di mischiare nel medesimo pasto le carni col pesce.

» Obstitit, et ponti pecuaria magna per omnes
» Jam volitant procerum mensas, et prandia regum.
» Sordida Gregorii leges observat egestas.

Per altro, siccome voi foste libero nel fare il voto, libero pure così foste nel farlo più o meno esteso, e porvi tutte quelle eccezioni, e dirò così, tutti quei patti con Domineddio, che vi fosse piaciuto. Quindi è, che se voi intendeste allora, che dandovisi il bisogno di mangiar carne non intendevate di obbligarvi alla legge della Chiesa sulla promiscuità, ma che volevate poter colla carne mangiar anche il pesce, mangiatelo pure, perchè quella legge della Chiesa non vi obbliga. Ma se poi, niente voi riflettendo a questa eccezione, e senza pensar ad altro intendeste nel vostro voto un digiuno come qualunque altro, che si costuma universalmente secondo i prescritti della Chiesa; in tal caso vi dico, che voi non potete mischiare carne, e pesce, e dovete osservare tanto questa, quanto tutte le altre leggi ecclesiastiche, che riguardano il digiuno. Questa è sentenza comune dei teologi, nè occorre portarvene le ragioni che eglino adducono convincentissime.

§. X.

O vengano da voi propriamente i dubbi, per i quali m' interrogate, o venganvi proposti da' vostri amici, perchè me ne scriviate, niente conclude; nè voi dovete ricusare le loro istanze, quasi che mi siano di noja: io goderò sempre se mi vegga occupato per questa parte nel sacro mio ministero. Dunque codesto vostro amico vuol sapere, *se i dispensati per le carni possano insieme con queste mangiare ne' giorni di digiuno i così detti frutti di mare, come ostriche, telline, patelle, canolicchi ecc., e se possano egualmente mangiare ranocchie, granchi, gamberi, lumache, tartarughe e simili.*

Troppo chiaro mi sembra dovervi dire non esser lecito unire alla carne, secondo il caso supposto, il cibo dei nominati animali. Ella è veramente una questione tutta nuova, di cui non ha parlato alcun teologo: perchè se essi hanno questionato sopra certi animali per decidere, se potevansi usare o no ne'giorni di magro, come che non fossero a dirsi di carne vietata, niente han discorso sopra altri, onde conoscere se potrebbero mangiarsi ne' giorni di digiuno, ne'

quali si usa di grasso; cioè se avesser a dirsi pesci, e proibiti perciò a unirgli alla carne. Io dunque procurerò di dirne, per negarlo cibo lecito a mischiarlo colla carne, quanto ne crederò.

E primieramente questi tali animali non possono dirsi carne (parlo di questa nel senso, che comunemente si prende, quando intendesi di parlare della carne, come di quella del bue, del capretto, degli uccelli ecc.), perchè voi vedete bene che è da tutti ammesso di poterne usare ne'giorni nei quali è proibita la carne. Si diranno dunque pesci? Se volessero dirsi pesci in un senso stretto, in un senso proprio, come quelli, che abbiano tutte le proprietà dei pesci, dico, no; non son pesci; ma se vogliosi chiamar pesci in senso lato, in senso improprio (1); se si vogliono chiamar pesci secondo il sentimento comune, che si ha di questi tali animali, e stando all'uso che se ne fa, come del pesce; sì, io dirò, che sono da dirsi pesci. I naturalisti non segnano è vero questo genere di animali nelle classi in cui dividono le varie specie del pesce (Valmont di Bomare *dizion. di stor. nat. ediz. rom. art. Pesce*); ma a riserva delle ranocchie, de'granchi, de'gamberi, e della tartaruga, numerano tutti gli altri suddetti in quella degli animali chiamati *conchigli*. Ora i conchigli, che da qualche naturalista sono pure alle volte chiamati *pesci* (*Id. v.*, conchiglio: il celebre Giorgio Everardo Ronfio poi ha intitolato una sua opera *thesaurus piscium testaceorum*, ed è questa appunto sui conchigli), si dividono in conchigli marini, ed in conchigli fluviatili, perchè nascono e vivono o nel mare, o ne'fiumi; dunque sono animali di acqua come il pesce, e come il pesce hanno essi pure e bocca, e mascelle, e denti, e occhi, e trachee, e cervello, ed esofago, e stomaco, e ano, e cuore col moto questo di sistole, e diastole (*id. loc. cit. art.* conchiglio). La massima differenza che assegnano i naturalisti fra questi, ed il pesce, ella è che mentre il pesce ha le ossa ricoperte dal-

(1) Qualche naturalista nella divisione, che ha fatto degli animali, ha distinto i pesci, in pesci propriamente detti, e pesci cartillaginosi (Bomare *art. Animale*).

la carne, questi hanno la carne ricoperta dalle ossa, le quali sono appunto quell'involucro cretaceo, che comparisce all'esterno. Circa questi conchigli adunque non può esservi difficoltà per considerarli un cibo come il pesce. Dappoichè se, secondo s. Tommaso (2. 2. quest. 147. art. 8.) sono da annoverarsi fra gli animali detti propriamente di carne quelli, che nascono e vivono in terra, sebbene non abbiano propriamente in tutto le qualità di quelli, che da tutti sono stimati animali carnei, onde è che può nascere qualche dubbio se abbiansi o no a contare fra questi; dovranno, dico io, dirsi animali della qualità de'pesci quelli, che nascono e vivono nell'acqua, tuttochè in ogni rapporto non siano simili al pesce.

Inoltre il pontefice Benedetto XIV. (de synod. *lib.* 2. *cap.* 5.) insegna, che a decidere, se la carne di un animale possa dirsi proibita, veggasi se questa sia in qualche maniera simile a quella dell'altro, di cui già è certa la proibizione: ora chi non dirà, che la carne di questi conchigli non sia simile a quella certamente proibita del pesce, specialmente per la poca nutrizione, che e questo e quelli danno all'uomo? E questo pontefice aggiunge pure, che a risolver tali questioni, si osservi la forma dell' animale sul quale nasce dubbio, onde vedere, se si accosti a quella dell'altro, di cui già è deciso esserne lecito il cibarsi. Ma potrà dirsi, che la forma dei conchigli si assomigli a quella degli animali, di cui si fa uso ne'giorni di grasso, ossia di quadrupedi, ossia di volatili? Finalmente se staremo all'opinione comune che si ha di detti conchigli, e se ci faremo ad osservare che di questi si fa uso nei giorni, nei quali proibite le carni, anzi i latticinii pure e le uova, vien permesso il solo pesce; chi non dirà, che pesci sono da considerarsi senza dubbio? Fissato dunque, che detti frutti di mare, ostriche, telline, patelle ec. come conchigli, che essi sono, tanto per le ragioni tratte dalla filosofia circa il regno animale, quanto per quelle suggerite dalla teologia siano da considerarsi come pesce; sorge la conseguenza, che dunque non possono usarsi ne'giorni di digiuno insieme alla carne. E già per questi così detti frutti di mare la s. Penitenzieria ha manifestato il suo giu-

dizio in una risposta che diede pel caso nostro propostole, e disse *testacea marina, quae improprie fructus maris dicuntur, sed vulgo pisces censentur, vetari miscui cum carnibus, quoties carnis et piscium mixtio vetita sit. In S. P. 16. Jan. 1834. E. Card. De Gregorio.* Per tutte le specie adunque di questi testacei marini non cade più dubbio per dirli proibiti a mangiarsi colla carne.

Vengo alle altre qualità da voi nominatemi, e vi dirò quel che io ne penso, riservandomi ad opinar diversamente se altri ne giudicherà con più verità. Pertanto delle lumache nostre si dirà, che sia pure proibito mischiarle colla carne nei detti giorni? Sì, così sembrami che abbia ad essere. Esse pure, già abbiam detto, che sono del genere dei conchigli. Non faccia poi difficoltà se queste presso noi, che siam mediterranei, sono animale terrestre, il quale, come tutto giorno vediamo, nasce e vive in terra; dappoichè se noi abbiamo le terrestri, altre genti che sono marittime hanno le marine, come altre hanno le fluviatili; ora queste tre specie di lumache non formano che un genere solo. I naturalisti (*Bomare loc. cit. art.* lumaca) hanno suddiviso in altre specie la lumaca marina; ma sappiasi, che *questa medesima divisione*, dice il citato Bomare, *conviene pure alle lumache terrestri.* Dunque se già si è dimostrato, che i conchigli sono da riguardarsi come pesce, se le lumache marine sono una specie di quelli; e sono perciò dette *testacei* (per lo che già sono da considerarsi proibite per detto della S. P.); e se le lumache terrestri appartengono al genere medesimo delle lumache di mare e di fiume; dunque proibite queste, sono proibite pure le lumache terrestri (1). Ricordatevi le regole accennate di sopra secondo la dottrina di Benedetto XIV, circa la somiglianza e della forma e della carne di un animale con quelle dell'altro conosciuto per proibito, o per lecito, e circa l'opinione universale, che se ne ha; e dovrete concludere, che anche la lumaca terrestre deve dirsi proibita. Forse che dubiterà qualcuno sulla somiglianza della for-

(1) Di queste lumache terrestri dice il citato Bomare, che se ne fa gran consumo in Francia nel tempo della quaresima.

ma della lumaca terrestre con quelle marine? Si tolga pure da questo dubbio. Ho consultato a bella posta il tanto famoso Ruysch nel suo Theatr. univers. animal. tom. 2. lib. de exanguib. cap. de conchis, ed il citato Ronfio thesaur. pisc. testac. tav. 19. 22. 27, i quali hanno espresso in ottima incisione in rame le tante specie di lumache marine, e posso dire che parecchie vè ne sono di forma simile alle terrestri. Ed ho parlato con persona la quale dimorando in luoghi ove queste lumache marine abbondano così, che si vendono cotte nelle piazze, mi assicura che si mangiano nel modo medesimo che noi costumiamo per le nostre terrestri, cioè cavandole dal guscio loro con un ferretto o con una spilla.

Dite altrettanto de'granchi (*Bom. loc. cit. v.* granchio). Questi si dividono in què di mare, e di acqua dolce, ma tutti appartengono ad un genere solo respettivamente: le loro configurazioni e abitudini sono pressochè uguali; il sapore della carne non differisce che per la qualità del sito, dove nascono e vivono. Dunque se sono animali che prolificano, che nascono, che vivono nell'acqua, già sono animali d'acqua come il pesce, e perciò proibiti per cibarsene colla carne. E se la carne di essi non dà all'uomo quella nutrizione, che dà la carne degli animali terrestri, ma la dà come quella del pesce, sono, ripetiamolo, da dirsi cibo proibito per le regole dette.

Dei gamberi dite il medesimo: questi sono animali detti dai naturalisti (*id. ib. v.* gambero) crostacei, come l'aragusta: se ne contano di due generi, di mare cioè, e di fiume; per esser dunque essi animali di acqua, già sono a considerarsi della qualità de'pesci, e della condizione dei proibiti per farne uso colla carne. E siccome a sentimento comune vengono questi considerati pesce, come lo è considerata l'aragusta, dunque se per questo principio adottato dalla s. Penitenzieria i frutti di mare hanno a dirsi proibiti, lo devono dirsi anche i gamberi.

Non mi fermo a parlarvi delle ranocchie, le quali è troppo chiaro che sono animali di acqua, e perciò, come i nominati di sopra, proibiti altrettanto che il pesce. Non potranno queste dirsi proibite per la ragione di non esser o te-

stacei marini, o crostacei; ma l'opinione e l'uso che se ne fa, sembra che non permettano di considerarle altrimenti: ognuno sa il fatto volgare di quel *pisces cantantes* per le ranocchie.

Resta a dirvi della tartaruga. Questo è un genere di animali quadrupedi, di una forma, e di una struttura singolare. Ve ne sono delle marine, di quelle di acqua dolce, e delle terrestri (*id. ib.* v. tartaruga). Su quelle delle due prime qualità sembra che più facilmente si abbiano a dirle proibite per unirle col cibo di carne per la ragione addotta di esser animali di acqua. Qualche dubbio potrebbe nascere per la terrestre, che è quella, che si trova presso di noi specialmente ne'boschi: devo però dirvi, che anche questa io la direi soggetta alla medesima proibizione. Per quanto sia vero, che essa è chiamata terrestre; è altrettanto vero, secondo il sig. Bomare, che essa è anfibia; la struttura del cuore e dei polmoni è simile a quella delle acquatiche: fuori di alcune piccole eccezioni, che sono più riguardo alla grandezza, che ad altre qualità essenziali, esse assomigliano, tutte queste tre specie, fra di loro. Dunque se per le regole già date a risolversi nel dubbio, deve dirsi proibito quell'animale in questione, quando si assomiglia all'altro già decisivamente dichiarato proibito; essendo la nostra tartaruga terrestre simile a quella marina, ed all'altra di acqua dolce, le quali possono dirsi proibite; deve concludersi esser questa pure vietata per la legge della promiscuità.

Per tutti poi questi animali, a considerarli come pesce si stia alla regola del lodato Benedetto XIV circa la qualità della carne, che è simile a quella del pesce: si stia pure al sentimento dell'angelico dottor s. Tommaso, secondo il quale non passa come animale di carne quello, che non la ha omogenea a quella dell'uomo, e che poco conferisce al suo nutrimento (2. 2. quest. 147. art. 8.) (1).

(1) Siccome ho detto di sopra, non trovo che i teologi si sieno occupati dell'esame sopra questi animali per discorrerne circa il cibarsene colla carne: forse io avrò dato la mossa perchè qualcuno ci si occupi e con più intendimento di me, e con più bell'agio che non ho potuto io, rettificando così queste mie idee se false, o confermandole se giuste.

§. XI.

Appena seppi che eravate in Napoli, conoscendo io l'affare della Crociata che ivi è, per la quale si gode il permesso di usar lo strutto *per condimento* nei giorni di digiuno (sup. p. 81.), e persuaso che voi ad approfittarvi anzi dei molti favori spirituali che per essa si hanno l'avreste presa; subito pensai che mi avreste dimandato *se quando o per la Crociata, o per altro motivo si concede l'indulto dello strutto a solo titolo di condimento, si possa questo usare sotto tal rapporto nella refezione della sera in giornate di digiuno.*

Devo rispondervi affermativamente. Certo che una volta quando o non si costumò affatto questa refezione, perchè si pranzava alla sera, o circa quell'ora; e quando si costumò in seguito, funne così ristretto il cibo e per la quantità e per la qualità, che non si aveva a discorrere davvero di condimenti: certo, dico, che questo dubbio non poteva nascere. Ora poi che una consuetudine legittima seguita da persone pure di timorata coscienza permette nella refezione qualche pescetto, o un poco di erba cotta in olio, non può disprezzarsi il dubbio nel caso propostomi da voi, perchè questo non è difficile che accada. Vi ho detto dunque, che può benissimo usarsi lo strutto per condimento nella circostanza di che si parla. Dappoichè lo strutto dandosi *precisamente* per condimento in luogo dell'olio, devesi intendere che il pontefice nell'accordarlo a questo titolo, conceda che possa usarsi in quella guisa stessa che si usa l'olio; ma nella refezione della sera non è proibito condire con questo; dunque neppur con quello che ne è per indulto una sostituzione. I favori si devono ampliare, e quando il concedente di un favore non apponevi limitazioni, non dobbiamo apporvele neppur noi. Il pontefice sa che, prescindendo da un indulto particolare, è proibito l'uso dello strutto nella detta refezione, dunque dandolo egli senza escludere questa, non devo dirsi che ne sia esclusa. Se a qualcuno poi non garbeggiasse questo raziocinar mio, sappia che così appunto ne pensò il sommo pontefice Leone XII di fel. me.: sì quel Leone che fra tante esimie virtù arse di sommo zelo per far fiorire l' os-

servanza del digiuno specialmente quaresimale. La s. Penitenzieria volendo l'oracolo di lui, a rispondere ad una istanza pel caso simile al vostro, potè dire: « *de expresso s. m. PP. Leonis XII oraculo respondet quod ii qui ad jejunium tenentur, licite uti possunt in serotina etiam refectione condimentis in indulto permissis, quia illa, vi indulti, olei locum tenent, dummodo in indulto non sit posita restrictio, quod ea condimenta adhiberi possint in unica comestione. Dat. Rom. in S. P. die* 16. *Jan.* 1834. *E. Card. De Gregorio M. P.*

E quel che dicesi dello strutto, dicasi pure del butirro, se per indulto questo viene dato a titolo *solo* di condimento: giacchè è da riflettersi che nel caso proposto alla S. P. si nominò solamente lo *strutto*; ed essa per l'animo inteso del pontefice disse *condimenti* in genere, ampliando così la sua risposta.

Badate però a non creder lecito questo condimento dello strutto nella refezione della sera, quando il pontefice concede l'indulto per le carni, o quando dietro l'attestato del medico si ottiene la dispensa per le medesime. Oltrechè in detti casi sempre viene prescritto che l'indulto, o dispensa suddetta si concede per *l'unica commestione* solamente, e quindi che si eccettua la refeziuncula; non vi si legge poi in termini distinti la concessione dello strutto a titolo di *condimento*, come sarebbe necessario.

§. XII.

In proposito del dubbio nato a qualche vostro amico sopra gli animali de'quali ho tenuto discorso, voglio dirvi che in un giorno delle ultime tempora per l'inverno dovetti incontrarmi a parlare con una signora di queste, che diconsi del *buon ton*, e dotta assai perchè legge molto, onde è che sa dettar in cattedra *de omni re, et quibuscumque aliis*: voi già m'intendete. Ora il discorso portò a parlare del digiuno, e della legge sulla promiscuità de'cibi precisamente. Volendomi far la devota, si mostrò, è vero, rispettosa per questa prescrizione della Chiesa: ma sputava sentenze per sostenere che certi salumi non erano a considerarsi compresi sotto quella legge, e che ben potevansi usar dai dispensati per la

carne insieme a questa. E tali salumi, dirò privilegiati, erano per lei le alici, il mosciame, il caviale, l'aringa, il tarantello, e simili. Ebbene avrà avuto essa ragione: *potranno questi salumi dirsi leciti per poterli mischiare colla carne?* Voi già siete in curiosità per sapere che cosa io le rispondessi.

Sappiate dunque che me le opposi assolutamente, perchè in verità non è lecito usarne colla carne. Quella mia signora faceva, è vero, di tutto per volermi persuadere che piuttosto dovevano i detti salumi passare come *condimenti*, perchè si mangiano per lo più insieme alle erbe, o servono a fare i così detti *crostini* composti con altri ingredienti; ma è vero pure che i suoi argomenti non furono persuasibili. In qualunque modo questi salumi siano preparati, vengono sempre ad essere una vivanda bella e buona, seppure non fosse quando se ne adoperasse qualcuno sotto la specie di vera salsa, come già vi dissi di sopra (p. 81.). Ognuno conosce bene che altro è mangiare una vivanda con un condimento, ed altro è mangiarla insieme ad altro cibo che già esso pure è una vivanda. Se io mangio i fichi col prosciutto, e il resto coll'insalata, questa insalata, e questo prosciutto non sono forse vivande (dico *vivande* in quel senso in che ogni cibo è tale) già da per loro stesse, o se si uniscono ad altra, perchè piace così, lasciano forse di esser vivande? E vivande sono anche allora considerate nella opinione comune, e lo sono perchè si conoscono come *cibi* nutritivi, come cose che formano nelle tavole comuni quello che si dice *un piatto*. Che poi si facciano con tali salumi i così detti *crostini*, che cosa rileva a poterli giudicare cibo lecito ad unirlo colla carne? Sarà sempre vero che sono una vivanda come l'ho detta ora, epperò proibiti. Che si mangi il caviale, per esempio, disteso sul pane, o che si mangi insieme al pane, come si mangiano tutte le altre vivande, che differenza si trova mai nella sostanza della cosa? E poi volete saperlo, o amico? La s. Penitenzieria ha deciso che i pesci salati in genere sono proibiti per mischiarli colla carne. « *Pisces sale siccatos . . . . vetari miscere cum carnibus, quoties carnis et piscium mixtio vetita sit* : così in una risposta che presso di me conservo autentica. Se dunque i detti salumi, man-

giati come viene esposto, devono dirsi una vivanda, un cibo, un piatto, e non già un condimento, una salsa, un intingolo; sono realmente vietati per la legge intesa dalla s. Penitenzieria; proibitiva di mischiar vivande di pesce con quelle di carne.

§. XIII.

Che la vostra amicizia vi faccia esser così buono da tenermi per teologo, pazienza; pel mio ministero dovrei esserlo certo: ma che abbia a farvimi credere un naturalista per sapere di questa scienza, non posso accordarvelo. Già di sopra mi avete obbligato a parlarvi di conchigli, di crostacei ec., ora m'interrogate sopra altro genere di animali: ma che cosa volete che vi dica? La dimanda che voi mi fate, sopra la quale mi dite di non avere trovato che opinioni ambigue, e non fondate sopra ragioni sufficienti a persuadervi, ella è questa. *È lecito nei giorni di digiuno o negli altri in cui è proibita la carne, mangiar di quell'animale che si chiama folaga?* Ebbene sopra tal questione m' ingegnerò di rispondervi alla meglio che saprò, e spero che resterete contento, e che le mie ragioni vi persuaderanno. Vi dico dunque che la risposta è negativa: e no, dico, non si può mangiare. Il dottrinale su cui si appoggia la mia proposizione lo ricavarò da s. Tommaso, e dal gran Benedetto XIV nella sua dottissima opera *de synodo*, come ho fatto di sopra: posso scegliere fonti più chiari, e maestri più sicuri? Voi poi deciderete se me ne sia servito a proposito.

Primo di tutto però bisogna indagare quale sia il *genere* e la *specie* cui appartiene questo animale, e per far ciò dobbiamo consultare i naturalisti. Il sig. Valmont di Bomare citato di sopra, che merita un posto fra quelli che si sono distinti in questo ramo di scienza, che ha riscosso molta lode pel suo dizionario di storia naturale, ed è uno che per i suoi lumi, e per le cognizioni sui regni della natura ha meritato di essere membro di molte accademie, il sig. Bomare ci dice, che la folaga è del genere degli uccelli acquatici, chiamata perciò dai latini *gallina aquatica*, e precisamente della specie di quegli uccelli tuffatori o sia merghi. Si chia-

ma folaga dal suo colore (e io direi anche dal suo odore) di fuligine. Essa ha becco, ali, piume, zampe, interiori, come gli uccelli alla specie de'quali appartiene. Passa la maggior parte del giorno sull'acqua nascondendosi fra i giunchi e le canne: la notte spicca il volo per viaggiare e passare da uno stagno all'altro; fa l'uova in marzo, e costruisce il nido sopra un cesto di canne secche e galleggianti sull'acqua: depone quindici o diciotto uova, e l'incubazione è di circa ventidue giorni: i pulcini appena nati abbandonano il nido, si gettano nell' acqua, nuotano, e si tuffano benissimo: la carne non è molto stimata, ciò non ostante l' uomo le fa guerra nell'inverno. Fin qui il detto sig. Bomare. Vi è dunque niente che possa far considerare la folaga come un genere di pesce? Consultiamo questo naturalista alla parola *pesce* del suo dizionario. Egli insegna che il pesce non ha collo, non ha palpebre, non respira come gli uccelli: da questa ultima differenza egli conclude contro l'Artedi, che i cetacei non possono dirsi pesci, perchè respirano per mezzo dei polmoni, e la moltiplicazione si opera in una maniera analoga a quella degli animali terrestri, ciò che essenzialmente manca nei pesci, e non hanno con questi altra analogia, che quella dell'elemento che abitano, nel quale però non possono abitar profondamente, poichè sono costretti a tornare spesso sulla superficie dell' acqua per respirare, altrimente vi resterebbero soffogati, il che non accade nei pesci. Se questo, secondo il Bomare, fa differenziare i cetacei dai pesci, molto più fa variare la folaga, che per questo e per tanti altri titoli dissomiglia dal detto genere di animali. Vedete dunque, che nessuna analogia vi è fra questa e i pesci, meno l'abitare per lo più nell' acque, non però sott' acqua come i pesci. Che se questa proprietà sola bastasse per farla considerar pesce, anche le anitre, le oche, i capoverdi sarebbero da annumerarsi fra i pesci. Evvi di più, che il sapore della carne della folaga è totalmente diverso da quello dei pesci, oltre alla forma, che come vi ho detto, non è, che quella propriamente di un uccello vero e reale. Aggiungerò, che Linneo il celebre naturalista ha diviso tutti i pesci in cinque classi, suddividendo poi ognuna di queste in più ge-

neri; nè io ho potuto riscontrarne uno che abbia anche la minima analogia colla folaga. Sbaglia molto pertanto chi pretendesse considerar la folaga per pesce.

Combiniamo ora questo tratto di storia naturale con ciò che ci dice la teologia sulla qualità de'cibi, de'quali dobbiamo far uso ne'giorni di digiuno. Secondo la dottrina di san Tommaso citato di sopra (2. 2. q. 147 a 8.), sono proibite le carni di quegli animali che nascono e vivono sulla terra; su di che bisogna riflettere, che il santo dottore ha classificato così gli animali, la cui carne è proibita, perchè questa ha più analogia colla carne dell'uomo, e perchè più di quella di altri animali, che nascono nell'acqua e nell'acqua vivono, conferisce alla nutrizione del corpo umano « *quia hujusmodi carnes magis conformantur humano corpori, et magis conferunt ad humani corporis nutrimentum* »: donde si può inferire, che se vi è qualche animale il quale, sebbene nasca e viva in terra, non ha però una carne omogenea a quella dell'uomo, nè conferisce molto al suo nutrimento; la carne di un tale animale non sarà proibita, e si avrà una seconda classicazione a distinguere i cibi permessi tratta anche questa dalla dottrina dell'angelico. Quindi le lumache, le locuste, le tartarughe, perchè non hanno una carne conforme a quella dell'uomo, e perchè quella non dà un nutrimento sostanzioso, sebbene nascano e vivano in terra, non sono proibite ad esser usate per cibo di digiuno, e si considerano come pesce. Dietro queste regole dall'angelico, come può dirsi che sia permessa la folaga? Abbiam veduto che questa vive in terra, e nasce egualmente in terra, perchè altro è nascere in acqua, ed altro è nascere dentro un *cesto galleggiante sopra l'acqua*: ognuno vede la differenza fra il nascere e il vivere dei pesci nell'acqua, ed il vivere ed il nascere della folaga sopra l'acqua; le uova dei pesci sono deposte sotto acqua, sono fecondate sotto acqua, nascono sotto acqua, e schiuse che siano sotto acqua, gli animali nati da quelle vivono sotto acqua. Niente di tuttociò si verifica nella folaga, la quale se fa il nido sopra l'acqua, è come altri uccelli che lo fanno chi in terra, e chi in alto; chi sopra gli alberi, e chi nei macigni, chi allo scoperto, e chi nei ripari, secondo cioè,

che il proprio istinto li porta, ma non perchè un motivo essenziale di natura così esiga. Per la prima regola dunque data da s. Tommaso, non può esser permesso mangiar la folaga ne'giorni in cui è proibita la carne.

Si conferma questa mia proposizione per la seconda regola cavata dalla mente del s. dottore. Chiunque abbia mangiato la folaga, potrà (come in verità lo posso io che l'ho mangiata) dire se la carne di questo animale non sia egli vero che è in tutto simile alla carne di altri volatili, specialmente di quelli che noi diciamo aver del *selvatico*. Se il sapore non è così delicato come quello della beccaccia, del capoverde, è però buono: la carne è sostanziosa molto al di là di quella dei pesci, e nutrisce quindi bene l'uomo, e si conforma a quella dell'uomo. Se dunque l'angelico dottore avverte, come abbiamo notato, che resta proibita la carne di quegli animali, la quale ha queste proprietà; è chiaro che nei predetti giorni non può essere permesso mangiar la folaga.

Argomentando poi da quel che si ricava dal dottrinale che dà l'immortale Benedetto XIV. nella sua opera *de synodo* (l. 11. c. 5. n. 11. e ss.) circa la qualità de' cibi permessi, o proibiti per i giorni di digiuno o di semplice astinenza, dirò che è chiaro egualmente esser la carne suddetta proibita. Questo pontefice, come vedemmo, ci dà altre regole, oltre quelle due additate da s. Tommaso per poter decidere quali siano i cibi proibiti, o permessi. Egli conformandosi al sentimento di altri autori insegna che la consuetudine vera, legittimamente introdotta, e seguita da uomini probi e di pietà, può aver forza a far decidere lecito un cibo sul quale potrebbe cader dubbio. Un'altra regola addita ancora quante volte non possa usarsi quella della consuetudine; ed è che venendo il dubbio se sia o no lecito il mangiar la carne di un dato animale, si venga ad esaminare, se l'animale in questione sia o no simile agli altri animali la cui carne è proibita ne'giorni di astinenza; finalmente si vegga se la carne di quello sia di natura sua atta a dare un nutrimento più vigoroso degli altri cibi permessi in detti giorni: conclude poi che se da nessuna di queste regole può risultare una risoluzione decisa, si consulti la s. Sede per averne da lei il giudizio. Ora applichiamo

queste sane e giudiziose regole al caso proposto della folaga, e vedremo che la mia risposta negativa è la vera che debba darsi al quesito. Se consultasi la *consuetudine*, non solo non favorisce per dare un'affermativa, ma è anzi contraria assolutamente. Pochissimi sono fra i fedeli quelli che mangiano in giorni proibiti la folaga, ed essi stessi confessano che non è già che ne credano lecito il cibo in forza della consuetudine, ma per altro motivo che esamineremo in seguito, e che lo vedremo poggiare sopra un falso supposto. Ora ognuno conosce che per aver un titolo ad operare in vigore della consuetudine, questa, al dir del detto Benedetto XIV, deve esser vera, legittimamente introdotta, e seguita da persone probe, e di timorata coscienza: « *censemus admonendum ut videatur an consuetudo vera, et legittima dici debeat, et an apud pios probosque viros recepta sit* » (ib.); se questa non avrà tali caratteri, sarà, dice egli, una corruttela piuttosto, ed un abuso. Con questo nome deve chiamarsi il cibarsi che fanno alcuni della folaga, mentre le persone pie, probe, ed illuminate non ne mangiano certamente, nè vi è questa legittima e vera consuetudine; ed è tanto falso che questa vi sia, che anzi la maggior parte dei teologi di buon nome ne condannano l'uso, e da questi non dissente l'istesso pontefice, dicendo in genere degli uccelli acquatici che non si permettono da gravi autori, i quali conoscono anzi la consuetudine in contrario: « *ex quo dicunt licitum minime esse comedere quaedam volucrum aquatilium genera, quia nimirum his consuetudo contraria dignoscitur* » (de synod. lib. 11. cap. 5. num. 11.). Che vi sia qualche sacerdote secolare che ne mangia, ciò non prova una consuetudine, ed il principio su cui si fonda (a volerlo scusare da colpa), sarà il falso supposto accennatovi di sopra, e di cui vi parlerò.

Non reggendo a legittimar la carne della folaga la prima regola data dal pontefice, esaminiamo la seconda. È la folaga del genere e della specie degli uccelli? è essa simile e pel volo, e per la costruzione del suo corpo, e pel modo della riproduzione, e per molte abitudini simile ad altri uccelli la cui carne è proibita nei giorni di astinenza? Certo che sì: fin da principio col signor Valmont di Bomare vi ho fatto

notare questa simiglianza, e basta il vederla perchè ogni fanciullo interrogato dica *questo è un uccello:* ma niun genere, e niuna specie di uccelli è permessa nei giorni proibiti; dunque neppur la folaga, perchè agli uccelli si assomiglia totalmente: « *examinari debet an hujusmodi animal simile sit, vel dissimile iis quorum esus diebus jejunii interdictus est* », e se si conoscerà esser simile, « *profecto iis adnumerari debet quae jejunantibus apponi nequeunt* ». Dunque anche per questo motivo risulta che la folaga è carne proibita nei giorni esuriali.

A questa conseguenza ci porta anche la terza regola proposta dal medesimo pontefice a discerner la qualità proibita, o permessa degli animali; la qualità cioè della carne, se sostanziosa ed atta a dare un maggior nutrimento all' uomo, nel qual caso deve considerarsi come proibita. Questa regola è desunta dal dottrinale dell'angelico dottore esposto di sopra, quindi non ho bisogno di ripetervi il già detto; e chi ne mangia, comprende bene che stando a questa regola, la carne della folaga è proibita, perchè nutrisce al pari di quella della beccaccia, dell'anitra selvatica, sebbene non sia così gustosa; ed è di un nutrimento maggiore di quella del fringuello, del cardello, e di altri uccellini, i quali nulladimeno sono proibiti.

Ma intanto, si dice, i certosini e i religiosi minimi di s. Francesco di Paola, a'quali è proibita la carne, mangiano spessissimo la folaga: dunque non è proibita, nè si deve considerare come carne, ma come pesce. Ecco l'achille fortissimo di chi vuol sostenere la sentenza contraria; ed ecco il falso supposto, di cui ho detto parlarvi, sul quale si fonda la maggior parte di quelli che vogliono mangiar la folaga. Così è: ho sentito sempre citare a sostegno per la carne di questo animale l'esempio dei religiosi minimi, e dei certosini. Ma chi ragiona su questo esempio, si è preso mai il pensiero (che pur sarebbe stato in obbligo di prendersi per accertarsi contro il sentimento degli altri) d' indagare sopra quali principii i detti regolari si cibano della folaga? Sappian dunque che un tal pensiero me lo son preso io per loro; ed ecco quel che ne ho saputo. Sebbene ne'conventi dei religiosi dell'ordine de'minimi si fosse introdotto da qualche

tempo l'uso di mangiar la folaga, pure le coscienze di questi claustrali non erano tranquille, e vivevano perciò in qualche perplessità. Ad assicurar dunque il loro spirito fu nell' anno 1804. che quel vice-procurator generale supplicò la santa memoria di Pio VII. a voler concedere a'suoi religiosi *di poter liberamente far uso* di detto cibo. Tuttociò fu esposto nella supplica che io originalmente ho veduto e che fedelmente trascrissi per averne copia presso di me. Il s. padre per organo della S. C. della regolar disciplina fece rispondere: *Sanctissimus, veris existentibus narratis, benigne annuit pro gratia juxta petita, constitutionibus dicti ordinis, aliisque contrariis etc. Romae supradicta die, mense* (cioè ai 22. di febrajo) *et anno* 1804. *A. Nuzzi secretarius S. C. loco* ✝ *signi* ». Vedete da un tal rescritto, e dalla supplica a cui si diede, il come detti religiosi mangino la folaga: è in somma per una *grazia* accordata loro, per conceder la quale il papa dovè derogare alle costituzioni di quei religiosi proibitive della carne. Che se per qualche tempo anteriore a questa grazia ne mangiarono, non fu questo senza *qualche perplessità di coscienza,* come si esprime il vice-procurator generale nella supplica presentata. Se l'incendio al quale soggiacque nella prima invasione de'francesi l'archivio dei certosini in Roma non avesse divorato le memorie in esso custodite, potrei trascrivervi ancora la dispensa ottenuta da questi cenobiti dalla santa memoria di Clemente XIV. a poter mangiar la folaga. Hanno avuto bisogno dunque anche essi di un permesso pontificio. Cade dunque dalla sua forza l' argomento, che ordinariamente dall'esempio di questi regolari prendono i difensori della folaga per dirlo cibo lecito ne'giorni di astinenza dalla carne.

Non deve però far maraviglia: l'uomo si forma alle volte alcuni principii che suppone giusti, mentre sono affatto erronei, e se sono talvolta retti per una parte, non è retta egualmente la conseguenza che se ne deduce. Così per un esempio adattato al caso nostro, gli orientali al riferir di Socrate (hist. cap. 22.) ne'giorni di digiuno credevano lecita la carne degli uccelli egualmente che quella dei pesci, perchè secondo la sacra genesi e questi e quelli furono creati da Dio

dall'acqua: « *alii cum piscibus volucres etiam manducant, eosque ex aqua ut est apud Moysen nasci asserunt* ». Verissimo ; e la Chiesa ce lo fa ripeter in un suo inno feriale , « *qui fertili natos aqua, partim relinquis gurgiti, partim levas in aera* » (fer. 5. ad Vesp.) : ma non è però giusta la conseguenza che da un principio giusto essi tiravano. Così qualche autore ha credute permesse le anitre marine, deducendolo da una premessa falsissima, e che se reggeva nei secoli d'ignoranza in materia di storia naturale e di fisica , oggi non solo non regge più, ma sarebbe solennemente deriso chi anche soltanto volesse accennarlo. Tanto accaderebbe all' autore che ha fatto le note al P. Antoine per aver detto che le anitre marine sono un cibo lecito ne' giorni esuriali perchè nascono dalla putrefazione delle tavole de' bastimenti abbandonate sul lido del mare : ragione più insulsa, e principio più falso , e più contrario alle leggi della natura non può darsi. Che se qualcuno per la folaga si è riportato al sentimento de'medici, doveva sapere che secondo Benedetto XIV non è questo il miglior mezzo per indagar la verità, giacchè non sono mai essi uniformi ne'loro sentimenti : « *cum medicorum sententiae raro inter se conveniant* » (id. ubi sup.). Ormai credo di avervi detto abbastanza sopra la dimanda fattami circa la folaga. Solo aggiungo non esser vero quel che alcuno pensa; esservi cioè una decisione di sacro tribunale per la quale sia stato detto che la folaga é cibo lecito ne'giorni di magro : dietro diligenze che io ho fatte sono stato assicurato niente affatto ritrovarsi di quanto si suppone in verun tribunale.

§. XIV.

Ricercate anche da me che cosa io pensi sopra *quel far la refenziuncula alla mattina* detta oggidì con termine di moda il *dejuner*. Dirò che bisogna distinguere, nè approvarla , nè condannarla indistintamente. Si parla già di chi è obbligato al digiuno, mentre per gli altri non vi può esser di che condannarli. Eccovi prima le basi certe di dottrinale che niuno può negare. Una delle condizioni importanti del digiuno è l'osservanza dell' ora prescritta dalla Chiesa a prender la

refezione detta da noi il *pranzo*, e Benedetto XIV nelle sue risposte al vescovo di Compostella non vuole esenti dall'adempimento di questa condizione neppur i dispensati alle carni (risposta al quesito 3.). L'angelico s. Tommaso insegna il medesimo, adducendo una determinazione della Chiesa, la quale dichiara violatori del digiuno quelli che non osservano pel pranzo l'ora prescritta (2. 2. q. 147. art. 7.). Quale poi sia stata in addietro e quale sia presentemente l' ora prescritta dalla Chiesa a poter pranzare è cosa che non cade in dubbio. Si sa che per lo spazio di dodici secoli che è quanto dire sino al 1200 circa, in quaresima (1) si pranzava alla sera, cioè tre dopo nona, e che negli altri giorni di digiuno non si poteva mangiare che dopo l'uffizio di nona, il che sarebbe tre ore dopo il mezzo giorno, non potendosi fino a quell'ora neppur bere (2). Nel secolo decimoterzo si princi-

(1) Che fino al secolo XII. si mangiasse in quaresima al tramontar del sole si raccoglie dalle opere del card. Roberto Pullein, di s. Bernardo, di Pietro Blessense; quindi si scorge che fino a quel tempo i fedeli avevano mantenuta per questo rapporto la austerità del digiuno. Per altro non si vuol negare che nel secolo IX. si era già in qualche luogo incominciato ad anticipar il pranzo all'ora di nona, cosa rimproverata da Teofilo vescovo di Orleans; e che nel secolo susseguente questo raddolcimento fosse permesso da Raterio vescovo di Verona (*Bull. fest. mob. trat.* 5. *cap.* 4.); dal concilio però di Rouen nel 1072. non si volle questa indulgenza (*can.* 21).

(2) Già è costume presso gli ebrei di astenersi ne'giorni de'loro digiuni anche dal bere: quanto ai cristiani poi così appunto costumavasi una volta, come ho accennato di sopra. Perciò s. Gregorio Nisseno (*Orat. in princ. ieiunii*) diceva ad incoraggire i fedeli per sostenere il patimento della sete, *molesta est sitis, sed prope est fons, ex quo qui biberit non sitiet in aeternum*. Quindi s. Fruttuoso vescovo essendo condotto al supplizio ricusò di bere, perchè essendo giorno di digiuno non era arrivata l'ora per iscioglierlo, come riferisce Prudenzio (*Hym.* 6. *Peristephanon*). Per questo, Tertulliano diceva *sativa vergine*, quella di chi digiunava, a dimostrare che non era tocca nè dal cibo, nè dalla bevanda. Ed ecco il perchè alcuni, come abbiam veduto di sopra, si lamentavano a tempi di s. Ambrogio pel digiuno, che cadeva nella stagione di estate a motivo della sete che la dicevano insoffribile, *dicunt enim aestivis mensibus dies longa est, torrentior sol, sitim ferre non possumus, poculis nos refrigerare debemus* (serm. 67.). Se il bere anche semplicissima acqua fosse stato lecito, si sarebbero eglino lamentati per la sete? Il canone 23. del con-

piò a pranzare in tutti i digiuni alla predetta ora di nona, come si raccoglie da san Tommaso (*ib.*), e solamente nel secolo decimoquarto fu introdotta l' usanza di mangiare ne' giorni di digiuno nell' ora di sesta che sarebbe nel mezzogiorno, la quale è oggi l'ora comune del pranzo (1). Questa è nella vigente disciplina l'ora prescritta dalla Chiesa, la quale a bella posta fa stampare la tavola del mezzodì, perchè è necessaria per *i giorni di digiuno nei quali non dee mangiarsi prima del mezzogiorno*, come si dice negli avvertimenti premessi alla rispettiva tavola del mezzogiorno nell'ordinario che in ogni anno si stampa in Roma. E perchè si conservi una memoria dell'ora in cui si mangiava anticamente nella quaresima, cioè alla sera dopo l'ora di nona, che è quel « *post tempus vespertinum* » comandato nel canone (*cap. solent de consecr. dist.* 1.) la Chiesa vuole che in coro il clero reciti in detti giorni di quaresima il vespero prima del mezzogiorno. L'ora del mezzogiorno adunque è l'ora che devesi osservare da tutti per pranzo.

Siccome però non si determina quest'ora così scrupolosamente che non possa esser affatto variata ; così , secondo che insegna il medesimo santo dottore, basta pranzare *circa* quell'ora, ed un poco più tardi, o un poco più presto non può cagionar colpa, « *modicum augumentum, vel etiam modicus defectus non multum potest nocere* ». La consuetudine ora introdotta come non fa lecito il pranzare *molto prima* del mez-

cilio Illiberitano tenuto nell'anno 300. dispensa dal digiuno nei mesi di luglio, ed agosto: ebbero riguardo certo que' padri al clima caldissimo della Spagna, pel quale l'astenersi dal bere doveva produrre e grandissimo soffrire, e malattie mortali. Veggasi Ferdinando Mendoza nei commenti a quel canone.

(1) Tra le diverse maniere usate dagli antichi a computare le ore, eravi quella di dividere così il giorno, come la notte in quattro parti uguali. Si diceva ora *prima* o *prima mattina* quella che incominciava col nascer del sole, e durava sino a mezza mattina: indi principiava l'ora *terza* che terminava a mezzogiorno: da questo punto dicevasi ora *sesta* tutta la metà del tempo che passava dal mezzogiorno al tramontar del sole: al finire di questa ora entrava l'ora *nona* che durava fino al tramonto suddetto: il qual punto dicevasi ora *duodecima*, dandosi incominciamento con proporzionata divisione alle ore notturne.

zogiorno senza un ragionevole motivo, così al contrario fa lecito pranzare anche tre ore dopo mezzogiorno, ed anche alla sera come una volta costumavasi. Il ritardare il pranzo da mezzogiorno a tre ore pomeridiane era già ammesso dallo stesso santo dottore leggendosi nel medesimo articolo: « *non est magnum temporis spatium ab hora sexta usque ad horam nonam* ». Qualche autore pretende che l'*ora* del prendere il cibo non sia condizione essenziale al digiuno, ma solo una *circostanza accidentale*, e quindi ne conchiude, che anche senza giusto motivo non sia che una *venialità* il trasgredirla (*vid. apud Liguor. lib.* 3. *tract.* 6. *cap.* 2). Non voglio io decidere: lascio che questi autori facciano mature riflessioni sul sentimento di s. Tommaso quando dice, « *modicum augumentum, vel modicus defectus non potest multum nocere* »: dunque se fosse *molto* il divario, *multum* anche *noceret*. Per risponder poi al vostro quesito poco a me interessa il sapere se alterar l'ora del pranzo senza giusta causa sia peccato mortale o veniale. Eccomi dunque a voi.

Ad eccezione di un qualche paese ov' è la consuetudine in contrario, la colazione, come e introdotta oggidì, dalla generalità non si prende che alla sera in quell'ora in cui ognuno è solito di cenare (1). Se si possa invertir l'ordine,

(1) Quando si principiò a pranzare ne' giorni di digiuno circa il mezzogiorno, si principiò pure a discorrere di prender qualche cosa alla sera. Su i primi questa refezione si ristringeva solamente ad una bevanda, e dicasi di più, presa soltanto in caso di bisogno. Indi alla bevanda si aggiunse qualche frutto, e poi un poco di pane perchè quella non facesse più male che bene. Il Tostato vescovo di Avila che scriveva nel secolo XV, diceva circa la refeziuncula, che consistendo essa nel solo bere, potevansi prendere degli *elettuarii* perchè quella bevanda non facesse male; ma circa il prender alla sera un poco di pane e qualche frutto, non era così certo che potesse ammettersi, se non a quelli che usavano una bibita (*in cap.* 6. *Matth. q.* 169,). Un secolo dopo a'tempi di s. Carlo Borromeo l'affare della refeziuncula era ancora ben rigoroso. Nei regolamenti che così eccellenti egli formò pel buon ordine di sua famiglia tanto circa lo spirituale che il temporale, e tanto per la famiglia che diremo nobile, quanto per la bassa inclusivamente il mozzo della stalla, prescrisse che questa non si prendesse da alcuno: che se il bisogno la richiedesse, non consistesse in altro più che in una oncia e mezza di pa-

prender cioè alla mattina la refeziuncula, e pranzar alla sera non abbiamo determinazione alcuna o in favore, o in contrario dalla Chiesa, perchè ella non ha ammesso sempre che una sola commestione al giorno. Ove dunque abbiasi un qualche motivo ragionevole come di studio, di affari, d' infermità, o di altro; dico che lecitamente si può invertire quest' ordine, e pranzare alla *sera*, prendendo la colazione al *mezzogiorno* o circa quel tempo detta oggidì *dejuner*. Se poi si faccia questa inversione senz'alcuna ragionevole causa, ma solo per un comodo di vita, e diciamolo pure per seguire la *moda* dei mondani sfaccendati, premurosi solo dell'osservanza del tempo proprio al passeggio, alle visite nelle ore del mezzogiorno, ed in quelle prime pomeridiane, dico che tale inversione non è senza colpa operandosi contro la consuetudine.

ne con un bicchiere di vino (*Act. mediol. Eccl. part.* 5. *de discipl. famil.*). I monaci poi è da sapersi che non si servirono di questo uso, di unire cioè un pò di pane alla bevanda, come di cosa abitualmente permessa. Essi fino a'tempi avanzati hanno usato di prenderne ogni sera licenza. Chi presiedeva al refettorio andava dal superiore al principio della colazione, e postosi in ginocchio gli diceva, » *detur si placet fratribus tantisper panis, ne noceat potus*, ed il superiore rispondeva, *detur* (Butler. fest. mob. trat. 5. c. 4.). Sappiasi poi che questa refeziuncula incominciò prima nella Chiesa di oriente, e poi in questa nostra di occidente: tanto si ricava dalla conferenza tenuta nel 1054. dal card. Umberto co' Greci, a'quali esso ne faceva perciò rimprovero » *quadragesimam diligenter observare contendimus, nec licet cuiquam apud nos sicut apud vos post unam refectionem quidquam pomorum, aut herbarum diebus jejuniorum percipere* ». Quindi è a dirsi che fino alla metà del secolo XI questa refezione fra noi non si conosceva ancora (*Sarnel. lett. Eccl. lett X. tom.* 6. *e Baro. anno* 1053. *in append.*), e bisogna anche dire che Umberto parlasse così per essersi introdotto già in qualche chiesa l'anticipare il pranzo, senza però che vi si fosse introdotta la detta refezione; seppure non fosse di qualche chiesa che l' incominciò quando nel capitolo generale degli abbati Benedettini tenuto in Aquisgrana nell' anno 817 si permise ai monaci di prendere ne'giorni di digiuno ecclesiastico, dopo che in tutto il giorno avevano faticato molto nelle opere manuali, come allora si costumava da loro, un poco di bevanda. E perchè questa si dava prima che incominciasse la così detta da essi *colazione*, ossia conferenza spirituale, perciò è derivato il nome di colazione che si da a questa refeziuncula.

Riportovi poi al mio solito quanto pensa la sacra Penitenzieria in riguardo a questo *dejuner*. Interrogata se ne' giorni di digiuno si possa fare la piccola refezione la mattina fra le ore dieci e undici francesi in luogo della sera, e poi pranzare alle quattro o cinque pomeridiane, rispose essa: « *respondendum censuit si inversionis supradictae rationabilis aliqua extet causa, poenitentes qui hoc more utuntur non esse inquietandos* »: così leggo io datato sotto il dì 16. gennaio presente anno 1834.

Non è però questo quel tutto che io trovo di biasimevole nel così detto *dejuner*. Per determinazione della Chiesa è certo che nella refeziuncula della sera non si può far uso dai digiunanti se non di cibi quaresimali, e che affatto sono proibite le carni, le uova, i latticinii anche a chi ha la dispensa; inoltre vuole la Chiesa che anche di detti cibi quaresimali se ne mangi in quella *quantità* solamente che si usa dalle persone di timorata e meticolosa coscienza: « *opus habere eo cibo, eaque potione quibus utuntur homines jejunantes rectae, meticulosae conscentiae* »: così il tante volte citato Benedetto XIV. nella risposta alla seconda dimanda del vescovo di Compostella. Ora voi sapete bene come s' imbandisca la mensa nei *dejuner* in tempo di quaresima: sapete bene, e le pozioni di latte, e gli arrosti di carne, e i formaggi che in essi si appongono: sapete bene come non si guardino e le sette, e le otto, e le dieci once nella quantità, anche in quelli *dejuner* ove i cibi preparati non sono che di quelli quaresimali, e perciò dei veramente permessi. Niun teologo per quanto benigno potrà mai approvare tali *dejuner;* io credo che il demonio cerchi d'introdurre questi abusi, onde far dimenticar affatto il precetto del digiuno, perchè sa che ad insegnamento del Redentore è questa una delle due armi a poterlo superare nei suoi attacchi.

Oltre a ciò che non può approvarsi certamente, evvi che que'dopo il *dejuner* fatto alla mattina avendo poi pranzato alle tre, o alle quattro dopo il mezzogiorno, tornano alla sera in ora avanzata prima di andare a dormire a prender qualche altro cibo che non è certamente una semplice bibita. Che dovrà dirsi di questa terza refezione in un gior-

no? Noi sappiamo che intanto la cioccolata è permessa nella mattina dei giorni di digiuno, in quanto che la consuetudine ne ha avvaloralo l'uso: e siccome questa consuetudine è che si prenda sciolta e cotta nell'acqua, in una quantità già solita ad usarsi da tutti, in un tempo quale è quello della mattina; così chi volesse cambiar o il tempo, o il modo di prenderla, o la quantità, troverebbe bene chi ragionevolmente non glie lo ammetterebbe; seppure non si volesse prender la cioccolata per la refeziuncula della sera. Ma qual consuetudine legittima, e seguita da persone di timorata coscienza ha mai reso legittimo questo terzo cibarsi alla sera a chi già ha preso la refeziuncula alla mattina, o al mezzogiorno? Da quanto vi ho detto conoscerete bene quale abbia ad essere la risposta al vostro quesito. Un impiegato, un uomo di affari che non può pranzar al mezzogiorno, e prender la refeziuncula alla sera, se inverte l'ora del cibarsi non commetterà colpa alcuna nella refeziuncula, ossia *dejuner* della mattina, se però userà cibi *quaresimali*, ed in quella *quantità* che usano persone di timorata coscienza nella refeziuncula della sera. Chi poi senza verun motivo ragionevole invertirà l'ora, sarà in qualche modo colpevole, e lo sarà poi *gravemente* e di certo, se non osserva il prescritto dalla Chiesa circa la qualità, e quantità de' cibi che usa nella refeziuncula ossia *dejuner*.

§. XV.

La vostra coscienza religiosa non vi fa sembrar lecito che *un capo di casa essendo egli a cagione d'infermità dispensato a poter mangiar carne, per non far due tavole a motivo di economia, voglia che e figli e servitù mangino egualmente di carne*; perciò mi chiedete che ne pensi. A questo quesito risponderò brevemente colle parole di Benedetto XIV. quando era arcivescovo di Bologna. Egli vedeva che non era raro il caso che voi mi esponete. Ognuno si forma una teologia accomodata alle prorie passioni, o almeno ai propri sentimenti, nè si consulta allora la coscienza, la quale è il sincero direttore nostro, ma ciò che fa comodo; onde nel caso no-

stro siccome non si conosce economia domestica se non quando si tratta di spendere per adempire ad un qualche dovere di religione, mentre poi si profonde volentieri e senza scrupolo del pregiudizio della famiglia nei teatri, nel giuoco, nelle villeggiature, anzi in altro che poi è cattivo proprio; così nel sacrosanto tempo della quaresima si è tutti premurosi di volere quelli risparmi che sieno un compenso dello sciupo fatto nel carnevale: se poi in dipertarsi così ne vada di mezzo la religione non importa.

Eccovi dunque come la sente il citato vescovo di Bologna nella sua notificazione (part. 1. notificaz. 15. n. 25.). *Questo è un abuso intollerabile, essendo cosa indubitata, che il padre obbligato dalla natura ad alimentare i figli, ed il padrone obbligato a far lo stesso, se così ha con essi pattuito, sono obbligati a dar loro il vitto proporzionato all'obbligo de' fedeli, e che l' economia, e l' impotenza delle due tavole è un vano pretesto; imperocchè se si contenteranno di fare per se una tavola sobria, e delle sole carni salubri, come sono obbligati a fare, e se vorranno alimentare i figli, e la famiglia non con pesci di molto prezzo, e che sono d'incentivo alla gola, ma con pesci di prezzo competente, e che servono per cacciare la fame, e per alimentarsi, sarà minore la spesa, obbedendo al precetto dell'altra che fanno operando contro lo stesso.* In un modo e più ragionevole e più savio di questo io non potrei rispondere alla vostra dimanda. Dio volesse che chi ne abbisogna vi riflettesse! Io aggiungerò che in caso di vera non affettata impotenza si consulti il proprio confessore, dal quale ognuno saprà come regolarsi.

Ed è bene che si sappia come per risoluzione della sacra Penitenzieria è stato confermato quanto i teologi hanno già sempre insegnato. I precetti della Chiesa non obbligando con grave incomodo, è perciò che se un padre di famiglia veramente scorgesi gravato da peso notabile respettivamente alle sue finanze, per dover fare due tavole, non è tenuto a farle. E come il motivo della salute che verrebbe a soffrire notabilmente dal magro, dà legittimamente luogo alla dispensa; così lo dà pure la povertà, come lo dà qualunque altra ragionevole causa. Quindi il citato sacro tribu-

nale a chi avevalo interrogato, *se i padri di famiglia, allorchè vi è nella famiglia medesima qualche persona dispensata ad usar cibi di grasso, possano estendere la dispensa indistintamente a tutti gl' individui della stessa famiglia*, diede la seguente risposta. « *Infirmitatem et aliud quodcumque rationabile impedimentum de utriusque medici consilio, non vero gulam, avaritiam, sive generatim expensarum compendium eximere posse a praecepto abstinentiae in diebus esurialibus* ». Pertanto si conosce quel che ho detto di sopra, che consigliandosi col proprio confessore per non esser allucinato in questo affare, può quietamente ognuno regolarsi secondo il di lui sentimento. E sarà bene che questo padre di famiglia il quale per giudizio del confessore è libero dal far due tavole, dia contezza di ciò agl'individui a lui soggetti per impedire in loro lo scandalo e qualche peccato che potrebbero commettere altrimenti.

§. XVI.

Ma già comprendo bene quanto volete dirmi. Voi conoscete, come lo conosco io, che pochi sono questi tali padri di famiglia che ricorrano al confessore per avere il suo giudizio, e i quali per un vero e legittimo impedimento facciano una tavola sola: i più sono di quelli che essendo essi legittimamente dispensati per le carni senza pensare a dipendere da chi sarebbe pur di dovere, e senza misurare o avarizia, o vero motivo di necessaria economia, di proprio sentimento si decidono a far tutta una tavola. Intanto quegli individui che vivono sotto tali padri di famiglia, ed a cui non sarebbe lecito cibarsi di grasso, come avranno da regolarsi? *potranno con sicura coscienza mangiarne, perchè il capo di casa, o vogliano, o non vogliano essi, non intende di fare una seconda tavola di magro?*

Eccomi a rispondervi. Pur troppo a molti che vivono dipendenti da capi di famiglia poco diligenti negli affari dell' anima succede come voi dite. Conoscono bene quelli che non è un bisogno, ma una cattiva volontà che induce il capo di casa a fare una tavola sola, e questa preparata con

cibi di grasso per motivo che egli ne ha la dispensa: intanto come se la passano essi? Se sono di timorata coscienza vivono in continue angustie di spirito pel timore di sempre peccare mangiando di grasso: e non mancano poi alcuni di loro che non volendo usare di tali cibi, e non potendo adoperare quelli prescritti dalla Chiesa per esservi contrario il padre di famiglia, si sacrificano con pregiudizio anche della salute col fare grandi astinenze, e cibarsi solamente di erbe condite con olio, di frutti, e di minestre con acqua; senza dire la forza che devon farsi nel superare i rispetti umani, ed il disprezzo che virtuosamente devon praticare, e le contrarietà, a cui sono esposti. Se poi vivono senza badare più che a tanto per riguardo a cose di anima, come appunto succede nei più, mangiano e grasso, e magro, e carne, e pesce, e tutto insomma che loro si dà senza difficoltà alcuna; Dio sa poi con quale coscienza!

Come dunque avranno tutti questi a regolarsi? I teologi, che non vanno per le vie di un rigore che induce poi o al peccato formale, o alla disperazione, ma che parlano secondo la vera ragione, la quale è in conformità sempre dei principii religiosi, scusano questi individui dipendenti da un tal capo di casa se mangiano di grasso, sempre che vi siano obbligati a motivo di un grave danno che a non dover far così incorrerebbero: e ciò insegnano secondo il principio teologico accennato di sopra in riguardo alla natura dell'obbligazione per l'osservanza dei precetti della Chiesa. Pertanto posti in questo caso di soffrire grave danno i detti subalterni, o di pericolo probabile d'incorrerlo, già per sentimento dei detti teologi possono con buona coscienza dirsi dispensati dalla osservanza del precetto ecclesiastico, per la parte della qualità dei cibi. Non è però che non debbano procurare con que' modi che a loro sono convenienti, e non troppo gravi, qualche via onde poter praticare l' osservanza del precetto (1): così soggiungono i medesimi.

(1) Quando accadde a'tempi di Giustiniano che per grandissima carestia si permisero in quaresima le carni (pag. 81.) scrive Teofane che tutto il popolo di Costantinopoli ricusolle affatto, scegliendo piuttosto morire che lasciare l'osservanza della quaresima: onde fu che i macellai

E tanto dunque è a dirsi così in succinto, seguendo la dottrina de'teologi. Ma evvi pel caso nostro una risposta della s. Penitenzieria, da cui, secondo che sembra, potrebbe rilevarsi qualche cosa di più a tranquillare le coscienze di chi trovasi nella circostanza suddetta. Fu a lei presentata l'istenza, perchè dicesse, *se nella quaresima essendo il capo di famiglia dispensato a mangiar carne, ed il medesimo non potendo, o non volendo far due pranzi, uno di grasso e l'altro di magro, i figli di famiglia, e le persone addette al suo servizio possano mangiar carne;* la medesima rispose, *posse personis quae sunt in potestate patris familias, cui facta est legitima facultas edendi carnes, permitti uti cibis patris familias indultis: adiecta conditione de non permiscendis licitis, atque interdictis epulis, et de unica comestione in die iis, qui jejunare tenentur. Dat. Rom. in S. P. 16. januarii 1834. E. card. De Gregorio M. P.* ».

Ora una tale risposta, sembra a me, che contenga un certo che di facoltà che si concede a poter dispensare cogli individui dipendenti da questo padre di famiglia per mangiar di grasso: dappoichè la s. Penitenzieria si esprime con quel » *posse permitti* »; e il dire che si può permettere equivale al si può conceder dispensa dalla legge, perchè il permesso è una dispensa dal precetto. Intanto, siccome la dispensa molte volte si dà a togliere qualunque dubbiezza sulla sufficienza della causa che già scuserebbe per natura sua dall'adempire la legge, così è a dirsi che la s. P. conoscendo bene la perplessità, e i dubii in che a questo riguardo possono trovarsi tanto i dipendenti dal detto padre di famiglia (1) che

inutilmente tennero appese le carni. Questo sia detto a riprensione di quei tali individui che senza dir neppur una parola, e senza far un passo presso il capo di casa di cui si parla, mangiano indifferentemente quanto loro si dà.

(1) Egli è certo, ed ognuno lo comprende, che la situazione dei figli è ben diversa per questo riguardo da quella dei servi, essendo a questi, ordinariamente parlando, molto meno grave per ogni rapporto, il danno che loro verrebbe per non mangiare secondo che questo padre di famiglia vuole: quindi è a dirsi che la s. Penitenzieria abbia contemplati nel suo rescritto quelli, e non questi. È vero che nel que-

interrogano per norma loro, quanto i confessori che devono rispondere circa il decidere cioè, ed il misurare sul più, o sul meno della gravezza del danno che già li disobbligherebbe dalla legge della Chiesa di che si parla; così è a dirsi, ripeto, che essa a togliere ogni scrupolo e timore abbia creduto bene che in questo affare si proceda col titolo del permesso, ossia di una dispensa. Ed è a dirsi pure che tanto abbia inteso di voler ottenere chi ha fatta la riferita istanza: poiché se dalla s. Penitenzieria non si voleva niente più di quanto è già deciso comunemente dai teologi per questo caso, non occorreva ricorrere a lei. Pertanto a me sembra che in forza di detta risposta possa presentemente un confessore camminare con piede più franco nel risolversi per questo caso. E dico poi che le nominate persone dipendenti ricorrino al confessore per ottenere da lui il permesso di che io parlo.

Ma che avrebbe a dirsi se non il padre di famiglia, come si suppone nella riferita dimanda, fosse il dispensato per le carni, ma chiunque altro della medesima, ed intanto però quegli non volesse far una seconda tavola di magro? Per me penso che abbia ad aver luogo la medesima risposta. Nella persona dispensata io non so conoscervi più che una accidentalità; sia dunque questa il capo di essa, sia chiunque altro della famiglia, niente vale per credere che la risposta della s. Penitenzieria abbia a venir meno per questo. Il motivo per cui si fa una tavola sola è la volontà del padre di famiglia, quello che muove chi da lui dipende a non contraddirlo è un timore, un danno: ecco quel che deve avere indotto il sacro tribunale a rispondere come abbiam ve-

sito si specificano precisamente anche questi; ma è vero altresì che il rescritto di quel tribunale non li nomina. Che se potrebbe dirsi essere indicati i servitori pure sotto quella espressione che vi si legge « *personis quae sunt in potestate patris familias* », sarebbe però a vedersi quale fu il caso esposto alla suddetta sacra penitenzieria, il quale diede luogo ed a quel quesito, ed a quel rescritto; giacchè può quello essere stato accompagnato da tali circostanze da muover quel tribunale a considerar pure que'servitori in ugual situazione dei figli, e perciò bisognosi anche essi di ugual provvedimento.

duto. Se dunque sussiste l'uno o l'altro motivo, sussiste anche la risposta che per quelli si è data.

§. XVII.

Quel che io credeva udir da voi sul bel principio trovolo in fine quasi della vostra lettera. Sì, è vero: molti dubitano *se la proibizione di non mischiar la carne col pesce abbia ad osservarsi dai dispensati nei venerdì e sabbati pure fra l'anno, ne' quali non cade l'obbligo del digiuno.* Voi pure da quel che sento ne dubitate, e volete quindi sapere che cosa ne pensi io.

Ve lo dico francamente. Io penso che la detta proibizione non abbia affatto luogo nei nominati giorni de'venerdì e sabbati; e però penso, che chi può in questi mangiar di carne possa mischiarla col pesce: ed eccovi i miei perchè.

Il pontefice Benedetto XIV. è stato quegli che colle sue lettere encicliche ha fatta universale questa proibizione, ed ha precettato che a tutto rigore si osservi; onde è, che presentemente è da dirsi reo di colpa grave chi la trasgredisce (*de synod. lib.* 10. *cap.* 3.). Ora questo pontefice ha parlato di tal legge in quelle sue lettere solo per la quaresima, e per gli altri giorni ne'quali è proibito mangiar carne, uova, e latticinii: « *nos . . . in quadragesima, aliisque anni temporibus et diebus, quibus carnium, ovorum ac lacticiniorum esus est prohibitus . . . licitas atque interdictas epulas . . . minime esse apponendas edicimus.* » Ora nei venerdì e sabbati fra l'anno se è proibita la carne, non sono però proibite le uova, nè i latticinii; dunque la legge del pontefice non si estende a questi giorni. E si noti, che il pontefice non dice « *carnium aut ovorum* » usando una disgiuntiva, quasi ad indicare che la sua legge dovesse aver luogo in que'giorni ancora, in cui è proibita la sola carne, e non i latticinii; ma parla di questi copulativamente a quella « *carnium, ovorum, et lacticiniorum:* » dunque dichiara che la detta proibizione è obbligatoria per que'giorni ne'quali tanto la carne, quanto i latticinii sono vietati.

Inoltre in quelle lettere ci dice, che la enunciata proi-

bizione della carne col pesce abbia luogo nella quaresima, e negli altri giorni di digiuno « *in quadragesima, aliisque jejunio consecratis diebus:* » e questa espressione più e più volte ripete sempre istessamente. Quindi allorchè parlò di questa legge al vescovo di Compostella, parlonne unitamente a tutte quelle altre che stringono solamente per i giorni di digiuno; a quelle cioè per l'unica commestione, per l' ora da osservarsi del pranzo, e per la refeziuncula della sera (*libentissime*). Scorgete dunque voi già bene, che non essendo i venerdì e i sabbati giorni dedicati al digiuno, ed essendo perciò esenti dalle leggi imposte per l'osservanza di questo; non sono essi da riguardarsi come soggetti alla legge della promiscuità.

Contro a quanto ho concluso qui, potrebbe opporsi da qualcuno l'affare delle domeniche di quaresima, nelle quali, come vi ho detto di sopra, è proibita la promiscuità de' cibi, ed argomentando *a pari*, sembra che potrebbe dirsi così: in quelle cessa l'obbligo dell'unica commestione, e resta quello dell'astinenza dalla qualità de'cibi; nei venerdì e sabbati similmente non evvi l' obbligo della commestione unica; ma sibbene quello dell' astinenza dalla qualità; se dunque nelle domeniche quadragesimali è proibita la promiscuità; deve dirsi proibita dunque anche nei venerdì e sabbati fra l' anno che in tutto somigliano quelle domeniche. A questo argomentar così io risponderei, che la forza della parità non si sostiene affatto. Primieramente già non si verifica la somiglianza totale dell'astinenza dalla qualità de'cibi fra questi giorni e la domenica di quaresima; giacchè in quegli è proibita la sola carne, ed in questa son vietati carne, uova, e latticinii. Ma quel che importa è quanto vi ho detto di sopra (pag. 75.), che cioè quel giorno di domenica è un giorno di quaresima come tutti gli altri di essa; che se in questo non obbliga l'unica commestione è egli un privilegio voluto per quel giorno fin dalla più remota antichità per ricordarci lietamente la gloria della risurrezione di nostro Signore: per altro a rispettare nello stesso tempo la tanto venerabile quaresima non vollero que' nostri vetustissimi padri accordarle più che il disobbligo dell'unica com-

mestione: e vollero quindi, che circa l'astinenza della qualità dei cibi (1) non differenziasse affatto dagli altri giorni della quaresima. Ora il pontefice Benedetto XIV. riflettendo da sapientissimo, che era a quanto volle sempre la Chiesa circa il rigore quaresimale anche nel detto giorno di domenica, ben si guardò dal mitigarlo, e dispose quindi, che per parte sua restasse esso nella medesima vigorosa osservanza antica: e perciò colle sue leggi non lo differenziò assolutamente dagli altri giorni. Quindi se comandò che la legge della promiscuità obbligasse in tutti i giorni di quaresima; nei giorni pure di domenica volle che quella fosse precettiva ugualmente. Ma potrà dirsi che queste ragioni concorrano per i venerdì e sabati fra l' anno? No certo: dunque vedesi chiaramente che la parità addotta pecca intieramente.

E volete che vi dica di più? Ebbene, sappiate che il medesimo Benedetto XIV in un certo suo rescritto di cui adesso vi parlerò, disse che la legge espressa in quelle sue encicliche per la promiscuità, riguardava la quaresima e gli altri giorni di digiuno; venendosi in seguito a spiegare che secondo quelle non era obbligatoria nei venerdì e sabbati fra l' anno: ora noi non conosciamo altra legge universale di

(1) Il pontefice san Gregorio volle che il clero usasse de'cibi esuriali incominciando dalla domenica di quinquagesima: avrebbe desiderato che così fosse stato presso de'secolari, i quali, secondo che apparisce, incominciavano a cibarsi di magro nel lunedì seguente. Il santo pontefice deplora l'ingordigia per le carni di que'cristiani, perchè nella detta domenica ne mangiavano più del solito, e fino alla mezza notte, preparandosi così intemperantemente al tempo sacro della mortificazione (ecco quanto facciamo noi nel giorno ultimo di carnevale: quanto è vero che il mondo è stato più o meno sempre lo stesso!), disordine, che lo trovò egli così inveterato, che giudicò prudenza lasciarlo correre per timore che non ne venisse un peggio: . . *de ipsa vero die dominica* (*quinquagesima*) *haesitamus quidnam dicendum sit; cum omnes laici et saeculares illa die plus solito caeteris diebus accuratius cibos carnium appetant: et nisi nova quadam aviditate usque ad mediam noctem se ingurgitent, non aliter se hujus sacri temporis observationem suscipere optant, . . . unde nec a tali consuetudine averti possunt, et ideo cum venia suo ingenio relinquendi sunt, ne forte pejores existant* (dist. 4. c. 6. *denique*, e nell'append. *ad epist. s. Greg.* part. 1. edit. Maur.).

gius comune che proibisca in detti giorni la mescolanza della carne e del pesce; dunque se per quelle lettere pontificie non è questa proibita, non deve dirsi proibita per conto veruno.

E circa il nominato rescritto ecco quanto ho a dirvi. Pubblicatesi da quell'immortale pontefice le già dette encicliche, un vespajo si mosse di dubii da ogni parte, e molte genti ricorsero a lui propriamente per averne la soluzione. Fra questi fuvvi il vescovo di Saragozza il quale dimandò al pontefice, se i venerdì e sabbati fra l'anno erano soggetti alla legge della promiscuità emanata da lui. Questi per l'organo della secreteria de'memoriali fecegli rispondere sotto il giorno cinque di gennaio 1755 che stando alle sue encicliche non petevansi dire questi tali venerdì e sabbati compresi nella detta legge; ma che però dichiarava esser proibita anche nei detti giorni la promiscuità per altra ragione. « *Ex audientia ss. die* 5. *januarii anni* 1755. *Sanctissimus firma remanente dispositione constitutionum apostolicarum, et declarationum super ipsis a sanctitate sua editarum, quae in precibus enuntiantur; quamvis illae respiciant tempus quadragesimae, aliosque anni dies quibus jejunium de praecepto servandum est* (ecco quanto vi diceva di sopra di quel che Benedetto XIV. aveva espresso circa i detti giorni per le sue encicliche); *nihilominus ex alia ratione declarat eos etiam quibus ex juxta causa permittitur esus carnium diebus veneris, et sabbati, aliisque per annum diebus, in quibus praeceptum est abstinendi ab eisdem carnibus absque obbligatione jejunii, nequaquam posse una cum carnibus pisces quoque comedere, nisi forte valetudinis causa hoc ipsis a medico concessum fuerit. Joannes Boschi secret. loco* ✝ *sigilli.*

Ebbene, mi par di udirvi già tutto sorpreso esclamare, ebbene, come si può dunque dire dopo un tale rescritto che nei venerdì e sabbati sia lecito ai dispensati mischiar carne e pesce? No, o amico, non precipitate il vostro giudizio così subito: eccovi prima alcune riflessioni sopra quel rescritto, e voi ben sapete di legge canonica potrete conoscere se si abbia a conchiudere che esso sia obbligatorio.

Primieramente dunque già siamo assicurati pel mede-

simo, che, come vi diceva, nelle encicliche non si contiene la legge della promiscuità per i venerdi e sabbati fra l'anno. Se dunque la promiscuità si dice proibita in questi giorni deve esserla per un'altra legge; ma questa non esiste ... No, eccola, voi già avete detto: il rescritto riportato è dessa appunto. No, non dite bene; ed eccone il perchè. Voi sapete che affinchè la volontà del sovrano obblighi per legge, richiedesi essenzialmente che egli la promulghi, e che non basta una promulgazione qualunque; ma che vi bisogna quella che dicesi promulgazione giuridica. Ora pare a voi che la volontà di Benedetto XIV circa la proibizione suddetta per questi venerdi e sabbati possa dirsi promulgata in questa guisa? Vi pare che un rescritto dato per organo della secreteria de' memoriali privatamente, responsivo ad un quesito fatto da una persona particolare, consegnato a quattr'occhi, come ordinariamente succede da un commesso ad uno spedizioniere, il quale in una lettera lo manda al suo committente, senza che se ne sappia più altro; vi pare, dico, che abbia la necessaria giuridica promulgazione, per modo da potersi dire una legge, e legge da obbligare tutto l'orbe cattolico?

Assai più che un semplice rescritto fu la risposta data da questo pontefice all' arcivescovo di Compostella, perchè glie la diede con lettera sua propria, detta *in forma di breve:* eppure egli la inserì poi tutta *ad verbum* in una enciclica (*Libentissime*) giuridicamente spedita a tutti i vescovi della Chiesa universale perchè fosse loro nota: ad onta che ad alcuni vescovi già particolarmente avesse dato simile risposta; ad onta che quel breve fosse già stampato in alcune opere de'teologi, come sappiamo da lui medesimo (*loc. cit.*).

Ma badate, voi mi dite, che promulgata già la legge, non è necessario che promulgate vengano le dichiarazioni di questa: se dunque sono promulgate le encicliche, non importa che non lo sia il rescritto. E badate, io rispondo a voi, che questo principio legale verissimo (il quale però è soggetto ad una distinzione *Suarez de leg. lib.* 6. *c.* 1.) niente è a proposito pel caso nostro, e l'argomentazione vostra, si direbbe nelle scuole, « *laborat falso supposito* ». Non avete sentito, che il pontefice medesimo ha dichiarato che non vi è legge

nelle sue encicliche per i venerdì e sabbati in questione? Come volete dunque che quel rescritto possa considerarsi dichiarazione di una legge, la quale secondo il rescritto medesimo è stata detta non esistere in quelle encicliche?

E perchè dunque fare quel rescritto? perchè servirsi dell'organo della secreteria di memoriali, così poco competente per tali materie? perchè non far di questa sua volontà una legge fornita di tutte le condizioni necessarie? Amico, a tanti vostri perchè interrogativi, primieramente rispondo, che fra le molte migliaja di cose di cui sono ignorante, vi sono anche queste delle quali mi chiedete. Per altro è certo che quel pontefice ebbe la sua ragione per rispondere così a quel vescovo: egli se n'esprime *nihilominus ex alia ratione declarat etc.* », come le sue ragioni pure ebbe ad avere pel modo con cui operò: e ben giuste è da dir che fossero, come savissimo che egli era, e pratico assai « *De modo tenendi* ». Quali e queste, e quella poi sieno state, vi dico francamente non le so.

Vi dirò così un mio pensiero. Siccome non è a noi noto il caso esposto da quel vescovo, nè tutte le circostanze dalle quali era accompagnato; così è probabile che per quella città, o diocesi precisamente, fosse necessaria una tal misura. Nella opera così famosa di questo dottissimo pontefice intitolata *de synodo*, più, e più fatti egli riporta, da'quali dimostra che alcune cose lecite ed in qualche tempo, ed in qualche luogo, si veggono da altri vescovi proibite anche sotto pena di scomunica, e ben ragionevolmente, perchè così alcune circostanze portavano. E potrebbe pensarsi che così fosse per la detta promiscuità nei nominati venerdì e sabbati per quel dato luogo della Spagna. E potrebbe per questa supposizione notarsi, che nel detto rescritto si dice che la promiscuità dei cibi è proibita non solo nei venerdì e sabbati suddetti; ma *in altri giorni fra l'anno, nei quali evvi l'obbligo di astenersi dalla carne senza quello del digiuno*: ora di questi giorni così, i quali noi non conosciamo, ne hanno gli spagnuoli, e sono quelli delle rogazioni.

Supponendosi adunque così, si conosce benissimo e perchè il pontefice abbia tenuto quel modo nel rispondere al ve-

scovo predetto; e perchè non l'abbia fatto con un breve come a quelli di Compostella, di Valenza e di altrove; e perchè non lo abbia fatto per l'organo della Penitenzieria, come disse egli d'aver fatto con molti teologi a lui ricorsi (*Libentissime*). In tutti questi casi si trattava di quesiti spettanti alle sue più volte nominate encicliche, per le quali aveva addottato il sistema di così condursi: il quesito del vescovo di Saragozza non essendo di questa natura, come abbiam veduto, (sebbene sembra che egli lo credesse tale), lo indusse a portarsi diversamente.

E come rescritto privato, non obbligatorio universalmente, è a dirsi che fu considerato da altri. Io non dirò che quello che se ne pensò nella Spagna medesima. Sento che nell' opera del P. Valentino della Madre di Dio, *il foro della coscienza*, scritta in lingua spagnuola e ristampata nel 1764 nella parte 1. n. 216. p. 203., si racconta che l'inquisitore generale di Spagna avendo chiamato a consiglio gravissimi teologi per aver il loro sentimento sopra del detto rescritto, stimò che non dovessero inquietarsi le coscienze de'fedeli circa tal proposito: e si dice che così fu fatto.

Ma quel che taglia il collo al toro, come suol dirsi per quietar la coscienza nel fatto, che è poi quello che in sostanza deve interessar il fedele nella pratica, senza pretender sulle ragioni del sì, o del no, è l'oracolo pontificio che ha dichiarato esser permessa in detti venerdì e sabbati la promiscuità in questione. Eccovi il quesito che fu fatto: *un confessore dimanda alla Santità vostra se ai dispensati ad esum carnium ne' giorni di venerdì e sabbato fra l' anno, ne' quali non vi è obbligo del digiuno, sia permessa la promiscuità de' cibi non ostante la risposta data da Benedetto XIV all'arcivescovo di Saragozza per organo della Segreteria de' memoriali li 5. gennajo* 1755. Eccone la risposta, « *Sacra Poenitentiaria proposito dubio diligenter perpenso, factaque relatione SS. Domino Gregorio papae XVI. de ipsius sanctitatis suae mandato respondet, permitti. Dat. Romae in s. Poenit. 15. febr.* 1834. *E. card. De Gregorio M. P.* ». Credo che sarete contento adesso pienamente.

§. XVIII.

M'interrogate per sapere *se avendo la dispensa si possa far uso delle carni o de' latticinii più di una volta il giorno.* A questo dubbio si deve la risposta medesima che vi ho data all'altro di sopra (pag. 72.). Il sommo pontefice Benedetto XIV. ha comandato generalmente di no; il papa Clemente XIII. nella sua enciclica (*Appetente*) espressamente ha proibito ai dispensati le bibite mischiate con latte fra giorno: gli editti che in ogni anno si pubblicano e in Roma ed altrove sopra l' osservanza della quaresima, inculcano sempre ai dispensati la legge dell'*unica commestione;* dunque non cade alcun dubbio: la legge è chiara, e fuori del solo unico *pranzo*, chi ha il permesso non può altrimente mangiare o carne o latticinii. Ma siccome vi diceva (loc. cit.), la prudenza del pontefice Benedetto XIV. provvide al caso di un bisogno molto grave; quindi come dispensò dalla legge proibitiva di mischiar carne e pesce; così fece circa quella della *unica commestione.* Prescrisse adunque che niuno potesse mangiar carne o latticinii più d'una volta, meno che *nel caso in cui un motivo certo, pericoloso di salute, e che non potesse altrimenti impedirsi obbligasse necessariamente a fare altrimente:* « *dummodo nulla certa et periculosa affectae valetudinis ratio intercedat, et aliter fieri necessario exigat.* » Da questa determinazione si comprende facilmente chi, e quando può esser dispensato a far uso più volte al giorno de'*cibi di grasso o di latticinii.* Un malato, per esempio, che spesso ha bisogno di brodo: un convalescente che alla mattina, al giorno, alla sera prende una zuppa, un poco di carne: una lattante che necessita di molto nutrimento, ed a cui non convengono forse cibi di magro: queste e simili altre persone poste nella medesima circostanza di *un vero bisogno pericoloso, ed a cui non può rimediarsi altrimenti,* possono liberamente mangiar carne, brodo, latticinii più volte al giorno, e questa opinione non può essere combattuta. Non così però tanti altri i quali non hanno questa *certa, pericolosa necessità,* sebbene siano infermi. Onde voi giudicate che abbia a dirsi di tanti e tante, che senza veruno scrupolo, perchè

dispensati, prendono caffè e latte alla mattina, uova, ed anche vivande di carne, specialmente al così detto *dejuner*, ciambelle e paste con burro, gelati composti con latte, zuppe in brodo alla sera, formaggio e simili. Per la legge della Chiesa è certo, che tutti quelli che così si regolano, peccano contro il precetto, e peccano di peccato mortale come decise il soprannominato Benedetto XIV. alla risposta che diede al primo quesito fattogli dal vescovo di Compostella: « *eos qui utuntur hujusmodi facultatibus sub gravi ad binas ipsas conditiones implendas obligari:* » cioè del non mischiar carne e pesce, e di usar la carne nell'unica commestione soltanto. Niun teologo, per quanto io sappia, ha mai contradetto questa sentenza, perchè troppo chiaramente espressa nelle suddette leggi pontificie.

§. XIX.

Sento con vero dispiacere la poca salute del vostro più piccolo figlio, del caro mio Checchino. Egli dunque sarà obbligato a guastar la quaresima coll'uso del grasso? Ebbene, che cosa volete dirmi con ciò? Vi ho capito: volete sapere dunque se egli, che per l'età sua giovanile non è ancora obbligato al digiuno, possa più volte al giorno mangiar di grasso, ed in questo mentre mi dimandate pure, se *chi non ha l'obbligo del digiuno o a motivo dell'età o della vita laboriosa; e che per indulto generale o per dispensa particolare, o per privilegio, può ne' giorni di digiuno far uso della carne, ovvero di soli latticinii; sì, se questi sia in obbligo di mangiarne una volta sola, o se possa usarne più volte.*

Vi rispondo, che facciate pur mangiare al vostro Checchino o carne o brodo o latticinii quante volte al giorno egli ne ha bisogno: esso lo può perchè non ha l'età che l'obblighi al digiuno. Altrettanto dicasi per chiunque come lui, e per chi esercita un'arte laboriosa. No, chi non è tenuto al digiuno, se gode di un indulto o dispensa, comunque sia, non è obbligato alla legge dell'unica commestione. Non niego, che qualcuno sottilizzando sulle encicliche di Benedetto XIV non potrebbe ricavare una risposta contraria a quanto vi ho detto; ma oltrechè moltissimi teologi opinano come me,

evvi una decisione della sacra Penitenzieria, la quale assicura le coscienze per non dover dubitare di quanto vi ho detto. Che se ogni risoluzione di questo sacro tribunale sempre vale sotto ogni rapporto; che cosa non sarà poi, quando esso risponde per oracolo ricevuto dal sommo Pontefice? Ora sappiate, che così è pel caso nostro. Fu la detta s. Penitenzieria interrogata (1), *se coloro, i quali sono dispensati dalla osservanza del digiuno per causa di esercitare arti faticose, possano nella quaresima, allorchè è concesso l'indulto di cibarsi di carne e di latticinii (pro unica comestione) far uso delle carni e de' latticinii tutte le volte che nel corso della giornata hanno bisogno di mangiare siccome nei giorni di domenica della stessa quaresima, ne' quali non obbliga il digiuno.* E come, e quanto se ne ebbe in risposta. » *S. Poenitentiaria de mandato fel. rec. Pii papae VII respondet, fideles qui ratione aetatis, vel labore jejunare non tenentur, licite posse in quadragesima* (si nomina la quaresima, e non gli altri digiuni, perchè di questa fu domandata, ma la decisione *a fortiori* vale per quegli altri pure fra l'anno) *cum indultum concessum est omnibus diebus indulto comprehensis vesci carnibus, aut lacticiniis per idem indultum permissis quoties per diem edunt. Datum Romae in sacra poenitentiaria die 16 januarii 1834. E. card. De Gregorio M. P.* (2).

(1) Nella prima edizione di queste mie lettere si legge ed il quesito e la risposta concepiti diversamente: posso assicurare però che in allora, e presentemente ho presso di me autentiche le dette risposte: ognuno per altro vede che in sostanza la decisione è la medesima; questa che riferisco qui, gode di una maggiore autorità, perchè decisione data da un sommo pontefice.

(2) La santa Chiesa, come non intende di pregiudicare alla salute de' suoi figli col digiuno, onde è che premurosa si fa a conceder loro delle dispense; così vorrebbe, che i dispensati si affliggessero piuttosto che andar soddisfatti per la dispensa ottenuta. Tutti i dispensati poi dovrebbero sapere, che non perciò che la Chiesa non impone loro altre leggi in commutazione dell'astinenza, dalla quale per l'infermità sono disobbligati, hanno da considerarsi come liberi dalla mortificazione. Ascoltino perciò quanto fra gli altri dice il loro s. Gio. Grisostomo: *se la debolezza del vostro corpo non vi permette di digiunare, niuno vi biasimerà: ma quante altre maniere vi sono per aprirsi un accesso al trono di Dio! Quegli adunque, che è esentato dal digiuno, faccia maggiori limosine, offra*

Quello per altro che da molti dovrebbe avvertirsi si è, che non bisogna esser sì facili a credersi disobbligati dal digiuno. Lo spirito di poca o niuna mortificazione che regna nell'uomo, tante volte illude e fa credere motivo giusto al disobbligo del digiuno quello che non è realmente: quanti ne conoscerete voi che vivono così! Certi lavori e certe fatiche si battezzano come cause legittime del disobbligo da questa mortificazione; avanti al tribunale di Dio non è però così. È dottrina di s. Tommaso (2 2. q. 147. a 4. ad 3.), che se *comodamente* si può differire la fatica in altro giorno, si debba fare, piuttosto che guastare il digiuno, e che per essere dispensato dal medesimo a causa della fatica, questa debba esser di qualche rilevanza *multum laborandi*; ed in queste circostanze posto che sia alcuno, vuole il santo dottore che si ricorra al superiore, seppur non si tratti di fatiche, che già per consuetudine senza il detto ricorso dispensano dal digiuno. È però bene, che fuori di una evidenza, ognuno si consigli col proprio confessore onde star tranquillo in coscienza. In quanto poi ai dispensati dal digiuno per causa della età giovanile, veggo che ogni giovane è abbastanza addottrinato per saper dire, che come non ha terminato gli anni ventuno non è obbligato al digiuno (1).

a Dio più sovente l'incenso delle sue orazioni, faccia ardere vieppiù la carità nel suo cuore, mostri più impegno nell' ascoltare la parola di Dio: queste sono tutte quelle buone opere, alle quali la debolezza del corpo non frappone alcun ostacolo. Da voi che non potete sopportare il digiuno, ecco che richiede Iddio; accrescete le altre buone opere, e fatele con maggior fervore (homilia 10. in genes.). Ma l'intendono così la maggior parte di que' che godono della dispensa? Almeno si esercitassero bene nella pazienza circa il male che soffrono! È egli questo che gli obbliga a dimandar la dispensa dal digiuno? ebbene, se ne servano come di uno stromento onde compensar con esso quanto per esso appunto sentono meno di mortificazione del digiuno per la dispensa di che godono. Si rassegnino spesso alla volontà di Dio che gli umilia colle infermità, ed a lui offrano i dolori, le debolezze di stomaco, le veglie; insomma offrano quel che soffrono, direbbe il Sales.

(1) Dell'esser i giovani disobbligati dal digiuno dirò, che non andava già certamente così una volta la cosa. Non dirò degli ebrei, presso i quali i giovani sono obbligati al digiuno fin dagli undici anni per i ma-

Io non lo nego: s. Tommaso è quegli che insegna così (2. 2. q. 147. a. 4. ad 2.); e la Chiesa che tanto apprezza la dottrina di questo santo dottore, non ha mai contradetto: ma dovrebbesi anche sapere, che il medesimo s. Tommaso immediatamente soggiunge, che conviene però ai giovani avvezzarsi intanto al digiuno più o meno, secondo che porta la loro età: » *conveniens tamen est, ut etiam in hoc tempore se ad jejunandum exerceant plus, vel minus secundum modum suae aetatis:* » e suggiunge pure, che alle volte sono anche essi obbligati propriamente a digiunare. Che se il santo dottore crede quest'obbligo in occasione di una imminente grande tribolazione, io aggiungerò che potrà anche esservi tale obbligo in circostanza di veementi tentazioni contro la ca-

schi, e dai tredici per le femmine (Calmet *in lev. cap.* 7.). S. Ambrogio osservando che alcuni giovani troppo tiepidi non digiunavano, *vergogna,* esclamava *che i vecchi e le vecchie digiunino, e non i giovani* (serm. 34. *de jejunio*). Istruendo s. Girolamo Leta sull'educazione da darsi alla sua figlia, mentre le diceva, che per la sua tenera età la riservasse dai digiuni; in quaresima però, dicevale, che devesi allargar la mano, e farle totalmente correre la via della mortificazione: » *in quadragesima tamen continentiae vela pandenda sunt et tota aurigae retinacula equis laxanda properantibus* (epist. 7.). A tempi di s. Basilio i giovani digiunavano così, che questo padre chiamava il digiuno per loro l'acqua per mezzo della quale vegetavano: *pueri velut plantae virides jejunii aqua irrigantur* (serm. 11. *de jejunio*). Presso il Martene (anedot. *tom.* 4. *pag.* 775.) trovasi, che secondo gli statuti della chiesa di Challon, compiti i dieciassette anni, tutti eran tenuti al digiuno: e sembra che universalmente nella Chiesa latina i giovani non fossero disobbligati da questo precetto ecclesiastico, perchè nella celebre conferenza tenuta coi greci dal cardinal Umberto avendogli essi rimproverato, che noi latini dispensavamo i giovani dal digiunare, questo cardinale glie lo negò, dicendo loro che qualche volta digiunavano anche i giovanetti di dieci anni (*lib.* 3. *cap.* 83). Pel sabbato santo, dice s. Gregorio: » *omnes et parvuli pueri jejunant* » (dialog. 3). Roberto abbate Montense scrive, che perfino i lattanti digiunavano quando il re Balduino fu fatto prigioniere dai saraceni (*ann.* 1124.). Per rapporto a quanto trovasi su questo punto presso i teologi, può dirsi, che dal Bellovacense, che è forse lo scolastico più antico, si fissa l'età pel digiuno al ventesimo anno: e presso Alessandro di Ales contemporaneo, al diciottesimo: poco dopo s. Tommaso assegnò quella degli anni ventuno, che è stata sempre approvata e seguita.

stità. Circa poi l' esser dispensato dal digiuno a cagione di salute, si rifletta bene che il male sia vero male, e non semplice incomodo, e che circa il sentimento del medico si ponderi bene quel che ho detto di sopra (pag. 72.).

§. XX.

Ma se il vostro figliuolo non é obbligato per motivo della età giovanile alla unica commestione, *sara poi tenuto egli, e tutti quelli che sono disobbligati o per età o per vita laboriosa dal digiuno alla legge di non mischiar carne e pesce?* Secondo che pensauo alcuni, si. Se la età o la fatica disobbliga, dicono essi, da quella parte del digiuno che riguarda la *quantità*, non fa altrettanto per quella che concerne la *qualità* dei cibi. A questa sono obbligati tutti propriamente, giunti che siano all'uso della ragione; ed ognuno vede che all'infuori del caso d'infermità o d'indulto generale, anche i giovanetti e i faticatori osservano la quaresima, e gli altri digiuni per questa parte dell'astinenza dalla qualità dei cibi; ed o sia di mattina, o sia di sera, sia domenica, sia quaresima o vigilia, in una parola sempre devono mangiar quelle specie di cibi che mangiano tutti gli altri obbligati al digiuno. Dunque se fra loro e questi non passa differenza alcuna da questo canto, non deve passarla neppure da quello della promiscuità. Questa è una legge, soggiungono, che fa parte di quelle che riguardano il digiuno per ragione della *qualità* dei cibi; dunque se a queste è tenuto anche chi è disobbligato dal digiuno, è tenuto anche a quella. Inoltre se il disobbligato dal digiuno a poter mangiar la carne ha bisogno della dispensa, non può goderne se non sotto le condizioui che si prescrivono; ma una condizione è di non mischiarla col pesce; dunque egli ancora è tenuto a questa condizione, e non può quindi cibarsi di carne e pesce insieme.

Dopo tutto questo mio dire non crediate che io sostenga esser proibita la detta mescolanza alle persone accennate: ho detto quel che è solito recarsi da chi vuole decidere così. Eccovi però quanto altro, penso io, che faccia per sostenere che le dette persone non obbligate al digiuno non siano proi-

bite dal mischiar carne e pesce. Alcuni fra i teologi tengono che quelle leggi inserite nelle encicliche di Benedetto XIV siano solamente scritte per chi è obbligato al digiuno; ora siccome quella sulla promiscuità, come vi ho detto di sopra (pag. 137), l'abbiamo in vigore delle nominate encicliche; così è a dirsi che non ferisca que'che sono disobbligati dal digiuno. E questo sentimento de'detti teologi circa le persone contemplate nelle sue lettere da quel pontefice, prende forza, argomentandosi sopra la dichiarazione fatta dalla sa: me: di Pio VII colla quale disse, che le persone non tenute al digiuno, non sono neppur tenute alla legge dell'unica commestione se accada che sieno dispensati per la carne o per i latticinii (vid. pag. 134); ma questa legge è legge che ben può dirsi dettata nelle nominate encicliche (1); dunque se da questa sono disobbligati que'che non vengono astretti al digiuno, le leggi inserite nelle dette encicliche riguardano solo gli obbligati al digiuno.

E da questa dichiarazione pontificia può trarsi nuovo argomento in favore dei non obbligati al digiuno. Siccome per legge di Benedetto il precetto di non mischiar carne con pesce obbliga i dispensati ugualmente che l'altro dell' unica commestione; giacchè egli nelle dette lettere batte sempre questo punto, che vadan ambedue sempre prescritti, e che debbonsi ambedue osservare ugualmente; così potrà dirsi, che se giusta il lodato Pio settimo non è tenuto a quello dell' unica commestione il disobbligato dal digiuno, non lo sia neppur a quest'altro della promiscuità.

Ma, e che cosa si risponderà a chi opinando al contrario obbiettasse che niuno è obbligato al digiuno nei giorni di domenica in quaresima? eppure espressamente viene

(1) Avendo io voluto a bella posta leggere più e più editti emanati in Roma per l' osservanza della quaresima prima che fossero pubblicate le dette encicliche, non ho trovato in veruno che ai dispensati si parli di questa condizione: solo ho veduto che loro si ricorda la legge del digiuno. Ho trovato però altrimente in quelli pubblicati posteriormente, incominciando dal pontificato di Benedetto XIV autore delle dette lettere. In essi o si richiamano le leggi in queste espresse, o si nomina propriamente l'unica commestione, come in quello del 1748. ed in altri poi.

comandato che in detti giorni debba osservarsi la proibizione per la promiscuità. Io risponderò che il dovere di mangiar così, tutto che non corra l' obbligo del digiuno, deve riconoscersi dalla obbedienza da prestarsi al comando fatto dal capo visibile della Chiesa, il quale ha creduto d'imporlo e lo ha creduto rettissimamente. E soggiungerò, che come vi dissi di sopra (pag. 127.), questo pontefice non volle alterare in niente l'osservanza della domenica circa la qualità dei cibi che trovolla uguale a tutti gli altri giorni della quaresima. E stando alla opinione accennata, che quelle encicliche parlino solo per chi è obbligato al digiuno, sta benissimo che in forza di esse sia proibita la promiscuità a chi è in tutti gli altri giorni obbligato al digiuno, sebbene non lo sia così nelle domeniche: il che proviene da un privilegio che ha in se quel giorno, e non dalla qualità della persona, la quale anche nella domenica non lascia di poter esser chiamata uno che è obbligato al digiuno, perchè tale lo è per se stesso.

Per risponder poi alla ragione dai contrarii addotta di sopra onde sostenere la loro opinione per non accordare la promiscuità in questione, ragione colla quale dicono, che come i disobbligati dal digiuno sono però tenuti a mangiar di magro con tutti gli altri, fuori di una dispensa, così lo devono essere per osservare la legge della promiscuità niente meno che gli altri, giacchè si tratta di legge che parla della qualità, e non della quantità dei cibi; per rispondervi, dico, farò riflettere che l'argomento non conclude. Il precetto di mangiar di magro viene da altra legge della Chiesa che lo ha imposto a tutti, giunti che siano all'uso della ragione; quello poi della promiscuità sorge, già ve l'ho dimostrato altrove, dalle più volte nominate encicliche benedettine: se queste dunque son dirette a chi è obbligato al digiunò, niente feriscono que'che non lo sono. Potrei addurvi qualche altra ragione, ma la tralascio per brevità.

Ebbene, in questa diversità di pareri come avrete a regolarvi? Quale delle due opinioni avrete a scegliere? Se volete sapere quale sia la mia, vi dico, che io sto per questa seconda, perchè mi sembra appoggiata a ragioni più forti.

Noi non abbiamo una decisione autorevole nè per l'una, nè per l'altra. So che la sacra Penitenzieria interpellata a risolvere una tal questione, non ha creduto di farlo, ed ha risposto sotto il giorno 13 febrajo di quest' anno 1834, che ognuno si regoli secondo che ne pensano buoni teologi: « *consulat probatos auctores* ». Quindi vedete bene, che non essendo deciso l'affare, se voi pel vostro figlio non obbligato al digiuno, e se altri per loro stessi non tenuti a questo, consultando un dotto confessore, come secolari che siete, e non pratici di teologia, sentirete dirvi che ben dai disobbligati dal digiuno si può mischiar carne e pesce, potrete aderire al suo sentimento con tranquillità di coscienza.

Son terminate le vostre dimande, e terminano quindi anche le mie risposte: voi potrete regolarvi secondo ciò che vi ho esposto, e mi lusingo che quanto vi ho detto sia basato sopra autorità e ragioni di tal peso da poter essere quieto in coscienza nel farsene una norma per la pratica. Amatemi, e credetemi disposto sempre a prestarmi per tutto ciò, in che voi mi stimate di qualche sufficienza, la quale però non potrà essere che molto inferiore a quella premurosa volontà colla quale mi protesto di vivere ec.

Estratto di questa lettera posto in forma di dialogo a facilitarne la intelligenza a chi ne abbisogna.

D. Per esser dispensato o per le carni, o pel digiuno basta un incomodo qualunque esso sia?

R. No; ma deve esser un male notabile, un bisogno grave. *pag.* 59.

D. Chi ha l'attestato del medico può viver quieto in coscienza se ha ottenuto la dispensa?

R. No, se lo ha chiesto indebitamente: sì, se con sincerità e buona coscienza ha espesto i suoi mali al medico. *pag.* 63.

D. Possono i medici fare liberamente gli attestati per qualunque male venga loro esposto?

R. No affatto; ma devono regolarsi secondo le determinazioni della Chiesa. *pag.* 65.

D. Devono eglino usar negli attestati delle limitazioni o per la carne, o per i latticinii, o per la quantità dei giorni?

R. Sicuramente: il maggiore, o minor bisogno dell' infermo deve farli regolare. *pag.* 68.

D. Può il medico decidere circa la dispensa pel digiuno?

R. Si che lo può, seguendo però le regole della Chiesa. *pag.* 60 *nota.*

D. Un ammalato che abbia a mangiar la carne, può nei giorni di digiuno unire a questa il pesce?

R. Generalmente parlando, non può; lo potrà in qualche caso straordinario. *pag.* 73.

D. Il medico potrà ordinare indifferentemente a qualunque infermo il pesce colla carne nei giorni di digiuno?

R. No; ma solo per qualche causa che egli creda ben necessaria. *pag.* 74.

D. È lecito nei giorni di domenica nella quaresima mischiar carne e pesce, quando quella si mangia o per indulto generale, o per dispensa particolare?

R. No, assolutamente. pag. 75.

D. Nei digiuni che occorrono fuori della quaresima si può mischiar carne e pesce dai dispensati?

R. Non si può onninamente. *pag.* 78.

D. Nei venerdì e sabbati dell'avvento, ne'quali per legge di Pio VI. devesi digiunare in latticinii, chi per dispensa usa la carne, può mischiare a questa il pesce?

R. No, affatto. *pag.* 78.

D. In quei giorni di quaresima in cui per indulto si usano i latticinii, chi mangia di carne può mischiarvi il pesce?

R. Non può assolutamente. *pag.* 80.

D. E que' che godono della crociata per i latticinii, se per indulto, o per infermità mangiano di carne, sono obbligati ad astenersi nello stesso pasto dal pesce?

R. Sicuramente che sono obbligati. *pag.* ivi.

D. Ne'giorni di digiuno possono i dispensati mangiar vivande con *brodo* di carne, ed insieme il pesce?

R. Si certamente. *pag.* 81.

D. E possono usar vivande con *brodo*, o con salsa di pesce ed insieme mangiar carne?

R. Sì che lo possono. *pag.* 82.

D. Sono a questi proibite certe vivande composte di pesce, e di erbe insieme, o di pasta?

R. Sì, sono proibite. *ivi.*

D. Ed è lecito a loro mangiare pesce, ed una gelatina di carne, o la carne ed una gelatina di pesce?

R. Non è lecito. *pag.* 85. (1).

D. Ne'giorni di digiuno è proibito a chi per infermità o per indulto gode della dispensa, unire alla carne legumi, erbe cotte in olio, cibi insomma detti di magro?

R. No, non è proibito. *pag.* 90.

D. Chi è dispensato può usar la carne preparata in umido condita con lardo, o fritta, e se piace in olio?

R. Lo può certamente. *pag.* 91.

D. Chi mangia di carne, può in qualche giorno lasciarla ed usar il pesce, il magro?

R. Sì, senza dubbio. *pag.* 94.

D. Questi se alla mattina ha mangiato la carne, può cibarsi di qualche pesce alla sera?

(1) Le ragioni ivi addotte per dir proibita quella di carne col pesce; militano pure a dir proibita quella di pesce colla carne.

R. Lo può certo. *pag.* 94.

D. Quando si digiuna è lecito mangiare a pranzo quanto uno vuole, e vivande gustose?

R. Sì per riguardo al precetto del digiuno; no per rispetto al suo merito. *pag.* 93.

D. Chi usa la carne, deve mangiare di quelle salubri?

R. Sì, se gli viene prescritto, *pag.* 94.

D. E se questi usa ne'casi leciti il pesce, è obbligato a cibarsi di quelli solamente salubri?

R. Non è obbligato, seppure non gli sia posta questa condizione. *pag.* 95.

D. Uno che abbia fatto voto di digiunare, se poi è obbligato mangiar la carne, può unirvi il pesce?

R. Non può, seppur non ha fatta una tal eccezione. *pag.* 96.

D. È lecito unire alla carne le telline ed altri frutti di mare; e così pure le lumache, i gamberi, le ranocchie?

R. Non è lecito. *pag.* 97.

D. Quando si ha l'indulto per condire collo strutto, o col butirro, può usarsi così alla sera ne'giorni di digiuno?

R. Sicuramente. *pag.* 103.

D. E può adoperarsi anche così quando in generale evvi indulto per le carni, o quando si è dispensato particolarmente?

R. Non si può, se non è espresso propriamente. *pag.* 104.

D. Ne'giorni di digiuno può mischiarsi colla carne qualche crostino di caviale ecc., o mangiar erbe con aringhe con tonnina ecc.?

R. È proibito assolutamente. *pag.* 105.

D. Allorquando è proibita la carne, è lecito mangiare la folaga?

R. Non è lecito. *pag.* 106.

D. È lecito far il *dejuner* alla mattina, e pranzar alla sera?

R. Non è lecito, se non concorra qualche giusto motivo. *pag.* 113.

D. Se un padre di famiglia non può far due tavole, gli è lecito far mangiar gli altri pure di grasso?

R. Sì, purchè sia vero il motivo della povertà con dipendere dal confessore. *pag.* 119.

D. E se un padre di famiglia non vuol far due tavole, gli individui che dipendono da lui potranno cibarsi di carne che egli loro appresta?

R. Lo potranno, col permesso del confessore. *pag.* 121.

D. Nei venerdì e sabbati fra l'anno, ne'quali non corre l'obbligo del digiuno, è proibito mischiar carne e pesce?

R. No, non è proibito. *pag.* 125.

D. Chi ha la dispensa può usar più volte al giorno dei cibi a'quali è dispensato?

R. Non può, fuori di un caso di vera necessità. *pag.* 132.

D. Que'che non sono obbligati al digiuno, possono più volte al giorno mangiar cibi della qualità che permette loro la dispensa particolare, o l'indulto generale?

R. Si certamente. *pag.* 133.

D. I disobbligati dal digiuno sono tenuti a non mischiar la carne col pesce?

R. Pare che debba dirsi di no. *pag.* 137.

D. Chi potendo mangiar di carne usa ne'giorni di quaresima, o di digiuno il solo brodo, se unisce a questo il pesce, può cuocerlo collo strutto?

R. Si che può. *pag.* 82.

NIHIL OBSTAT
Aloisius Ferrari Censor. Theolog.
Deputatus.
IMPRIMATUR
Fr. Dom. Buttaoni O. P. S. P. A. Mag.
IMPRIMATUR
A. Piatti Patriar. Antioch. Vicesg.